

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

17

IN QUESTO NUMERO

p.52 ANTINCENDIO

Semplificata la disciplina sulla prevenzione incendi

p.64 ELETTROTECNICA

La dichiarazione e il data base dei materiali

p.73 ENERGIA

D.L. Sviluppo: dal 2014 colonnine elettriche obbligatorie

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 ottobre 2012**

© **2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Appalti – Catasto – Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Energia – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Antincendio e prevenzione incendi – Lavoro, previdenza e professione – Chimica e alimentare – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche – Condominio	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Ambiente, suolo e territorio – Energia – Edilizia e urbanistica – Appalti – Chimica e alimentare – Lavoro e professione – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	18
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Rifiuti e bonifiche – Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro	22
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
FORMAZIONE: NUOVA TRANCHE DI BANDI PER I FONDI INTERPROFESSIONALI	
Pietro Gremigni Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 05.10.2012, n. 39	
<i>I Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua hanno lo scopo di organizzare e finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali. Le imprese interessate possono aderire senza oneri ai Fondi e così beneficiare delle relative iniziative formative a favore dei dipendenti.</i>	39
Lavoro, previdenza e professione	
PROFESSIONE - CRISI ECONOMICA E INCARICHI DI CTU	
Paolo Frediani, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15.10.2012, n. 915	
<i>La crisi economica che sta vivendo il nostro Paese coinvolge tutti i settori, quello dei professionisti compreso. Nelle aree di riferimento delle attività degli ingegneri e architetti, dei geometri e periti, un'evidente contrazione del mercato si segnala nel settore dell'edilizia e nelle attività a esso connesse. Questo ha indotto molti a diversificare gli ambiti di attività rivolgendo l'attenzione a settori in precedenza trascurati; tra quelli a cui si è rivolto il maggiore interesse vi sono gli incarichi giudiziari di consulente tecnico di ufficio e ausiliario giudiziario, settore che negli ultimi anni ha fatto registrare un rilevante incremento del numero delle domande per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici anche da parte di professionisti da tempo attivi e con una buona esperienza alle spalle sviluppata in altre aree. Agli osservatori più attenti tale fenomeno non può non porre seri interrogativi in relazione alla idoneità e preparazione dei soggetti in tale delicato compito e, più specificamente, alla resa complessiva del loro mandato agli effetti del funzionamento del processo.</i>	45

Antincendio e prevenzione incendi**GLI IMPIANTI E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PER I LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE**

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18

Un'atmosfera esplosiva è una miscela di sostanze infiammabili (gas, vapori, nebbie o polveri) in aria.

Affinché possa essere formata un'atmosfera potenzialmente esplosiva, però, la sostanza infiammabile deve essere presente in una determinata concentrazione, altrimenti non può verificarsi alcuna esplosione.

L'esplosione può avvenire solo in presenza di una sorgente di innesco e quando la concentrazione è all'interno del campo di esplosività delle sostanze, ovvero è compresa tra il limite minimo (LEL) e il limite massimo (UEL) di esplosività alle condizioni ambientali in cui la miscela si trova.

I luoghi con pericolo di esplosione, ovvero in cui ci si può trovare in presenza di miscele esplosive, sono soggetti a numerosi obblighi di legge.

52

Elettronica ed elettrotecnica**L'IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE SULLA FILIERA DELL'INDUSTRIA ELETTROTECNICA**

Pierpaolo Kamidis, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012 - n. 18 (Inserito)

Negli ultimi anni, l'emanazione di un quadro legislativo ambientale sempre più orientato alle specifiche di settore nella legislazione di processo e di prodotto ha innescato un flusso di richieste di informazioni lungo la supply chain dell'industria elettrotecnica ed elettronica, con implicazioni di ordine legale, ma più spesso con legittimazioni di natura negoziale. Questi due aspetti, legislativo da una parte e commerciale dall'altra, pur se svincolati tra loro in linea teorica, sono stati spesso confusi nella pratica amministrativa aziendale, favorendo, all'interno delle dinamiche di filiera, le logiche di mercato rispetto ai requisiti legislativi.

61

Elettronica ed elettrotecnica**PRODOTTI E INDUSTRIA ELETTROTECNICA: LA DICHIARAZIONE E IL DATABASE DEI MATERIALI**

Andrea Legnani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18 (Inserito)

I prodotti elettrici ed elettronici contengono numerose sostanze, alcune delle quali, altamente inquinanti, come ad esempio il piombo, il mercurio e il cadmio, che sono soggette a regolamentazione e vanno opportunamente segnalate. Questa esigenza ha un notevole impatto sul settore industriale, poiché, in un mercato globale, i prodotti e i componenti si muovono ben oltre i confini dello Stato in cui vengono prodotti.

Si è avvertita, quindi, la necessità di pubblicare una norma IEC 62474 "Dichiarazione dei Materiali per i prodotti e per l'industria elettrotecnica", in grado di fornire i riferimenti utili per aiutare le industrie a rintracciare e a dichiarare le informazioni relative ai materiali che compongono un prodotto.

64

Edilizia ed urbanistica**D.L. SVILUPPO - LE NOVITÀ IN MATERIA DI TITOLI EDILIZI**

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15.10.2012, n. 915

Il provvedimento principe in materia edilizia, contenente le misure ritenute urgenti dal Governo Monti per la crescita del Paese e denominato decreto Sviluppo, di cui al D.L. 83/2012, è stato definitivamente convertito nella legge 134/2012, che ha introdotto alcune significative modifiche rispetto al testo originario, tra cui la figura di un "garante" per la certezza del rispetto dei tempi di rilascio dei titoli edilizi, lo Sportello unico quale unico referente per il cittadino, l'acquisizione degli atti a corredo delle istanze in materia edilizia a cura dello stesso Sportello unico, la liberalizzazione degli interventi su edifici destinati a esercizio di impresa nonché ulteriori semplificazioni in tema di rilascio SCIA, DIA e permesso di costruire.

66

Energia**D.L. SVILUPPO - DAL 2014 COLONNINE ELETTRICHE OBBLIGATORIE NEI NUOVI EDIFICI**

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.09.2012, n. 914

Nuove norme per lo sviluppo della mobilità sostenibile, mediante la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. Tante novità all'orizzonte. Tra queste anche l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali entro il 1° giugno 2014.

73

Sicurezza ed igiene del lavoro**AGENTI CANCEROGENI: ESPOSIZIONE LAVORATIVA A SCARICHI DI MOTORI DIESEL**

Gino Gianandrea, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18

Nel mese di giugno l'autorevole IARC ha classificato gli scarichi dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo di gruppo 1. La definizione non è una novità assoluta ma ha imposto elementi di attenzione, soprattutto nei luoghi di lavoro.

I rischi igienico-occupazionali connessi con l'impiego di motori alimentati a gasolio devono essere rivalutati in un numero assai vasto e diversificato di realtà lavorative con veicoli stradali e non, ai quali devono essere aggiunti le macchine operatrici come, per esempio, nelle imprese manifatturiere, logistiche, nelle attività agricole e nella cantieristica civile, metalmeccanica, nei trasporti ferroviari e navali e negli aeroporti. Una diffusione ubiquitaria che ha posto, non solo ora, problemi operativi non sempre facilmente risolvibili.

In attesa che siano completamente chiariti gli aspetti teorici e gli orientamenti applicativi e che siano consolidate le migliori soluzioni tecniche praticabili, occorre agire, come sempre, secondo i principi di cautela e di ragionevolezza.

La valutazione dei rischi chimici e cancerogeni secondo il D.Lgs. n. 81/2008 dovrà essere ripercorsa implementando i programmi di miglioramento e di adeguamento alle migliori buone prassi preventive e protettive, che devono essere declinate caso per caso.

I parametri da tenere in conto per valutare l'esposizione per ogni mansione sono molti, le tipologie e l'efficienza dei motori, i sistemi di controllo degli scarichi, le caratteristiche dei carburanti, il grado di confinamento dei luoghi, i tempi e i modi di lavoro, i monitoraggi ambientali dei diversi composti con effetti avversi sulla salute.

76

L'ESPERTO RISPONDE

Appalti – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro

86

News

Appalti

■ **Dalle Entrate chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti**

Le nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti si applicano ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Si tratta della norma introdotta dall'articolo 13-ter del D.L. 83/2012, che stabilisce rispettivamente per il committente e per l'appaltatore l'obbligo di verificare l'esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. E'quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la circ. n. 40/E dell'8 ottobre, precisando, in considerazione di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, che questi adempimenti sono richiesti solo dopo 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di legge.

Quando è necessario controllare la certificazione dei versamenti – La norma prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul pagamento dell'IVA da parte, rispettivamente, dell'appaltatore o del subappaltatore nell'ambito del contratto, ma allo stesso tempo esclude dalla responsabilità l'appaltatore/committente che acquisisce la documentazione fiscale relativa a questi versamenti. Dato che gli adempimenti previsti sono esigibili solo dopo il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della norma, la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall'11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto di quest'anno.

Valide anche le dichiarazioni sostitutive – Come afferma la norma, gli adempimenti fiscali in questione possono essere certificati dai Centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato. In alternativa, precisa il documento di prassi, è valida anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

(Il Sole 24 ORE – www.immobili24.ilsole24ore.com, 10.10.2012)

■ **Responsabilità solidale anche riguardo retribuzione e contributi**

La responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore non riguarda solo gli adempimenti fiscali, ma anche quelli relativi alla retribuzione, alla contribuzione e ai premi assicurativi. La riforma del lavoro ha stabilito che il committente imprenditore o datore di lavoro è chiamato insieme all'appaltatore, nei limiti dei due anni successivi la fine dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori la retribuzione dovuta e la relativa contribuzione. Questo anche per evitare eventuali rivendicazioni da parte dei lavoratori coinvolti nell'appalto. Questi ultimi, infatti, possono proporre azione diretta contro il committente per ottenere quanto a loro dovuto. Si tratta di una tutela nei confronti del lavoratore che è omnicomprensiva; quindi può riguardare anche il Tfr e l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

La possibilità di rifarsi nei confronti del committente riguarda anche gli istituti previdenziali e assistenziali, ma sempre entro i limiti dei due anni dalla fine dell'appalto.

(Sintesi redazionale)

■ **Aprire gli appalti anche alle reti di impresa**

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha inviato una richiesta al Governo affinché sia data la possibilità di partecipare alle gare d'appalto anche alle reti di imprese, che per lo più sono formate da Pmi. L'Autorità indica anche le misure necessarie per l'inserimento delle reti tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare pubbliche di lavori, servizi e forniture. La richiesta trova ben disposto il Governo, visto che l'apertura alle reti di impresa è una delle misure incluse nel pacchetto-semplificazioni atteso venerdì al Consiglio dei ministri.

L'Autorità sottolinea come la rete di imprese sia la forma più flessibile di associazioni tra imprese e per questo servirebbe una normativa altrettanto agile e flessibile. L'Autorità afferma anche che si dovrebbe distinguere tra reti di impresa con un organo di rappresentanza comune e reti che invece hanno deciso di non averne. Nel primo caso a tale organo dovrebbe essere conferito espressamente il potere di presentare domande di partecipazione e offerte per le gare. Alle reti prive di organo di rappresentanza comune si potrebbe chiedere di conferire di volta in volta un mandato collettivo a una delle imprese della rete. Le altre sarebbero interessate da una responsabilità solidale nei confronti dell'impresa che di volta in volta rappresenta la rete. Ogni singola impresa può sfilarsi dalla rete, se ciò non pregiudica i requisiti della rete per partecipare alla gara. Non è da ammettere, invece, il cambio dei componenti la rete in corso d'opera.
(Sintesi redazionale)

■ **La pronuncia del Consiglio di Stato sulla riammissione a gara degli esclusi**

Il Consiglio di Stato (adunanza plenaria 26 luglio 2012, n. 30) ha stabilito che l'offerta della ditta riammessa alla procedura di gara da cui era stata illegittimamente esclusa deve essere esaminata dalla stessa commissione che ha attribuito i punteggi alle offerte delle altre ditte ammesse alla gara. E questo, tanto più quando l'aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che è quella che attribuisce la maggiore discrezionalità alla commissione esaminatrice).

Nei casi di una riammissione a gara, la stazione appaltante ha di fronte tre scelte: azzerare la procedura e chiedere a tutte le imprese di ripresentare nuove offerte; fare analizzare l'offerta della ditta prima esclusa alla stessa commissione esaminatrice; rimettere in busta tutte le offerte, nessuna esclusa, e farle valutare da una nuova commissione.

La prima scelta è la più difficile da attuare, perché in sostanza equivale quasi a indire una nuova gara; la terza è stata esclusa dal Consiglio di Stato perché, oltre ad essere contraria ad una norma del Codice dei contratti pubblici, sembra garantire più la segretezza della procedura e la continuità e contestualità delle valutazioni, che la tutela della ditta ricorrente. La seconda opzione, quella scelta dal Consiglio di Stato, ha in sé il rischio di un'alterazione della parità concorrenziale, visto che la stessa commissione già conosce i punteggi dati sia all'offerta tecnica che a quella economica delle altre imprese, ma tale rischio – a giudizio del Consiglio di Stato – può essere minimizzato perché la valutazione delle altre offerte offre già “una fitta rete di riferimenti che ... consentono di assicurare l'omogeneità della valutazione postuma”. Questa seconda scelta, in definitiva, pur non essendo perfetta è comunque quella che garantisce il maggior grado di tutela all'azienda riammessa alla gara d'appalto.

(Sintesi redazionale)

■ Per le gare al massimo ribasso non serve documentazione tecnica

Il Consiglio di Stato, Terza sezione, ha chiarito nella sentenza 5050 del 21 settembre scorso, che la stazione appaltante che abbia indetto una gara d'appalto secondo il criterio del prezzo più basso (e per questo abbia predisposto un capitolato preliminare molto dettagliato circa gli obblighi da rispettare e le prestazioni da fornire) non può e non deve sottoporre a valutazione la documentazione tecnica eventualmente richiesta per comprovare la qualità del servizio o dei materiali adoperati. Nelle gare al massimo ribasso, infatti, gli appaltatori devono solo impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato. La stazione appaltante che analizzi la documentazione e in base a quella determini un'esclusione dalla gara travisa il tipo di gara indetto; la valutazione dei profili tecnico-qualitativi è inerente, infatti, alle gare basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa, che si indice quando la stazione appaltante ha bisogno di ottenere dall'appaltatore, oltre al ribasso economico, anche soluzioni tecniche ottimali nell'espletamento del servizio richiesto non sufficientemente dettagliato nel capitolato di gara.

(Sintesi redazionale)

■ Contributo unificato differenziato per i contenziosi su opere pubbliche

Il disegno di legge di stabilità ha deciso di innalzare il contributo unificato da pagare quando i ricorsi in appello vengono respinti integralmente o vengano dichiarati inammissibili o improcedibili. Lo scopo è quello di non ingolfare le aule di tribunale e scoraggiare i ricorsi là dove questi si rivelino destinati sin dall'origine alla bocciatura certa.

Per le controversie su opere pubbliche il DL 98/2011 ha addirittura raddoppiato da 2mila a 4mila euro, il contributo unificato. Tale raddoppio è indubbiamente alto tanto che per cause di appalti dal valore limitato esso può rappresentare un deterrente, per ragioni economiche, a procedere nel contenzioso.

Proprio per questo, la Commissione europea ha segnalato al Governo italiano che tale eventualità può portare l'Italia all'ennesima infrazione comunitaria, perché andrebbe contro le direttive europee in materia di appalti pubblici e, soprattutto, contro i principi fondamentali del Trattato, specie quelli relativi ai diritti di concorrenza (che sarebbero compresi proprio dagli eccessivi vincoli al diritto di giustizia posti dall'Italia).

Per questo il Governo italiano, con il disegno di legge di stabilità, ha deciso di differenziare il contributo unificato, proporzionandolo all'entità delle controversie, ossia diminuendolo per le cause di minor valore e alzandolo (fino a 6mila euro) per quelle di valore più alto. Per riequilibrare i conti, però, il Governo ha aumentato il contributo unificato per i ricorsi con rito abbreviato comune (da 1.500 a 1.800 euro) e il contributo per tutti gli altri appelli. Inoltre il contributo viene aumentato del 50% quando la controversia dal Tar passa al Consiglio di Stato.

(Sintesi redazionale)



Catasto

■ Catasto: dal 1° ottobre tariffe aggiornate

Con la circ. n. 4/T del 28 settembre 2012, l'Agenzia del territorio ha illustrato le novità in materia di accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, introdotte dall'art. 6 del D.L. 16/2012 (cosiddetto decreto "semplificazioni tributarie").

Tra le disposizioni più importanti, l'introduzione della nuova Tabella dei tributi speciali catastali, in vigore dal 1° ottobre, che prevede il pagamento per la consultazione degli atti del catasto e le nuove tariffe per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto edilizio urbano.

Altre novità riguardano le modifiche alle tasse ipotecarie, il sistema di consultazione delle banche dati da parte delle Pubbliche amministrazioni e degli Agenti della riscossione e la gratuità delle visure e delle ispezioni cosiddette "personali". A questo proposito, la circolare chiarisce che le consultazioni "personali", ossia quelle richieste in catasto dall'intestatario degli immobili e nei registri immobiliari dall'attuale titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sul bene, avvengono gratuitamente.

(Il Sole 24 ORE - www.immobili24.ilsole24ore.com, 05.10.2012)

■ **La riforma del Catasto non dovrà aggravare l'Imu**

La Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento alla riforma del Catasto che stabilisce che tale riforma non dovrà comportare aggravii di imposta: le nuove rendite catastali, quindi, non potranno variare l'entità delle imposte, compresa l'Imu. Un altro emendamento approvato dà la possibilità ai contribuenti di richiedere, in autotutela, una rettifica delle nuove rendite catastali attribuite. La risposta a tali richieste dovrà pervenire entro 60 giorni. Approvati poi particolari criteri estimativi per gli immobili storici (quali i gravosi oneri di manutenzione e di conservazione; i complessi vincoli relativi a destinazione, uso circolazione e restauro, ecc.).

Il Pdl ha proposto di legare le tasse sulla casa, Imu compresa, alla capacità di reddito dei contribuenti, mentre Pd ha ottenuto che nello sfortimento alle agevolazioni non rientrassero le detrazioni legate ai redditi da lavoro o da pensione.

Riguardo alla governance del rischio fiscale, è stata proposta una modifica per far sì che tra gli incentivi riconosciuti alle imprese come minori adempimenti, sia prevista la possibilità di un interpello preventivo semplificato.

(Sintesi redazionale)

■ **Il vincolo culturale non assicura al fabbricato la categoria A/9**

Con la circolare 5/2012 l'Agenzia del Territorio ha chiarito una volta per tutte che l'interesse culturale di un edificio non gli garantisce l'accatastamento nella categoria A/9 tipica degli edifici storico-artistici. La circolare, infatti, chiarisce che un immobile che sia stato sottoposto a vincolo (ex Dlgs 42/2002) perché di interesse culturale non è automaticamente iscritto alla categoria A/9, bensì alla categoria corrispondente alle sue caratteristiche edilizie. Solo l'edificio che in base a specifiche caratteristiche costruttive ed architettoniche è caratterizzato da eminente valore storico-artistico (palazzi, castelli, ecc.) devono essere iscritti nella categoria A/9.

E comunque, non tutti gli immobili classati A/9 beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu, ma solo quelli che sono stati sottoposti al regime vincolistico. Inoltre, la circolare specifica che per essere accatastato in A/9 un edificio storico-artistico deve mantenere le proprie caratteristiche peculiari relative a struttura, ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati. Così, per esempio, un castello che sia stato ristrutturato per farlo divenire un albergo difficilmente sarà iscritto alla categoria A/9, pur essendo a tutti gli effetti un castello (e in quanto tale magari qualificato di interesse culturale, sottoposto a vincolo e beneficiato dalle agevolazioni Imu).

(Sintesi redazionale)

 **Ambiente, suolo e territorio****■ Autorizzazione unica ambientale: dal CdM ok al Regolamento**

Il Consiglio dei ministri n. 45 del 14 settembre ha approvato, in esame preliminare, il Regolamento che disciplina l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Il Regolamento, sul quale saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, attua la legge 35/2012 ("Semplifica Italia") nella parte in cui introduce l'Autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L'AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. Oggi, infatti, le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (regioni, province, comuni, ARPA ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all'attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti. La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (per esempio, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico ecc.). Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria. Le regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA. Gli elementi essenziali dell'autorizzazione sono tre: è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale; il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese; è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell'autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente.

(Tratto da Il Sole 24 ORE – Il Consulente Immobiliare (Notizie in breve), 15.10.2012, n. 915)

 **Edilizia e urbanistica****■ La conferenza dei servizi per accelerare i permessi edilizi**

Il DI 83/2012 stabilisce che lo Sportello unico per l'edilizia (Sue) sia l'unico referente per il privato che sia interessato alle attività amministrative relative a titoli abilitativi e interventi edilizi. Sarà quindi il Sue a fare da punto di raccolta di tutti i pareri e le certificazioni necessarie prodotte dalle altre amministrazioni coinvolte (quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute pubblica, dell'incolumità).

Il Sue può acquisire tale documentazione anche facendo ricorso alla conferenza dei servizi, per evitare che la produzione del parere di ogni singola amministrazione rallenti l'iter procedurale. La conferenza, infatti, riunisce in un'unica sede tutte le amministrazioni coinvolte, le quali devono esprimere in quell'unica sede il proprio parere e produrre la documentazione richiesta. Le determinazioni da prendere in sede di conferenza dei servizi si possono considerare adottate, tranne casi di particolare delicatezza, quando la maggioranza delle amministrazioni ha dato il proprio assenso. Nei casi particolari (come le opere soggette a valutazione di impatto ambientale) è indispensabile il parere delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale. In mancanza dell'approvazione da parte di tali amministrazioni, la decisione al riguardo può essere rimessa solo al Consiglio dei ministri.

Dopo le modifiche apportate al Dl 83, le amministrazioni coinvolte possono anche non partecipare fisicamente alla Conferenza, ma semplicemente inviare un proprio rappresentante autorizzato, previo il tempestivo invio al Sue di un atto di assenso.
(Sintesi redazionale)

■ **Nuove disposizioni sull'edilizia sanitaria**

Il D.L. 158 del 13 settembre 2012, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (in G.U. 214/2012), all'art. 6 contiene disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari.

Il comma 1, infatti, stabilisce che la procedura per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonché di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, può altresì prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, anche ove l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente.

(Il Sole 24 ORE – www.immobili24.ilsole24ore.com, 05.10.2012)

■ **Cresce l'edilizia italiana all'estero**

L'Ance ha presentato ieri il Rapporto 2012 "Imprese di costruzione italiane nel mondo" che, prendendo a campione 40 imprese edili italiane (tutte le grandi più un buon numero di medie e piccole che hanno lavori all'estero), ha evidenziato che nel 2011 il fatturato estero delle imprese di costruzione italiane è tornato a salire (+7,8%), per un fatturato di 7,881 miliardi, segnando così una crescita complessiva dal 2004 al 2011 del 166% (da 2,96 a 7,88 miliardi di euro).

Sempre nel 2011 sono state acquisite 239 nuove commesse di lavori (per un valore di 8,072 miliardi, che porta il totale degli ordini a 38,9 miliardi di euro) in 85 Paesi esteri, di cui cinque nuovi (Portogallo, Ungheria, Gabon, Singapore, Guatemala).

La quota di ricavi all'estero è così salita dal 31% del 2004 al 53,8% del 2011. Questi dati contrastano fortemente con il mercato interno, che invece continua ad essere in flessione (-2,5 negli ultimi cinque anni). E appunto, c'è da sottolineare che il rapporto dell'Ance prende in analisi solo le imprese edili che hanno un mercato estero, senza considerare le Pmi che lavorano solo nel mercato interno e che sono quindi quelle che pagano maggiormente la crisi di questi anni.

(Sintesi redazionale)



Energia

■ **Energia: ok norme UE su risparmio, ristrutturazioni obbligatorie edifici pubblici**

Nuove misure obbligatorie per risparmiare energia, per esempio interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piano nazionale di risparmio per le imprese pubbliche e "audit" energetici per tutte le grandi imprese. Sono queste le novità della nuova direttiva europea approvata lo scorso 11 settembre dal Parlamento. Una riduzione del 20% nel consumo di energia nella UE potrebbe far risparmiare euro 50 miliardi l'anno. Gli Stati avranno un anno e mezzo di tempo per trasporre la direttiva nelle legislazioni nazionali. La direttiva sull'efficienza energetica impone agli Stati di rinnovare annualmente il 3% delle pavimentazioni di tutti gli edifici pubblici usati dal Governo: ciò dovrà essere fatto negli edifici con una superficie calpestabile superiore a 500 mq e da luglio 2015 in quelli con più di 150 mq. Gli Stati però potranno usare misure alternative per garantire risparmi equivalenti. Le imprese energetiche di pubblica utilità saranno tenute a rispettare tra il 2014 e il 2020 un obiettivo annuale di risparmio energetico equivalente ad almeno l'1,5% del totale

dell'energia venduta ai consumatori finali, sulla base della media dei consumi dei tre anni precedenti l'entrata in vigore della direttiva. La vendita di energia per i trasporti può essere esclusa dal calcolo così come sono possibili misure alternative a parità di risultati. Tutte le grandi imprese saranno obbligate a sottoporsi ogni quattro anni ad "audit energetici" effettuati da esperti accreditati e indipendenti. Tali audit cominceranno al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. Saranno esentate le Pmi. La direttiva prevede anche la creazione di strumenti di finanziamento per adottare misure di efficienza.

(A cura di Il Sole 24 ORE – Radiocor Immobiliare, Il Consulente Immobiliare (Notiziario Real Estate), 15.10.2012, n. 915)

■ **Per il fotovoltaico manca la cumulabilità tra tariffa incentivante e detassazione ambientale**

Il ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che, per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici, solo "le tariffe del II conto energia sono cumulabili nei limiti del 20% del costo di investimento", ossia chiarisce che la detassazione ambientale prevista dalla legge 388/2000 non può sommarsi alle tariffe incentivanti del III, IV e V conto energia. Il chiarimento lascia perplessi perché il decreto ministeriale del 5 luglio scorso, invece, all'articolo 19 aveva introdotto una norma interpretativa che lasciava intendere come possibile la cumulabilità dei due benefici sui costi di realizzazione di impianti fotovoltaici.

Le conseguenze non sono di poco conto, visto che applicare la cumulabilità dove ora non previsto comporta la perdita del beneficio della tariffa incentivante, oltre al recupero delle minori imposte dovute per effetto della detassazione non spettante.

(Sintesi redazionale)

■ **Fotovoltaico: la possibilità della detrazione del 50%**

Data la stretta agli incentivi sul fotovoltaico, diviene sempre più appetibile per alcuni professionisti, proprietari di abitazioni, locatari, soci di cooperative, ecc. cercare di ottenere la detrazione del 50% per l'installazione di impianti fotovoltaici, specie se piccoli e ad uso abitativo. La lettera h) dell'articolo 16-*bis* del Tuir afferma che beneficiano della detrazione gli interventi finalizzati al risparmio energetico e gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili; basta che si possa produrre idonea documentazione che attesti l'effettivo conseguimento di risparmi energetici.

Il dubbio se tra questi impianti si possa ricomprendere il fotovoltaico sembra fugato dai pronunciamenti della risoluzione 207/E del 20 maggio 2008 e dalla circolare 57/E del 24 febbraio 1998, entrambe dell'Agenzia delle Entrate, dalle quali si deduce che il fotovoltaico può usufruire del bonus del 36-50%. Piuttosto sarebbe utile sapere quale sia l'idonea documentazione da produrre per dimostrare il conseguimento del risparmio energetico (dal momento che in assenza di tale documentazione il beneficio decade). Si spera che arrivi in tempi brevi un chiarimento al riguardo, ma nel frattempo sembra che un attestato di certificazione energetica che attesti un'effettiva riduzione dei consumi energetici sia già un documento adatto.

(Sintesi redazionale)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ **Dalla Pa pagamenti in 30 giorni**

Per recepire le norme della direttiva europea 2011/7, il disegno di legge di stabilità inserisce le disposizioni principali per determinare il tempo massimo di pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione. Il tema è importantissimo perché i ritardi della Pa sono spesso causa di grave sofferenza per le imprese, schiacciate dalla mancanza di liquidità. Il Ddl stabilisce che i pagamenti debbano avvenire normalmente in 30 giorni, con la possibilità di raddoppiarli a 60 giorni per le Asl e imprese pubbliche e ogni qualvolta ciò sia stato pattuito per iscritto con i creditori. Tali termini valgono anche per i pagamenti tra imprese.

Il tasso di interesse è stato portato a 8 punti percentuali sopra il tasso di riferimento della Bce. Non è consentito alle Pa fissare tassi inferiori; le imprese creditrici avranno il diritto di ottenere un importo fisso minimo di 40 euro come indennizzo dei costi di recupero del credito. Le pubbliche amministrazioni potranno avviare le opere pubbliche solo in presenza della programmazione finanziaria necessaria per rispettare i nuovi tempi di pagamento.

(Sintesi redazionale)

■ **Da riversare il credito d'imposta per la rivalutazione delle aree edificabili**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato ieri, con la risoluzione 94/E/2012, che le imprese che hanno utilizzato il credito di imposta per le rivalutazioni delle aree edificabili (ex legge 266/2005) devono riversare una somma corrispondente qualora intendano ripristinare i valori fiscali rivalutati.

Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 266 aveva previsto la rivalutazione delle aree edificabili con l'obbligo di finire le costruzioni entro il 31 dicembre 2010. Il Dl 216/2011 ha poi prorogato tale scadenza fino al 2015. I soggetti che non avevano rispettato il termine originario (2010) e per questo hanno riportato il valore fiscale a quello prima della rivalutazione e hanno utilizzato il credito di imposta, possono ora non utilizzare il termine fissato al 2015 e avranno comunque salvo il diritto all'utilizzo del credito di imposta in compensazione per il versamento di altri tributi.

Invece, le imprese che sfrutteranno il termine più lungo, fino al 2015, devono ripristinare il credito di imposta relativo all'imposta sostitutiva e quindi dovranno versare le somme eventualmente utilizzate nel 2011 a seguito della scadenza del primo termine (2010).

Per il versamento bisogna indicare nel modello F24 il codice tributo "1812", denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili, articolo 1, comma 473 della legge 23 dicembre 2005, n. 266". Gli interessi del 2,5% saranno applicati dal 1° gennaio 2012.

(Sintesi redazionale)

■ **Un Fondo unico per incentivare la ripresa dell'industria**

Il ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto un decreto attuativo di un Fondo unico per la crescita sostenibile. I principali campi d'azione del fondo sono i programmi di investimento per incrementare la produttività, di sostegno delle aree a rischio di deindustrializzazione, di creazione di start up, di attrazione di investimenti esteri e di sviluppo delle aree tecnologiche, di sostegno alle imprese del Sud che creino occupazione.

Il decreto ministeriale attua quanto disposto dal primo decreto Sviluppo (83/2012), il quale, abrogando 43 disposizioni e norme nazionali, ha riunito tutte le risorse volte agli incentivi in un fondo unico (con circa 600 milioni per il 2012, a cui poi si dovrebbero aggiungere 200 milioni per i prossimi anni) unendoci anche le risorse del Fondo rotativo istituito alla Cassa Depositi e Prestiti di circa 1,2 miliardi (ma utilizzabili solo per finanziamenti agevolati). Con questo fondo unico possono essere concessi sia aiuti che necessitano di notifica alla Ue, sia quelli in regime "de minimis" (contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale). Nell'ambito del fondo si sono individuate tre grandi distinzioni: ricerca e sviluppo, rafforzamento dell'industria, promozione della presenza internazionale e degli investimenti.

(Sintesi redazionale)

■ Sei miliardi per la ricostruzione industriale nell'Emilia del sisma

È stata pubblicata l'ordinanza con cui si mettono a disposizione sei miliardi a favore delle imprese emiliane colpite dal sisma. Le risorse aiuteranno le imprese per la ricostruzione dei fabbricati strumentali e per la ricostituzione del parco macchinari e impianti. La copertura sarà dell'80% dei costi di ripristino e del 50% per la ricostituzione delle scorte funzionali. Le domande per beneficiare degli aiuti dovranno essere inviate dal prossimo 29 ottobre e fino al 15 maggio 2013 (e i cantieri avviati grazie agli incentivi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2015). A fare da referente per gli imprenditori sarà la struttura commissariale della Regione. Si ipotizza che arrivino non meno di 10mila domande (nei cinquanta Comuni emiliani del cratere sono circa 70mila le imprese, con oltre 200mila addetti, di cui 17mila ancora in cassa integrazione).

L'ordinanza specifica che le risorse messe a disposizione serviranno per il ripristino degli immobili e dei beni strumentali di tutti i settori; sono previsti anche contributi pari al 50% dei danni anche per gli edifici non utilizzati al momento del sisma, purché destinati ad attività produttive. Finanziati anche metà dei costi sostenuti dagli imprenditori per la delocalizzazione provvisoria degli impianti per garantire la continuità produttività.

(Sintesi redazionale)

■ Non rispettare gli studi di settore non sempre significa evadere

La sentenza 96/44/12 della Ctr Lombardia ha chiarito che perdite sistematiche non sono sempre sintomo di una gestione antieconomica e, quindi, non bastano a giustificare una rettifica tramite accertamento induttivo. La Ctr, infatti, ha stabilito che gli attuali parametri e studi di settore non possono da soli costituire una presunzione grave di gestione antieconomica da parte del contribuente. "Tale sistema statistico può rappresentare solo presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nascono in esito al contraddittorio" [Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26635/2009]. Questo significa che uno studio di settore non è in grado di fotografare realisticamente la situazione economica di un'azienda e capire se le sue perdite reiterate e il suo non rispettare gli studi di settore siano sintomo di cattiva gestione o di evasione, e quindi per dare il via all'accertamento induttivo, bisogna preliminarmente prendere in analisi la documentazione economica dell'azienda stessa, per verificare il suo reale stato di salute, specie in questi periodi di forte crisi economica.

(Sintesi redazionale)



Antincendio e prevenzione incendi

■ Antincendio: dai Vigili del fuoco un vademecum per l'adeguamento delle strutture alberghiere

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha predisposto un vademecum per la presentazione delle domande di accesso al piano di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture ricettive, ai sensi del D.M. del 16 marzo 2012.

Il documento, che illustra le Linee guida per gli albergatori e i soggetti coinvolti a diverso titolo nei procedimenti di adeguamento e amministrativo, è stato redatto con l'obiettivo di definire in modo sintetico e chiaro l'iter procedurale e i lavori di adeguamento necessari per rendere le strutture alberghiere conformi alla normativa di prevenzione incendi.

Il contenuto è applicabile alle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994; quelle costruite in data successiva, per poter esercire, devono essere già conformi a tutte le disposizioni di prevenzione incendi contenute al titolo II del citato decreto. E' attualmente allo studio un protocollo d'intesa, sotto la supervisione della prefettura, per il coordinamento e il monitoraggio di tutta l'attività di presentazione delle domande.

(Il Sole 24 ORE - www.immobili24.ilsole24ore.com, 09.10.2012)

 **Lavoro, previdenza e professione****■ Adeguati i minimi salariali dei professionisti**

In base a quanto previsto dal contratto nazionale dei professionisti del 29 novembre 2011 è scattato dal 1° ottobre di quest'anno il quinto adeguamento dei minimi retributivi, che va da un minimo di 13,05 euro a un massimo di 21,17 euro. In questo modo lo stipendio minimo di un quadro ammonta a 1.988,63 euro, mentre quello di un quinto livello ammonta a 1.225,93 euro. Sono stati aggiornati anche i minimi retributivi per gli apprendisti e per i dipendenti in apprendistato e in apprendistato professionalizzante.

Tali aumenti, però, non possono essere assorbiti da aumenti di merito e da aumenti derivati da scatti di anzianità. Si tratta comunque di adeguamenti equilibrati: non pesano troppo sui datori di lavoro e al contempo non sono penalizzanti.

(Sintesi redazionale)

■ Le Casse dei professionisti rispondono in modo differenziato alla spending review

Il 30 settembre è scaduto il termine deciso per la realizzazione *spending review*. A quella data alle Casse previdenziali dei professionisti era stato richiesto di versare alla Tesoreria dello Stato i risparmi derivanti dal taglio ai consumi intermedi (per il 2012 almeno il 5% dei risparmi, pari a circa 6 milioni di euro complessivi). Ebbene la maggioranza delle Casse ha deciso di non rispettare la scadenza.

A versare il tributo sono state le Casse degli avvocati, dei ragionieri, dei commercialisti, e l'Empaia, a cui si dovrebbero poi aggiungere anche Inarcassa ed Enasarco. La motivazione del pagamento è stata la volontà di rispettare comunque una legge nazionale, anche se non condivisa (perché nasconde una tassa occulta), ma riservandosi comunque la possibilità di richiedere un rimborso delle somme versate.

Tra le "ribelli" invece, ci sono tutte le Casse aderenti all'Adepp. Queste hanno deciso di non rispettare l'obbligo, pur avendo comunque accantonato in bilancio le somme dovute. La motivazione: la mancanza di chiarezza su cosa vada inteso precisamente per costo intermedio e la volontà di attendere la sentenza del Consiglio di Stato attesa per il 30 ottobre. Nel frattempo la Fondazione Fasc ha interpellato il ministero del Lavoro circa le modalità per poter richiedere il rimborso delle somme eventualmente versate.

(Sintesi redazionale)

■ Un convegno per analizzare (e criticare) la riforma del lavoro

Si è tenuto ieri il convegno "Tuttolavoro" a cui hanno partecipato in massa imprenditori, manager d'azienda, giuslavoristi, consulenti del lavoro. Il tema da discutere è stata la riforma Fornero del lavoro a tre mesi dal suo avvio. Il sentimento generale della platea sulla riforma era di grande perplessità, se non di aperta contestazione. L'appunto più forte è stato che tale manovra non aumenta le assunzioni nel mondo imprenditoriale, nemmeno quelle dei giovani, che invece sarebbero necessarie per disegnare il futuro del Paese: è eccessiva la rigidità in entrata e molto relativa la flessibilità in uscita.

Ma tale critica è stata rigettata dal capo della segreteria tecnica del ministero del Lavoro, Laura Piatti, che ha dichiarato che è ancora troppo presto per discutere gli effetti della riforma e che, comunque, lo scopo di quest'ultima non è tanto aumentare i posti di lavoro, quanto piuttosto rilanciare la competitività del sistema Italia". La Piatti ha poi invitato le parti sociali a valutare i molti strumenti messi in campo per favorire l'occupazione: i centri per l'impiego, l'orientamento, la definizione delle competenze. Il capo della segreteria tecnica ha anche sottolineato che comunque il Governo è attento a valutare l'efficacia della riforma del lavoro, tanto che nello stesso articolo 1 della legge sono indicate precise forme di monitoraggio, che coinvolgono in prima persona anche l'Inps.

(Sintesi redazionale)

 **Chimica e alimentare****■ Meno fitofarmaci per l'agricoltura**

Meno chimica di sintesi, più prodotti e mezzi tecnici rispettosi dell'ambiente. È la «fotografia» scattata dall'Istat con il Rapporto 2011 sulla distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari. Il report evidenzia che l'anno scorso la quantità di prodotti distribuiti e usati in agricoltura è diminuita, nel complesso, dell'1% rispetto al 2010 e del 3,6% nel decennio 2001-11. A conferma che, al di là delle diverse condizioni meteorologiche che si sono verificate nel corso degli anni e dei piani colturali adottati dai produttori, l'agricoltura ha progressivamente risposto alle indicazioni fornite dalle politiche agroambientali comunitarie e nazionali, finalizzate a un minore utilizzo di mezzi tecnici di sintesi per proteggere le coltivazioni da malattie e andamenti climatici avversi.

In particolare, negli ultimi dieci anni è stato registrato un calo dell'8,8% di fungicidi, del 9,7% di prodotti erbicidi e del 19% di insetticidi e acaricidi. Contestualmente, è invece aumentato, addirittura raddoppiando (+101,9%), il ricorso ai cosiddetti «prodotti vari», come molluschi, fumiganti e fitoregolatori. In ogni caso, considerando il livello di tossicità, i quantitativi di prodotti «molto tossici» e «tossici» si sono ridotti del 27,4%, quelli di prodotti «non classificabili» del 19 per cento.

Mentre è aumentato in modo considerevole (+136,5%) l'uso di «prodotti nocivi». Tra il 2001 e il 2011 la quantità di principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari è diminuita complessivamente di 5.656 tonnellate (-7,4%).

Nel dettaglio, sono calate del 36,5% le sostanze attive insetticide, del 17,2% quelle erbicide, dell'11,1% quelle fungicide. Mentre le sostanze attive «varie» sono quasi raddoppiate (+93,8%).

Un forte incremento, nel decennio osservato, hanno riscontrato i prodotti di origine biologica, passati da 11,9 a 385,2 tonnellate. E poi le trappole, strumentazioni contenenti principi attivi usate sia per il monitoraggio, sia per segnalare la riproduzione degli insetti dannosi alle colture, che sono aumentate del 28 per cento. E proprio i prodotti di origine biologica e delle trappole rappresentano il segmento più innovativo della distribuzione di prodotti fitosanitari, anche se le quantità immesse sul mercato al consumo risultano ancora di entità limitata.

Il Rapporto Istat rileva che il 50,9% dei prodotti fitosanitari viene distribuito nelle regioni settentrionali, il 12% in quelle centrali, il 37,1% nel Mezzogiorno. «I costanti investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle aziende del settore, pari a circa il 6% del loro fatturato complessivo – ha commentato Agrofarma, l'associazione delle imprese produttrici aderente a Federchimica – sono esplicito segnale dell'adozione di tecnologie sempre più avanzate e rispettose dell'ambiente, che hanno permesso una costante riduzione delle dosi d'impiego.

Tra il 1990 e il 2010, infatti, è stato registrato un calo del 32% del consumo nazionale di agrofarmaci, passando da 141.200 a 95.830 tonnellate».

Per il presidente di Agrofarma, Andrea Barella, «i dati resi noti dall'Istat arrivano a conferma di una cultura agricola che va sempre più evolvendosi verso l'utilizzo intelligente, da parte degli operatori del settore, di tutti i mezzi tecnici attualmente a disposizione».

(Tratto da articolo di Massimo Agostini, Il Sole 24 ORE – Agrisole, 12.10.2012, n. 39)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****■ SEMPLIFICAZIONI - Meno carta e più sicurezza sul lavoro**

Modelli semplificati per le comunicazioni obbligatorie da parte delle imprese in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, adempimenti ridotti per prestazioni lavorative che non superino i 50 giorni l'anno, la sostituzione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) con un responsabile che sovrintenda sull'attività dei lavoratori di un cantiere. Con un pugno di articoli (i primi 5 o 6 di un testo che ne prevede una quarantina) potrebbe cambiare profondamente il rapporto tra imprese e istituti vigilanti, l'Inail in particolare.

Le facilitazioni introdotte dal disegno di legge che verrà esaminato oggi in Consiglio dei ministri puntano al superamento di una serie di adempimenti formali che attualmente rappresentano un costo-anno per le aziende stimato in 3,7 miliardi, risorse che potranno essere liberate per investimenti finalizzati alla riorganizzazione delle attività nell'ottica di una maggiore sicurezza effettiva. Le misure sono state messe a punto con la stretta collaborazione tra i tecnici del ministero per la Pa e la Semplificazione e quelli del Lavoro e l'adozione di alcuni nuovi «modelli standard» per le comunicazioni obbligatorie è prevista alla luce di un confronto con le Regioni e le parti sociali.

(Tratto dal quotidiano Il Sole 24 ORE, 04.10.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ La crisi colpisce il riciclo: primo calo per i Raee

La crisi mette ko anche il settore del riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Quest'anno il settore registra, per la prima volta dal suo avvio, un calo: -9% dei volumi raccolti. «Nei primi otto mesi del 2012 tutti i cinque raggruppamenti hanno il segno meno con la sola eccezione delle lampadine - spiega Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di coordinamento Raee -. La peggiore performance (-14%) è per lavatrici, lavastoviglie, forni e piani di cottura. Sulle imprese che riciclano pesa poi l'aggravarsi della crisi dei consumi». I dati Gfk, infatti, fotografano un taglio del 6% delle vendite nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2011. Insomma, c'è una limatura dei flussi destinati agli impianti di riciclo, sottoutilizzati rispetto all'effettiva capacità di trattamento autorizzata.

Per contrastare il calo dei Raee, le aziende provano ad ampliare il raggio di raccolta. «Così riusciamo a trattare più o meno gli stessi quantitativi del 2011 - spiega Bibiana Ferrari, a.d. di Relight -. A parità di perimetro il calo è del 20 per cento». Gli operatori, poi, soffrono per la scarsa qualità dei materiali ricevuti. «A volte riceviamo elettrodomestici già svuotati dai soliti ignoti, che puntano ai componenti di maggior valore come, per esempio, al compressore del frigorifero», aggiunge Ferrari. Questo componente, una volta svuotato dal lubrificante, può valere una decina di euro. A ingolosire sono le materie prime ricavabili dai Raee. Si tratta di rame, alluminio, acciaio e ferro, i materiali di maggiore valore e relativamente più facili da recuperare. Materiali che scatenano una caccia ai Raee, che spesso prendono la via dei canali illegali o poco trasparenti. Da Germania e Austria arrivano broker e commercianti che offrono prezzi aggressivi per l'acquisto dei Raee, pagando cifre inavvicinabili - denuncia più di un gestore di impianti -: un aiuto potrebbe venire dalla raccolta "uno contro uno", ma non è decollata.

«Esistono troppi canali paralleli gestiti da persone interessate al valore delle materie prime - segnala Giorgio Arienti, direttore generale del consorzio Ecodom -, ma poi abbandonano nell'ambiente il resto».

Con l'aumento della domanda di Raee e la scarsità di controlli scatta un cortocircuito che porta all'incremento dei casi d'intercettazione dei Raee. «Oltre agli operatori commerciali che li acquistano dai centri di raccolta, esistono soggetti che si appostano nei pressi degli stessi e sollecitano la consegna del rifiuto - conferma Danilo Bonato, direttore generale del Consorzio Remedia -. Altri entrano notte tempo e sottraggono le parti di maggiore valore oppure si rivolgono direttamente ai punti vendita per ritirare i Raee consegnati dai consumatori». Un danno sia per il sistema di raccolta e soprattutto per l'ambiente, perché in questi casi il materiale è trattato con mezzi inadeguati che causano rilasci nell'ambiente di sostanze nocive.

Nei centri autorizzati, invece, ci si attrezza per ottenere il massimo dai rifiuti tecnologici e la nuova frontiera punta ai metalli preziosi. Nel veronese la Stena Technoworld, filiale della multinazionale svedese che nel 2010 ha rilevato gli impianti del Gruppo Merloni, sta realizzando un impianto per la nobilitazione dei Raee.

«Puntiamo alla raffinazione dei materiali e dei componenti elettronici per ottenere oro, argento, platino e palladio - dice Alessandro Danesi, managing director della sede italiana -. Si otterranno granuli con un'alta concentrazione di minerali preziosi e saremo in grado di trattare 50mila tonnellate di componenti elettronici l'anno». Con quattro impianti concentrati tra Lombardia e Veneto Stena sta anche valutando la creazione di un impianto nel Centro Italia, che partirà «solo quando le condizioni miglioreranno».

(Tratto da articolo di Enrico Netti, Il Sole 24 Ore - Quotidiano, 15.10.2012)

■ **Possibile riutilizzare le terre da scavo piuttosto che trattarle come rifiuti**

Da sabato 6 ottobre è in vigore il Dm 10 agosto 2012, n. 161 che disciplina il riutilizzo in campo edile delle rocce e delle terre da scavo che, se trattate in particolari condizioni, possono essere considerate sottoprodotti da riutilizzare e non rifiuti da conferire in discarica. Di conseguenza, dal 6 ottobre si abroga l'articolo 186 del Codice ambientale. Comunque ai cantieri in corso ai sensi dell'articolo 186 entro il 4 aprile 2013 è data la possibilità di presentare un piano di riutilizzo dei materiali da scavo e fruire del regime di favore sancito dal nuovo regolamento.

La portata del regolamento è molto vasta, perché prende in considerazione scavi da sbancamento, fondazioni, perforazioni, trivellazioni, opere infrastrutturali, livellamento di opere in terra, residui di marmi, graniti e pietre, ecc. Esclusi dal trattamento di favore, invece, i rifiuti provenienti dalla demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti. Per poter rientrare nel regime del decreto ministeriale, il materiale di scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera e deve essere riutilizzato per proseguire la stessa o un'altra opera.

Stilare il piano di riutilizzo del materiale di scavo è fondamentale perché è il documento che attesta la sussistenza delle condizioni richieste dal nuovo regolamento per far passare tale materiale di scavo dallo status di rifiuto a quello di sottoprodotto da riutilizzare.

(Sintesi redazionale)



Condominio

■ **La riforma del condominio presto al varo**

Il disegno di legge As 71-B sulla riforma del condominio è stato approvato dalla Camera giovedì scorso e ora è stato già portato in Commissione Giustizia. In pochi giorni tornerà al Senato dove, se le modifiche apportate saranno accolte, riceverà il via libera definitivo.

Tra le modifiche più importanti ci sono quelle che riguardano la figura dell'amministratore, che dovrà essere esperto e, su richiesta dei condomini, dimostrare la propria "regolarità" giuridica e la frequenza di corsi di formazione. Modifiche importanti anche riguardo la possibilità di modificare la destinazione d'uso dei locali condominiali; il numero minimo per costituire un condominio; la nomina e la riconferma dell'amministratore; la redazione del bilancio condominiale con registro di contabilità; la persecuzione dei morosi; la possibilità di modificare a maggioranza le tabelle millesimali, ecc.

Sostanzialmente soddisfatte della riforma le principali associazioni di categoria, che riconoscono alla legge un grande equilibrio e il rispetto dei diritti proprietari, anche se non mancano voci di scontento che avrebbero voluto una maggiore valorizzazione della figura professionale dell'amministratore.

(Sintesi redazionale)

Rassegna normativa

(G.U. 15 ottobre 2012, n. 241)

Ambiente, suolo e territorio

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12A10321)
(GU n. 231 del 03-10-2012)



Contenuto: *il decreto ridefinisce le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici, cogliendo altresì occasione per riscrivere anche le funzioni ministeriali in materia. Sotto tale secondo profilo, risulta precisato come il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continui ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ex successivo art. 3, ed in particolare: "a) adotta(ndo) gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento; b) adottando gli indirizzi e fissando gli standard di qualità della risorsa; definendo ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/06 i criteri e indirizzi per favorire il risparmio.*

Segue una disamina delle "finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico, con analisi dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue, l'inserimento di criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga») etc.

(Avv. Marco Fabrizio)

LEGGE 4 ottobre 2012, n. 171

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. (12G0194)
(GU n. 234 del 06-10-2012)



Art. 1

1. E' convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Archiviazione del progetto di terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle relative opere marine da realizzarsi nel golfo di Taranto. (12A10527)
(GU n. 234 del 06-10-2012)



Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000455 del 6 settembre 2012 e' stato archiviato il progetto di terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle relative opere marine da realizzarsi nel golfo di Taranto, presentato dalla societa' Gas Natural Internacional SDG, S.A. con sede in Avda. De America n.38, 28028 Madrid, Spagna.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale e' disponibile sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: «<http://www.va.minambiente.it>»; detta determinazione direttoriale puo' essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

**Energia****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 giugno 2012**

Proroga dei termini di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. (12A10297)
(GU n. 231 del 03-10-2012)



Contenuto: *in considerazione del "...perdurante ...quadro di criticità industriale eccezionale per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle Convenzioni CIP 6 in essere..." (ultimo Considerato) il decreto sposta al 31 marzo 2013 il termine finale per la presentazione delle istanze di risoluzione anticipata ex art. 2, c. 4, D.M. 23 giugno 2011, recante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia." Nel contempo risulta, altresì, differita al 1 luglio di ogni anno la data di efficacia di estinzione della risoluzione quale potrà essere indicata dall'operatore nella propria comunicazione (nuovo art. 2, c. 1, lett. ii, D.M. citato).*
(Avv. Marco Fabrizio)

**Edilizia e urbanistica****COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 11 luglio 2012**

Piano nazionale di edilizia abitativa. Accordi di programma fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli - Venezia Giulia, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano (D.P.C.M. 16 luglio 2009).(Deliberazione n. 77/2012). (12A10558)
(GU n. 232 del 04-10-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 11 luglio 2012**

Sistema conti pubblici territoriali. Attribuzione della seconda e della terza tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Deliberazione n. 80/2012). (12A10557)
(GU n. 232 del 04-10-2012)

 **Appalti****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 9 agosto 2012**

Modifiche al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica. (12A10865)
(GU n. 241 del 15-10-2012)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 9 agosto 2012**

Attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie delle agevolazioni dei FIT». (12A10866)
(GU n. 241 del 15-10-2012)

**Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 16 maggio 2012**

Disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varietà vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali. (12A10341)
(GU n. 230 del 02-10-2012)

**Art. 1 Domanda di privativa per nuova varietà vegetale**

1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varietà vegetale, di cui all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, d'ora innanzi denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalità descritte agli articoli 1, 2 e 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale».

2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere a), b), c) e d) devono essere depositati in duplice copia.

3. Ove la varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato, così come definito dall'art. 2, comma 2 della direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003, e successive modifiche, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

4. Ove la varietà è destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE 1829/2003, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 31 luglio 2012**

Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici. (12A10575)
(GU n. 238 del 11-10-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 26 luglio 2012**

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2012/8/UE della Commissione del 2 marzo 2012. (12A10772)
(GU n. 239 del 12-10-2012)

**Art. 1**

1. A decorrere dal 1° ottobre 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari al 2,05%.

**Lavoro e professione****DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2012**

Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma. (12A10720)
(GU n. 237 del 10-10-2012)

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 2 ottobre 2012**

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. (12A10869)
(GU n. 239 del 12-10-2012)

BANCA D'ITALIA**COMUNICATO**

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Guide pratiche sul conto corrente e sul mutuo (12A10751) (Suppl. Ordinario n. 191)
(GU n. 239 del 12-10-2012)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ TAR TOSCANA, Sez. 1[^] – 27 settembre 2012, n. 1559

APPALTI – Commissione di gara – Presidente – Ricorso a professionalità esterne – Illegittimità – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006.

L'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, non consente il ricorso a professionalità esterne alla stazione appaltante nella scelta del presidente della commissione. Il comma 3 prevede infatti che la funzione di presidente sia affidata a un dirigente o ad un funzionario incaricato di funzioni apicali della stazione appaltante. Ciò è confermato dal successivo comma 8 del medesimo art. 84 che, solo con riferimento ai commissari diversi dal presidente, prevede che gli stessi possano o appartenere alla stazione appaltante o essere scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o essere scelti con criteri di rotazione, e nel rispetto delle previsioni poste dallo stesso comma, tra gli appartenenti a determinate categorie professionali. Anche l'art. 120 del Regolamento (DPR n. 207 del 2010), d'altra parte, riferisce solo alla nomina dei membri diversi dal presidente la possibilità di attingere a professionalità esterne.

APPALTI – Commissione di gara – Membri – Nomina di professori universitari di ruolo – Iter procedimentale – Art. 84, c. 8 d.lgs. n. 163/2006 – Mancata osservanza – Illegittimità della nomina.

L'art. 84, c. 8 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che sia possibile nominare quali membri delle commissioni di gara anche professori universitari di ruolo, scegliendoli "nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza". Si tratta di previsione assai netta nella prefigurazione del procedimento di nomina di docenti universitari quali membri delle commissioni di gara: tale nomina può avvenire solo previa richiesta alle università, che devono fornire rose di docenti, tra i quali le stazioni appaltanti devono scegliere quelli ritenuti più idonei (attraverso un esame del relativo curriculum vitae). Non può sfuggire l'importanza di tali previsioni che sono volte a garantire la trasparenza e imparzialità delle scelte e invero quindi i valori costituzionali di cui all'art.97 Cost. La nomina di un componente esterno, effettuata senza osservare il percorso procedimentale configurato dalla norma, deve pertanto considerarsi illegittima.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1[^] – 27 settembre 2012, n. 1700

APPALTI – Offerta anomala - Verifica di congruità – Natura globale e sintetica – Singole voci di scostamento – irrilevanza.

Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta sospetta di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, con irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento; esso non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto, rilevando che l'offerta nel suo complesso appaia "seria" (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 23 luglio 2012, n. 4206; id. sez. V 22 febbraio 2011, n. 1090; sez. VI 24 agosto 2011, n. 4801; T.A.R. Puglia - Bari sez. I, 8 marzo 2012, n. 506).

APPALTI – Offerta anomala – Verifica – Onere di puntuale motivazione – Solo in caso di giudizio negativo sulle giustificazioni.

In tema di anomalia delle offerte, sussiste un puntuale ed analitico onere di motivazione solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo sulle giustificazioni, mentre non sussiste nel caso di esito positivo della relativa verifica, essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente, sempre che esse non siano manifestamente illogiche (T.A.R. Sicilia - Catania sez. III 30 maggio 2012, n. 1416; Consiglio di Stato sez. V 18 aprile 2012, n. 1513; id. sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; id. 13 febbraio 2010, n. 741; id. sez. V, 18 aprile 2012, n. 1513; T.A.R. Puglia - Bari sez. I, 8 marzo 2012, n. 506).

APPALTI – Costi relativi alla sicurezza – Valutazione delle interferenze – Oneri per la sicurezza da rischio specifico.

Ai sensi degli artt. 86, c. 3-bis, 84 c. 4 del d.lgs. n. 163/2006, negli atti di gara, devono essere specificamente indicati, separatamente dall'importo dell'appalto posto a base d'asta, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è precluso qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del D. Lgs. n. 163/2006), trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati. Gli atti di gara devono poi prevedere che, nell'offerta economica, siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all'offerta economica delle imprese partecipanti alla gara. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5 , Sentenza 12 settembre 2012, n. 4840**APPALTO DI SERVIZI - Contratti della P.A. - Procedura aperta - Per l'affidamento della gestione di un impianto di pretrattamento - Servizio pubblico locale - Nozione - Attività che attribuiscono un'utilità immediatamente percepibile ai singoli - Costi sopportati direttamente dall'utenza mediante pagamento di apposita tariffa.**

Rientrano nella nozione di servizio pubblico locale tutte quelle attività che attribuiscono un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

**Edilizia e urbanistica****■ TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 11 settembre 2012, n. 1860****DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione d'uso – Regime urbanistico previsto per la realizzazione ex novo di un manufatto dello stesso tipo – Realizzazione abusiva del mutamento – Sanzione – Abuso realizzato in sede di prima edificazione.**

Il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato deve essere assoggettato - a meno di non volere stravolgere la coerenza e funzionalità dell'intero sistema - al medesimo regime urbanistico, autorizzatorio o concessorio, previsto per la realizzazione ex novo di un manufatto dello stesso tipo; la realizzazione abusiva del mutamento innovativo deve essere sanzionata esattamente allo stesso modo in cui sarebbe stato sanzionato il medesimo abuso ove realizzato in sede di prima edificazione. Diversamente opinando, le prescrizioni dei piani regolatori in ordine alle destinazioni di zona delle aree e/o alle destinazioni d'uso degli edifici, sarebbero agevolmente derogabili mediante il pagamento di sanzioni pecuniarie che finirebbero per diventare una sorta di "pretium doloris" per l'"acquisto" della facoltà derogatoria. Il che determinerebbe una ingiustificata (ed incostituzionale) disparità di trattamento in favore dei soggetti più facoltosi; e finirebbe per cagionare l'inefficacia di qualsiasi serio tentativo di programmazione urbanistica e, in ultima analisi, l'inutilità degli strumenti urbanistici.

DIRITTO URBANISTICO – Regime sanzionatorio prescritto per gli abusi edilizi – Modifica a mezzo del regolamento edilizio – Possibilità – Esclusione.

Nessun regolamento edilizio può modificare il regime sanzionatorio prescritto, per gli abusi edilizi, dalle leggi (statali o regionali, secondo i casi); atti, questi ultimi, che nella gerarchia delle fonti occupano una posizione sovraordinata.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] - 28 settembre 2012, n. 5128**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio del titolo abilitativo edilizio – Verifica del rispetto delle disposizioni privatistiche – Limiti – Disponibilità giuridica del bene oggetto dell'intervento edificatorio – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001.**

In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l'obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell'istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, di modo che il controllo da parte dell'ente locale si traduca in una semplice presa d'atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un'accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici (v., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654). Segnatamente, deve affermarsi l'obbligo del comune di verificare se, a base dell'istanza edificatoria, sia riconoscibile l'effettiva disponibilità giuridica del bene oggetto dell'intervento edificatorio, limitando invero l'art. 70 l. prov. Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, la legittimazione attiva all'ottenimento della concessione edilizia a chi sia munito di titolo giuridico sostanziale per richiederlo (la citata disposizione normativa, emanata dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, corrisponde sostanzialmente alla previsione contenuta nell'art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 20 settembre 2012 (Ud. 18/07/2012) Ordinanza n. 36040**BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Realizzazione di lavori edilizi - Assenza di autorizzazione - Configurabilità dell'illecito - Applicazione principio di offensività - Reato di pericolo - Art. 181 d.Lgs. n. 42/2004 - Artt. 13 e 20 legge n. 394/1991.**

Il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Reato di pericolo è anche la contravvenzione di cui agli artt. 13 e 20 della legge n. 394/1991 ed il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di restauro e risanamento conservativo – Natura e finalità.

L'art. 3, 1° comma lett. c), del T.U. n. 380/2001 identifica gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili". La finalità è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali".

DIRITTO URBANISTICO - Natura "precaria" di un manufatto - Esenzione dal permesso di costruire – Presupposti.

La natura "precaria" di un manufatto, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, né dalla natura dei materiali utilizzati ovvero dalla più o meno facile rimovibilità della stessa, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza urbanistica - Elementi - Relazione "di servizio" con la costruzione preesistente - Necessità - Artt. 44, lett. c), 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001.

La nozione di pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1[^] - 9 ottobre 2012, n. 1804**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Mutamento di destinazione d'uso di carattere strutturale – Permesso di costruire – Necessità – Mancanza – Opere interne necessarie alla nuova destinazione – Carattere abusivo – Ordine di demolizione – Legittimità.**

Qualora si versi nell'ambito di un mutamento di destinazione d'uso di carattere strutturale, cioè connesso e conseguente all'esecuzione di opere, il permesso di costruire è necessario (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. III, 7 febbraio 2011, n. 735). Pertanto, in mancanza, devono considerarsi abusive non solo le opere di costruzione vere e proprie, ma anche i lavori interni che, per quanto modesti, si rendono indispensabili per rendere possibile la nuova destinazione. Ne consegue che, nel caso in cui locali sottotetto siano stati destinati a locali di civile abitazione, è legittimo l'ordine di demolizione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2[^] - 4 ottobre 2012, n. 1794**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusi – Esercizio del potere di autotutela a seguito di esposto di un privato – Autore dell'esposto – Qualifica di contro interessato – Inconfigurabilità.**

L'autore di un esposto, anche se proprietario confinante del destinatario di un provvedimento di annullamento d'ufficio del titolo ad aedificandum, non assume la veste giuridica di controinteressato perché il potere di autotutela è esercitato per il conseguimento dell'interesse pubblico al quale è estraneo il privato che, se vanta un interesse di mero fatto, ricorrendone i

presupposti, può svolgere l'intervento ad opponendum a norma dell'art. 22 comma 2 della legge n. 1034/1971 (ora art. 28 comma 2 del c.p.a.). (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 15/11/2004 n. 7417; TAR Valle d'Aosta 13/2/2008 n. 10; id. Puglia – BA – Sez. I – 21/2/2006 n. 558; id. Lombardia – BS – 20/11/2002 n. 1881)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1[^] - 4 ottobre 2012, n. 1744**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mutamento di destinazione d'uso – Aumento del carico urbanistico – Ristrutturazione edilizia – Esimente di cui all'art. 149, c. 1^o, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 – Applicabilità – Esclusione.

Il mutamento di destinazione d'uso di una porzione dell'immobile, portando ad un organismo in parte diverso dal precedente e contribuendo ad aumentare il carico urbanistico, deve ritenersi rientrante nell'ambito della categoria della "ristrutturazione edilizia", come si evince, del resto, dall'esplicito riferimento a tale tipologia di intervento presente nell'art. 10 comma 1^o lettera c) d.p.r. n. 380/01 (in termini, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20 settembre 2011, n. 7432, T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1822), come tale sussumibile nella tipologia 3 di cui all'allegato 1 della l. n. 326/2003, che preclude la possibilità di sanatoria per il caso di sussistenza del vincolo di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Coerentemente, anche le attività che "non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici", non possono rientrare nella esimente di cui all'art. 149, 1^o comma lett. a) d. lgs. n. 42/2004 (di cui – avuto riguardo alla natura eccezionale della relativa disposizione, in quanto prefigurativa di una specifica deroga al regime autorizzatorio ordinario – non pare lecito fornire arbitrarie interpretazioni estensive: arg. ex art. 14 prel.), per difetto del (concorrente e necessario) requisito tipologico (id est, per la non sussumibilità nella categoria di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1[^] - 4 ottobre 2012, n. 1743**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Trasformazione di un balcone in veranda – Intervento di manutenzione straordinaria e di restauro – Permesso di costruire.

La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire, determinando l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio (ex permultis, da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. II, 7 maggio 2012, n. 2079, che ne ha tratto il corollario – che vale richiamare anche al fine di indurne, sin d'ora e in apicibus, l'infondatezza dei motivi di doglianza di cui in narrativa, sub c) – dell'assoggettamento a sanzione di tipo demolitorio e non meramente pecuniario, giusta la previsione di cui all'art. 33 d.p.r. n. 380/2011 cit.; cfr., negli stessi sensi, T.A.R. Napoli, sez. IV, 16 dicembre 2011, n. 5912; Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 419, nonché, de jure poenali, Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2011, n. 28927).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Energia■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1[^] - 3 ottobre 2012, n. 1631****DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici - Interventi di rifacimento – Modifica della dimensione, della volumetria e dell'area - Assoggettamento a DIA – Punto 11.5 del DM 10 settembre 2010 – Esclusione – Fattispecie.**

Gli interventi per effetto dei quali un impianto fotovoltaico assume una fisionomia diversa (nella specie, variazione della dimensione fisica dei singoli pannelli e della composizione delle stringhe, variazione della sagoma d'ingombro, realizzazione di due altri locali, differente dimensionamento del locale inverter e della disposizione della recinzione e realizzazione lungo il perimetro di un impianto di videosorveglianza posizionato su basamenti prefabbricati in cemento armato), non possono annoverarsi tra le opere di rifacimento di minore rilievo (non incidenti sulle dimensioni fisiche, sulla volumetria e sull'area) per le quali è ammessa, ex punto 11.5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 la sottoposizione a DIA. Ai sensi di paragrafi 11 e 12 delle Linee guida, i medesimi vanno piuttosto assoggettati all'autorizzazione unica regionale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE COSTITUZIONALE – 11 ottobre 2012, n. 224****DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Norma fondamentale di principio nella materia energia – Espressione di equilibrio tre le competenze statali e regionali.**

L'art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 costituisce norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche le Regioni a statuto speciale; nel contempo, la stessa disposizione è espressione di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici. (cfr. sentenze n. 275 del 2011 e n. 168 del 2010).

DIRITTO DELL'ENERGIA – Regioni – Indicazione delle aree non destinabili all'installazione di impianti eolici – Criterio ispiratore – Principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili – Art. 18 della l.r. Sardegna n. 2/2207, come sostituito dall'art. 6, c. 8 l.r. n. 3/2009 – Rovesciamento del principio di cui all'art. 12, c. 10 del d.lgs. n. 387/2003 – Illegittimità costituzionale.

La ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Ove la scelta debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, nell'ambito delle quali si possono ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita. Non appartiene invece alla competenza legislativa della Regione Sardegna il rovesciamento del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Con tale inversione del criterio di scelta (generale dichiarazione di inidoneità di tutto il territorio regionale all'installazione di impianti eolici, tranne le aree tassativamente indicate), la Regione Sardegna ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante incisione di un principio fondamentale in materia di "energia", afferente alla localizzazione degli impianti, la cui formulazione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato.

Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

■ TAR SICILIA, Catania, Sez. 1[^] - 11 settembre 2012, n. 2117

INQUINAMENTO DEL SUOLO - Inquinamento di particolari dimensioni e gravità - Restituzione dei suoli agli usi legittimi - Preventiva adozione delle misure di bonifica - Legittimità - Presupposti.

In presenza di un inquinamento di particolari dimensioni e gravità, l'autorità può subordinare l'esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti dall'autorità stessa, e ciò perfino quando detti terreni non siano interessati dalle misure di bonifica; tuttavia una tale misura può essere adottata solo se giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale nel luogo dove tali misure sono poste in esecuzione, o, in applicazione del principio di precauzione, allo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto delle misure di riparazione. (cfr. Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-379/08 e C- 380/08) .

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. - 12 ottobre 2012, n. 5268

INQUINAMENTO DEL SUOLO - Sito inquinato di interesse nazionale - Svolgimento delle attività di messa in sicurezza e bonifica - Qualifica di servizio pubblico - Fondamento.

Lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale, disciplinate dall'art. 252 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce attività obbligatoria ex lege, disciplinata da fonti di rango primario, che è svolta (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari, mira al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti) e, infine, consiste in attività produttiva e di rilievo economico, con conseguente indubbia qualificabilità come servizio pubblico (v., C.G.A. per la Regione Siciliana, 6 ottobre 2010, n. 1266). Infatti, per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di un'accezione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili) (cfr. Consiglio di Stato, 5 aprile 2012, n. 2021). La circostanza, che per le attività in esame non sia prevista l'erogazione di un corrispettivo da parte dei beneficiari, non è idonea a inficiare i riferiti connotati dell'attività quale attività di servizio pubblico, in quanto, per un verso, la previsione di un corrispettivo (così come di un profitto del gestore del servizio) non è essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio

pubblico e, per altro verso, da un punto di vista strettamente economico, l'utilità dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è rappresentata dal vantaggio che i medesimi (o i loro danti causa) abbiano conseguito precedentemente attraverso l'esternalizzazione dei costi (le diseconomie da inquinamento trasferite all'esterno dell'impresa e accollate al pubblico) relativi a oneri del processo produttivo (ossia quelli connessi al corretto smaltimento degli agenti inquinanti) che - come rimanda il principio generale "chi inquina paga" - sarebbero dovuti restare ab origine a carico delle stesse imprese inquinatrici: sicché alcuni di detti costi attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza vengono nuovamente internalizzati (peraltro, verosimilmente in misura inferiore al vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate, non essendo integralmente risarciti i danni, individuali e collettivi, alla salute medio tempore verificatisi).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 31 luglio 2012, n. 13731, Pres. Bucciante**

RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ MEDICO CARDIOLOGICA - Classificazione - Speciali - Pericolosi A rischio infettivo - Smaltimento - Precauzioni necessarie

Perché si possa configurare la violazione degli articoli 7 e 52, D.Lgs. n. 22/1997, è necessario fornire la prova del fatto che lo smaltimento dei rifiuti di cui si tratta richieda particolari precauzioni.

 **Nota**

La vicenda in esame prende il via da un iniziativa posta in essere da una società che, condannata al pagamento di una sanzione per la violazione dell'art.11 ("Catasto dei rifiuti"), D.Lgs. n. 22/1997, aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza della provincia, area tutela ambientale.

Il Tribunale aveva accolto l'opposizione sostenendo che i rifiuti provenienti dall'attività medico cardiologica svolta dall'opponente venivano inquadrati dall'art. 7 ("Classificazione") D.Lgs. n. 22/1997, in quelli speciali e non pericolosi, per cui la predetta non era soggetta all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 52 di questo provvedimento ("Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari").

Il regolamento comunitario n. 2557/2001, aveva apportato in materia diverse modifiche alla normativa D.Lgs. n. 22/1997, D.M. n. 141/1998, D.M. n. 145/1998, D.M. n. 148/1998 e D.M. n. 219/2000.

Di conseguenza, la direttiva ministeriale 9 aprile 2002, aveva ritenuto opportuno precisare che l'elenco europeo dei rifiuti sostituiva quello nazionale e che, secondo il primo elenco, i rifiuti da attività sanitaria si distinguono in "non pericolosi", in "pericolosi non a rischio infettivo" e in "pericolosi a rischio infettivo"; dunque i rifiuti derivanti dall'attività di diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini, la cui raccolta o smaltimento richiede particolari precauzioni, sono da ritenere pericolosi; tuttavia, nel caso in esame, mancava la prova che lo smaltimento dei rifiuti richiedesse particolari precauzioni.

Contro la suddetta decisione del Tribunale ha proposto ricorso l'amministrazione provinciale.

I motivi adottati dalla ricorrente sono stati incentrati sull'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 360, c.p.c. nn. 3 e 5 e sul travisamento dei fatti, da cui si è dedotto che la tardiva comunicazione della denuncia avrebbe configurato l'illecito contestato, posto che l'obbligo della denuncia sussiste per tutti i rifiuti la cui natura richieda particolari precauzioni nella raccolta e nello smaltimento al fine di prevenire infezioni, cosa comprovata dal fatto che la comunicazione era stata effettuata sia pure in ritardo.

Nel ricorso, inoltre, è stata censurata la sentenza laddove aveva tratto la conseguenza della non pericolosità dei rifiuti derivanti da attività sanitaria dalla inclusione dei medesimi in quelli speciali, quando, ai sensi di quanto previsto dal cit. art. 7, comma 4 sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'Allegato D sulla base degli Allegati G), H) e I) e identificati con il codice laddove si fa riferimento ad altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni. La natura pericolosa dei rifiuti era stata espressamente dichiarata dall'opponente nella comunicazione ambientale tardivamente presentata. Tutto ciò, senza trascurare il motivo addotto dalla ricorrente che censura il richiamo al regolamento comunitario che, essendo stato emanato nel 2001, non poteva trovare applicazione alla fattispecie in esame. La circostanza che lo smaltimento dei rifiuti non richiedesse particolari precauzioni era onere probatorio posto a carico dell'opponente.

I suddetti motivi sono stati dichiarati infondati dalla Corte di Cassazione che, in primis, ha sottolineato il fatto che l'art. 7, D.Lgs. n. 22/ 1997 ("classificazione"), nel formulare la nozione dei rifiuti urbani (al comma 2) e speciali (al comma 3), opera la distinzione in base all'origine ovvero a stregua dei luoghi e dell'attività dai quali provengono o sono prodotti; per quanto riguarda, invece, la natura, il comma 4 distingue tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, individuando i primi fra quelli non domestici precisati nell'elenco di cui nell'Allegato D sulla base degli Allegati G),H) e I). Alla stregua dell'Allegato D), nell'ambito della sezione relativa ai rifiuti derivanti da ricerca medica e veterinaria sono indicati "altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni".

La sentenza impugnata, quindi, se, come affermato dalla ricorrente, ha erroneamente ritenuto che non fossero da considerarsi rifiuti pericolosi quelli derivanti da attività sanitaria soltanto perché inclusi nella categoria dei rifiuti speciali - essendo questo riferimento, per quel che si è detto sulla nozione di rifiuto speciale che non concerne la natura del rifiuto, del tutto fuori luogo - è pur vero che, seppure facendo riferimento al regolamento comunitario 2001 che certamente non era applicabile alla specie ratione temporis, ha accertato che mancava la prova che lo smaltimento dei rifiuti richiedesse particolari precauzioni.

Si è trattato di un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione che nella specie è insussistente, relativo a una circostanza decisiva sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti voluti dall'art. 7, D.Lgs. n. 22/1997 in relazione a quanto previsto dall'Allegato D).

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18)

■ CASSAZIONE CIVILE, Sez. tributaria, 27 luglio 2012, n. 13465, Pres. Merone

RIFIUTI SOLIDI - Terre e rocce da scavo - Deposito in discarica - Tributo speciale - Ecotassa - Qualificazione dei materiali - Legge nazionale e legge comunitaria

L'applicabilità alle terre e rocce da scavo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cosiddette "ecotasse"), istituito dall'art. 3, commi 24 e seguenti, legge 28 dicembre 1995, n. 549, dipende dalla qualifica di questi materiali quali rifiuti, intendendosi con ciò - certamente - che il rinvio ai fini della qualificazione è fatto alla disciplina definitoria dettata nella specifica materia (quella ambientale), ma con la precisazione che il legislatore nazionale resta comunque libero, ai fini tributari (in ragione dei motivi di politica fiscale che lo determinano), di assegnare o meno a questi materiali la qualifica di rifiuto, ovvero di determinare le condizioni alle quali agli stessi materiali spetta la predetta qualifica, non sussistendo alcun limite comunitario che gli imponga di conformarsi a una nozione data.

Nota

Il caso in esame ha fornito alla Suprema Corte l'occasione per riconsiderare la complessità del quadro normativo in ordine al concetto di "rifiuto", alla possibilità di considerare tali le "terre e rocce da scavo", alla ripartizione dell'onere della prova in ordine alla composizione e all'utilizzo dei materiali depositati in discarica ai fini della soggezione a tassazione.

La vicenda nasce dal ricorso proposto dalla Regione Toscana per la cassazione di una sentenza emessa dalla CTR Toscana che aveva accolto l'appello del Consorzio verso cui era stata espressa la pretesa di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Il Consorzio, impegnato nella realizzazione di una tratta della linea ferroviaria "alta velocità", aveva depositato in discarica delle terre e delle rocce risultanti dai lavori di escavazione; la Regione aveva reclamato il tributo speciale ex lege n. 549/1995, sul presupposto che si dovessero considerare "discariche" i siti in cui il predetto materiale era stato ammassato e che si dovessero considerare "rifiuti" i materiali provenienti dalle escavazioni delle gallerie, in ragione della disciplina risultante dall'articolo 6, comma 1, lettera d) e dall'art. 8, comma 1, lettera f)bis, D.Lgs. n. 22/1997.

Il giudice della CTR, da cui è derivata la sentenza impugnata, aveva concluso che alla vicenda in causa bisognava applicare la disciplina originariamente fissata dalla legge n. 443/2001, cosiddetta legge "obiettivo" ("Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive") e non come risultante a seguito della interpretazione autentica fattane dalla legge n. 306/2003, ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003"), con conseguente impossibilità di qualificare gli inerti come rifiuti e conseguente loro esenzione dall'imposta speciale.

Era, infatti, risultato che i materiali in questione erano stati utilizzati per la "ricollocazione autorizzata" nei siti predisposti e con conseguente risistemazione del territorio e ripristino dell'assetto ambientale, in conformità alla espressa previsione dell'articolo 10 ("Disposizione in campo ambientale"), legge n. 93/2001.

A giudizio della Regione ricorrente, al contrario, il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto dell'efficacia retroattiva della norma della legge n. 306/2003, e avrebbe dovuto verificare l'espletamento, da parte del consorzio, degli adempimenti necessari a tradurre in manifestazioni di volontà concreta l'asserita intenzione di riutilizzo dei materiali escavati; in difetto di ciò terre e rocce di scavo avrebbero dovuto essere qualificati rifiuti e appositamente tassati.

La Corte di Cassazione, non condividendo il motivo di impugnazione espresso dalla ricorrente, non ha trascurato di mettere in evidenza la complessità del quadro normativo relativo al concetto di "rifiuto", ripercorrendo le fasi evolutive della disciplina da applicare al caso in questione.

La norma istitutiva della cosiddetta "ecotassa" per il deposito in discarica di rifiuti solidi, cioè il tributo preteso nel caso di specie dalla Regione Toscana, fa riferimento per la disciplina di detti "rifiuti" all'art. 2, D.P.R. n. 915/1982, il cui comma 2, n. 3, classificava tra i rifiuti speciali "i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi", disposizione abrogata, con l'intero provvedimento, prima, dall'art. 56, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 22/1997, e, poi, anche dall'art. 264, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il decreto "Ronchi" - con il quale veniva data attuazione alle direttive comunitarie nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - aveva escluso dalla categoria dei rifiuti "i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo"; successivamente, il comma 2 era stato interamente abrogato dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. n. 389/1997, emanato per rispondere alla nota della Commissione europea del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale erano state formulate alcune osservazioni sul decreto "Ronchi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del Trattato UE.

Questo passaggio aveva portato a una ulteriore situazione di incertezza circa la valutazione dei materiali in questione, ovvero se dovessero essere considerati rifiuti solo pericolosi o anche se non pericolosi; situazione che doveva essere risolta con l'emanazione della legge n. 93/2001 con il cui art. 10, comma 1, veniva inserita nell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, la lettera f-bis), secondo la quale erano da escludersi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, "le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti".

Questa modifica era chiaramente intesa a "restringere", in qualche misura, l'area di esclusione delle "terre e rocce da scavo" dalla disciplina dei rifiuti (ricependo così, in qualche modo, l'indirizzo europeo sul "divieto" di una interpretazione restrittiva della nozione di "rifiuto").

A questa disposizione è seguita l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, la legge n. 443/2001 (cosiddetta "legge Lunardi" o "legge obiettivo") che all'articolo 1, commi 17, 18 e 19, ha stabilito come debbano intendersi le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 1, lettera f-bis).

Il legislatore ha chiarito meglio le condizioni in base alle quali le "terre e le rocce da scavo" non costituiscono un rifiuto (come, invece, di norma succede); ciò accade quando questi materiali, pur contaminati, ma senza eccedere i limiti di accettabilità di concentrazione delle sostanze inquinanti (riferiti all'intera massa), siano destinate all'effettivo riutilizzo "per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati "; in questo concetto è ricompresa anche "la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito", ove quest'ultima sia, a qualsiasi titolo, autorizzata dall'autorità amministrativa competente.

Ulteriore modifica è stata introdotta con l'art. 23, legge n. 306/2003 (legge Comunitaria), che ha presentato consistenti novità quali: l'assenza di trasformazioni preliminari per l'utilizzo dei materiali; l'utilizzazione dei medesimi secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA; il controllo sull'effettiva destinazione dei materiali, con obbligo per l'utilizzatore di documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

Alla luce del quadro normativo delineato, la disciplina applicabile al caso in esame (anche in seguito alla moratoria stabilita dal legislatore italiano all'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica della legge n. 306/2003, che non può avere alcun effetto relativamente ai fatti intervenuti prima del 1° gennaio 2005) è quella derivante dall'art. 8, comma 1, lettera f-bis), D.Lgs. n. 22/1997, così come interpretato autenticamente dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, "legge obiettivo". Altra norma applicabile al caso di specie, tenendo presente il fulcro della vicenda, è l'art. 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui "al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, articolo 2".

Quanto sopra ha portato la Suprema Corte ad affermare che, comunque, gli obblighi imposti agli Stati membri dalla disciplina comunitaria (direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE) non devono costituire un limite ai fini della determinazione del presupposto di imposta del tributo speciale per il deposito in discarica ex lege n. 549/1995, affinché il legislatore italiano identifichi una nozione di "rifiuto" quale quella contenuta nella versione (per ragioni cronologiche), in questo contesto applicabile, dell'art. 8, comma 1, lettera f-bis), D.Lgs. n. 22/1997, e neppure possono costituire un riferimento obbligatorio ai fini dell'interpretazione della disciplina tributaria esaminata in questo contesto, che risponde a principi e presupposti autonomi.

A maggior ragione, nella materia tributaria, permeata da regole proprie in ordine al riparto degli oneri probatori circa gli elementi costitutivi del presupposto di imposta, vi è piena discrezionalità in capo al legislatore nazionale in ordine alla disciplina degli incumbenti necessari ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'obbligazione tributaria che si genera con il deposito in discarica di materiale astrattamente idoneo alla qualifica di "rifiuto".

Absolutamente infondato è stato giudicato, dalla Corte, anche il secondo motivo di impugnazione secondo cui ci sarebbe stata la violazione e falsa applicazione gli artt. 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 22/1997, come interpretati dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in relazione all'art. 28, D.Lgs. n. 22/1997, e all'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 36/2003, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

La ricorrente ha sostenuto che il giudice di merito non avrebbe considerato che il primo elemento da prendere in esame è il comportamento del detentore del materiale, ovvero se questo si disfi o abbia intenzione di disfarsi del materiale stesso.

Sicuramente, trattandosi di prova relativa a una causa di esenzione o di esclusione da un determinato tributo, compete senz'altro alla parte contribuente fornire la prova dell'effettivo riutilizzo dei materiali, che può generare, a determinate condizioni, l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti.

Ma è anche vero che nella pronuncia di appello si è dato atto del fatto che il contribuente aveva provato il riutilizzo per "ricollocazione autorizzata" e conseguente rimodellamento del territorio, opere che costituiscono parte integrante di un più vasto progetto di opera pubblica, oggetto di una complessiva approvazione da parte degli enti competenti.

Non è stata, dunque, evidenziata nessuna intima contraddizione tra il riutilizzo nella specie verificatosi e il riempimento di discariche di cui era stata precedentemente autorizzata la gestione, appunto perché la nuova lettera del decreto "Ronchi" consente che il riutilizzo avvenga con "riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente".

Non si potrebbe nemmeno aprioristicamente escludere che le "attività di stoccaggio del materiale da scavo" e le conseguenti opere di rimodellamento che a esse hanno fatto seguito possano contemporaneamente soddisfare anche alle condizioni previste nella disciplina ora richiamata e possano, dunque, costituire ragione obiettiva per l'esenzione dal tributo di cui qui si discute.

Non vi è, insomma, ragione di escludere che sia possibile fare contemporaneo esercizio di attività di stoccaggio dei materiali e di rimodellamento paesaggistico, se la sapiente disciplina del concreto progetto ambientale connesso con la realizzazione dell'opera di escavo lo consente e adeguatamente lo prescrive.

La cosa fondamentale è che i materiali risultati dalla escavazione siano stati essi stessi strumento della nuova connotazione paesaggistica prevista, sicché l'onere di provvedervi non ricada sull'amministrazione, ma sia sostenuto direttamente da chi ha esercitato l'attività di escavo il quale - riutilizzando il medesimo materiale - soddisfa con ciò stesso alla finalità ambientale cui il progetto è informato.

Da qui la correlazione con l'esenzione dal tributo che costituisce il nucleo della questione nella presente sede oggetto di controversia.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18)



Ambiente, suolo e territorio

■ TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2[^] - 11 settembre 2012, n. 1855

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Richiedenti il titolo abilitativo per le stazioni radio base – regolamento comunale – Onere di corredare l'istanza con la VIA – Illegittimità.

E' illegittimo il regolamento comunale che oneri i richiedenti il titolo abilitativo per le stazioni radio base, ovvero i gestori all'atto del rinnovo o della trasformazione, di corredare l'istanza da "opportuna valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 2-bis della l. n° 189 del 01/07/1997". Con tale norma, il Comune esorbita infatti dalla propria sfera di competenza regolamentare, come delineata dall'art. 8 della legge n° 36/2001, prescrivendo adempimenti procedurali ascrivibili alla materia "trasversale" della tutela dell'ambiente, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, con correlativa riserva regolamentare governativa e ministeriale, ai sensi dell'art. 117 Cost.. Allo stesso tempo, la disposizione in esame invade la potestà legislativa e regolamentare attribuita alla Regione Sicilia dallo Statuto, in ambiti materiali che si intersecano con

quello ambientale, essendo pacifica la spettanza alla Regione della disciplina delle procedure autorizzatorie per la V.I.A. e restando simmetricamente esclusa qualsivoglia facoltà per gli enti locali di estenderne autonomamente la sfera di operatività a settori non espressamente contemplati dalla legge regionale.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Titolo autorizzatorio – Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 – Titolo edilizio – Assorbimento.

L'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87, d.lg. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico – edilizia che presiede al titolo edilizio. Laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 98; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008 n.5044; Cons. Stato, sez. VI, 24/11/2003 n.7725; Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 6 luglio 2006, n. 265; Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13 febbraio 2002, n. 983, 20 dicembre 2004, n. 14908).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Potere regolamentare comunale - Strumenti di natura urbanistica – Individuazione di limiti tali da costituire un divieto generalizzato all'installazione di SRB – Deroga ai limiti di esposizione riservati allo Stato - Illegittimità.

Ancorchè il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste, tuttavia, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato, in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero nel territorio comunale (cfr. Corte Cost. n. 331/2003). In particolare, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6994; TAR Sicilia – PA – Sez. I, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 06 aprile 2009 , n. 661; Cons. Stato, IV, 3 giugno 2002, n. 3095, 20 dicembre 2002, n. 7274, 14 febbraio 2005, n. 450, 5 agosto 2005, n. 4159; sez. VI, 1° aprile 2003, n. 1226, 30 maggio 2003, n. 2997, 30 luglio 2003, n. 4391; 26 agosto 2003, n. 4841, 15 giugno 2006, n. 3534).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Carattere di pubblica utilità – Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica.

L'art. 90 del D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti SRB e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 3 ottobre 2012, n. 5198**

VIA VAS E AIA – Art. 15 l.r. Puglia n. 11/2011 - Termine di efficacia della VIA positiva – Applicabilità alla verifica positiva di non assoggettabilità –Esclusione.

L'art. 15, comma 3, della l. reg. Puglia n. 11 del 2001, nella parte in cui stabilisce che la v.i.a. positiva ha efficacia per un tempo non superiore a tre anni, si riferisce alla v.i.a. positiva e non alla verifica preliminare positiva di non ammissione di un determinato progetto alla procedura di v.i.a.. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 2 luglio 2012, n. 27934, Pres. Marzano, Rel. Dovere**

INFORTUNI SUL LAVORO - Sistema di sicurezza su attrezzatura di lavoro - Sistema inidoneo - Omessa valutazione del rischio - Valutazione - Rilva - Prassi operative - Idoneità delle prassi in sostituzione della valutazione - Valutazione - Non rilevano

La valutazione del rischio è operazione complessa che consiste nell'analisi dei dati e nella loro valutazione, in funzione di una concomitante definizione delle misure da attuare per eliminare od, ove impossibile, ridurre il rischio individuato; essa sfocia peraltro in una compiuta formalizzazione (il DVR). Una prassi operativa è per definizione priva di ogni premessa analitica e valutativa, come di una veste formale; nasce dalla mera ripetizione dell'attività, in assenza di eventi di disconferma e in forza di una conferma legata a un rapporto costi/benefici che non tiene conto necessariamente del valore prioritario della sicurezza e della salute dei lavoratori.



Nota

La Corte di Cassazione ha chiarito in modo piuttosto netto il fatto che la valutazione del rischio è un atto fondamentale nell'ambito della prevenzione e della protezione dei lavoratori e che la stessa non può essere sostituita dalle prassi operative aziendali in quanto queste ultime non sono precedute da alcuna valutazione preventiva che ne attesti l'adeguatezza.

In fatto è accaduto che è stato condannato il direttore dello stabilimento (con delega alla sicurezza) di una società, perché ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di un dipendente che, per effetto dello schiacciamento della mano a opera del gruppo di teste di saldatura dell'impianto sul quale stava lavorando, aveva riportato la frattura scomposta della falange del primo dito della mano destra, dalla quale era derivata una malattia con incapacità ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo superiore a 180 giorni.

I giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che il direttore di stabilimento avesse disposto o, comunque, consentito lavori di manutenzione sull'apparecchiatura, nonostante la stessa non fosse idonea ai fini della sicurezza in relazione ai lavori di manutenzione.

Infatti, l'apparecchiatura in questione era stata messa in esercizio senza che fosse stata elaborata alcuna valutazione del rischio connessa alla stessa; questa valutazione non era stata eseguita neppure dopo che l'apparecchiatura aveva subito modifiche e revisioni; la messa in esercizio dell'apparecchiatura era avvenuta senza attendere o pretendere che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolgesse i propri compiti, mentre il direttore di stabilimento, avrebbe dovuto pretendere questi adempimenti prima dell'inizio del lavoro.

I Giudici di merito avevano rilevato che era stato accertato che le operazioni di manutenzione non erano state eseguite per la prima volta con le indicate modalità e aveva ritenuto che non potesse essere considerato abnorme il comportamento del lavoratore, il quale non aveva avuto alcuna formazione sulla specifica macchina così come mancava un protocollo aziendale per l'intervento di sostituzione delle teste di saldatura.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando, correttamente, che era indiscusso che fosse stata completamente omessa la valutazione del rischio sull'attrezzatura di lavoro sulla quale era accaduto l'infortunio e, pertanto, era completamente priva di rilievo l'eventuale presenza di prassi operative aziendali.

Infatti, la Corte ha osservato che "la valutazione del rischio è operazione complessa che consiste nell'analisi dei dati e nella loro valutazione, in funzione di una concomitante definizione delle misure da attuare per eliminare od, ove impossibile, ridurre il rischio individuato; essa sfocia peraltro in una compiuta formalizzazione (il DVR).

Una prassi operativa è per definizione priva di ogni premessa analitica e valutativa, come di una veste formale; nasce dalla mera ripetizione dell'attività, in assenza di eventi di disconferma e in forza di una conferma legata a un rapporto costi/benefici che non tiene conto necessariamente del valore prioritario della sicurezza e della salute dei lavoratori".

La decisione della Corte non può non essere condivisa, la corretta valutazione dei rischi di una attrezzatura di lavoro e delle relative procedure di utilizzo ha costituito l'atto fondamentale e imprescindibile che ciascun imprenditore (e RSPP) deve provvedere a operare prima della messa in funzione dell'attrezzatura stessa; infatti, solo con la valutazione del rischio, possono essere evidenziate eventuali carenze del sistema di sicurezza dell'attrezzatura, ovvero possono essere elaborate le procedure operative che consentano al lavoratore di operare in sicurezza in ogni circostanza una volta completato il percorso formativo relativo all'utilizzo dell'attrezzatura stessa.

Infatti, è a carico dell'imprenditore-datore di lavoro "l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sia la possibilità che ricorrano carenze delle attività ispettive, osservazioni superficiali, pareri sommariamente espressi (Cassazione Penale, Sez. IV, n. 32128 del 6/5/2011)".

La presenza di prassi aziendali può supportare, al più, la valutazione del rischio, ma in sé non possono certo surrogare all'assenza della stessa in quanto anche le prassi necessitano di essere riferite a operazioni la cui sicurezza è preventivamente certificata attraverso la valutazione del rischio trasfusa nel relativo documento.

Pertanto, è evidente che se è presente il nesso di causalità fra la omessa valutazione del rischio e l'infortunio, non può non essere contestata la responsabilità dell'imprenditore-datore di lavoro.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18)

■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 17 luglio 2012, n. 28665, Pres. Marzano, Rel. Vitelli Casella

INFORTUNI SUL LAVORO - Dispositivi di protezione individuale - Guanto in maglia - Presenza sul posto di lavoro di un solo dispositivo - Contestata inidoneità del dispositivo - Misura eccessivamente ampia - Valutazione - Responsabilità del datore di lavoro - Rileva

E' incontestabile che mettere a disposizione del dipendente un mezzo di protezione individuale, allo stesso inadeguato (di guisa da esser inutilizzabile allo scopo) equivale, nella sostanza, a non fornirne alcuno con il conseguente inadempimento agli specifici obblighi imposti al datore di lavoro

Nota

I dispositivi di protezione individuale devono essere forniti al lavoratore e devono essere della misura idonea per essere utilizzati. Un dato, questo, che deve essere accertato prima di poter concludere circa la responsabilità datoriale per l'omessa fornitura del DPI.

In fatto, è accaduto che anche in appello era stato condannato il legale rappresentante di una società per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore il quale, non indossando il guanto di maglia protettivo, nell'atto di fare uso della mannaia per tagliare bistecche, si era colpito lamano sinistra procurandosi lesioni.

La Corte d'appello, nel confermare nel merito la sentenza di primo grado, aveva contestato l'assunto difensivo in base al quale il dipendente infortunatosi non indossava il guanto di protezione al momento del fatto, evidenziandolo agli effetti del concorso di colpa, ma non valendo a esentare da responsabilità l'imputato che aveva fornito al dipendente un guanto inadeguato, per dimensioni, rispetto alla mano del lavoratore poi infortunato.

L'imputato ha presentato ricorso per l'annullamento della sentenza, deducendo il ricorrente il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione poiché la Corte d'Appello avrebbe sostanzialmente travisato le risultanze istruttorie circa la ritenuta inadeguatezza del guanto metallico a evitare il rischio di infortuni della specie di quello subito dalla persona offesa, la quale aveva ammesso di averne fatto uso per effettuare alcune operazioni di macellazione, a tanto non ostando, quindi, le dimensioni sproporzionate dello stesso, rispetto a quelle della sua mano.

La Cassazione ha accolto il ricorso rinviando alla Corte d'Appello per un nuovo esame; infatti, la Cassazione ha correttamente ricordato che è corretto il ragionamento operato dalla Corte di merito nell'aver ravvisato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di dotare il dipendente di idonei dispositivi individuali di protezione quali il guanto a maglia metallica, ergonomicamente adatto alle dimensioni della sua mano. Infatti, era stato rilevato che all'interno dell'azienda, era presente, a disposizione dei diversi addetti al reparto macellazione e, quindi, anche dell'infortunato, "un unico guanto, di dimensioni esagerate e certamente non idoneo ad assicurare la protezione delle mani del lavoratore".

E' ovviamente incontestabile che mettere a disposizione del dipendente un mezzo di protezione individuale, allo stesso inadeguato (al punto da essere inutilizzabile allo scopo) equivale, nella sostanza, a non fornirne alcuno con il conseguente inadempimento agli specifici obblighi imposti al datore di lavoro.

Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata ha individuato "un indubbio concorso di colpa della vittima" nel fatto di non aver indossato il guanto e/o nel non aver fatto presente la "sua inadeguatezza" e, proprio in relazione alla ritenuta impossibilità di indossare il guanto che costituisce presupposto ai fini della configurazione della colpa specifica, la stessa persona offesa aveva ammesso, invece, di aver indossato il guanto e il grembiule a maglia metallica nell'esecuzione di alcune operazioni di taglio e che l'ispettore di polizia giudiziaria intervenuto non aveva eseguito "la misurazione" del guanto sulle dimensioni della mano dell'infortunato, limitandosi a riferire della ritenuta sproporzione del guanto, dopo averlo provato sulla propria mano, come del pari specificato dal ricorrente sulla base del brano della deposizione resa in dibattimento e riportata in ricorso.

Quindi, è del tutto ovvio che, se il guanto fosse stato inadeguato tanto da non poter fungere da mezzo di protezione antinfortunistico individuale, non avrebbe potuto mai essere indossato dal lavoratore.

Però, la Cassazione ha rilevato che nella motivazione della sentenza impugnata, pur senza rendere adeguata e logica spiegazione di questa affermazione, è stato accennato, contraddittoriamente, alla circostanza che il lavoratore avesse continuato "a non usare il guanto protettivo, adeguato alle sue caratteristiche fisiche" così da ravvisare, a questo titolo, un ulteriore profilo di colpa a carico dell'imputato per aver omesso di "prendere nei suoi confronti provvedimenti più incisivi dei meri richiami e rimproveri" (peraltro, per nulla specificati o chiariti in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro in atto tra le parti o in virtù di altra fonte giuridica), dopodiché l'imputato stesso e il teste avevano dichiarato di aver veduto il lavoratore non indossare il guanto, limitandosi semplicemente a redarguirlo.

Pertanto, in base a queste risultanze, correttamente la Cassazione ha chiesto un nuovo esame alla Corte d'Appello al fine di chiarire se, coerentemente con le risultanze istruttorie, sia possibile ritenere dimostrato o che il datore di lavoro "aveva fornito al lavoratore un mezzo di protezione antinfortunistica inadeguato ovvero che di tanto il lavoratore aveva reso edotto l'imputato ovvero che il citato strumento di lavoro fosse invece ex se adeguato allo scopo e che non fosse stato deliberatamente utilizzato dal lavoratore nello svolgimento dell'operazione da cui conseguì la produzione delle gravi lesioni personali, chiarendo, in tale ultima ipotesi, quale condotta commissiva od omissiva dell'imputato sia da porre in relazione eziologica con l'evento".

Dunque, l'annullamento della sentenza è avvenuta per motivi che esulano dalla condivisibilissima considerazione operata dalla Corte in base alla quale i DPI devono essere messi a disposizione e devono essere adeguati, poiché" è incontestabile che mettere a disposizione del dipendente un mezzo di protezione individuale, allo stesso inadeguato (di guisa da esser inutilizzabile allo scopo) equivale, nella sostanza, a non fornirne alcuno con il conseguente inadempimento agli specifici obblighi imposti al datore di lavoro".

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18)

Approfondimenti



Formazione: nuova tranches di bandi per i Fondi interprofessionali

I Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua hanno lo scopo di organizzare e finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali. Le imprese interessate possono aderire senza oneri ai Fondi e così beneficiare delle relative iniziative formative a favore dei dipendenti

Pietro Gremigni Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 05.10.2012, n. 39

Formazione continua

Lo sviluppo della formazione continua per i lavoratori occupati è basata sulle seguenti regole (art. 118, legge n. 388/2000, modificato dall'art. 48 della legge n. 289/2002 art. 1, comma 151, legge n. 311/2004):

- istituzione di fondi paritetici per ciascun settore economico per la formazione interprofessionale dei settori industria, agricoltura, terziario e artigianato;
- istituzione dei predetti Fondi può essere attivata anche, per altri settori o per determinate qualifiche come i dirigenti, tramite accordo sindacale stipulato tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- i Fondi hanno lo scopo di finanziare i piani di formazione continua, previa autorizzazione del Ministero del lavoro;
- i datori di lavoro che aderiscono ai fondi devono effettuare al Fondo il versamento di un contributo integrativo pari a quello dovuto a favore dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 25, legge n. 845/1978), pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l'obbligo di versare all'Inps il contributo integrativo secondo le consuete modalità (Inps, circ. n. 71 del 2.4.2003).

Costituzione dei Fondi

La procedura di istituzione dei Fondi interprofessionali è basata su una fase iniziale nella quale le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulano accordi interconfederali che definiscano finalità e obiettivi dei Fondi e predispongono lo statuto ed il regolamento.

Ogni Fondo è istituito o come soggetto giuridico di natura associativa (art. 36 c.c.) oppure come soggetto dotato di personalità giuridica.

Possono essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato; gli accordi interconfederali possono prevedere l'istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione per la formazione dei dirigenti.

L'iter costitutivo si perfeziona con l'autorizzazione ministeriale. Infatti l'attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro che ha il compito di vigilare e monitorare la gestione dei Fondi, disponendo, in caso di irregolarità o di inadempimenti, la sospensione dell'operatività o il commissariamento del Fondo (art. 118, comma 2, legge n. 388/2000).

Adesione da parte delle imprese

L'adesione ai Fondi paritetici interprofessionali è volontaria, come sottolineato dalla circolare n. 71/2003 e dalla più recente n. 107/2009.

Infatti, il pagamento del contributo pari allo 0,30% all'Inps, con l'adesione viene destinato al Fondo prescelto liberamente dall'impresa. Con la destinazione ad un Fondo, l'azienda potrà avere la garanzia che lo 0,30% versato fornirà un ritorno diretto in termine di iniziative formative volte a qualificare, i lavoratori occupati.

Naturalmente l'adesione al Fondo è esclusa per i datori di lavoro e/o lavoratori esclusi dalla contribuzione contro la disoccupazione.

Non possono inoltre essere devolute ai Fondi le quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva.

Da gennaio 2010 il datore di lavoro che decide di aderire a un Fondo interprofessionale non deve più utilizzare la denuncia DM10, ma il flusso Uniemens che l'ha sostituita, apponendo in corrispondenza della relativa parte, lo specifico codice che contrassegna quel determinato Fondo.

L'adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende prorogata salvo disdetta.

L'adesione al Fondo può essere comunicata durante l'intero anno con decorrenza degli effetti dal periodo di paga (mese di competenza del flusso Uniemens) nel quale le stesse vengono indicate (in precedenza l'adesione andava effettuata entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo). In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica la data di riferimento è quella di effettivo inoltra (Inps, circ. n. 107/2009).

Ogni impresa può aderire solamente a un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza e anche al Fondo di un settore senza che ciò obblighi l'impresa stessa ad applicare il contratto collettivo.

Ciò è stato chiarito dal Ministero del lavoro con l'interpello n. 7/2011 che ha infatti precisato, in linea con la posizione ministeriale di tale aspetto, che la disciplina dei Fondi interprofessionali attiene alla parte obbligatoria del contratto collettivo, in quanto le relative clausole sono destinate ad impegnare esclusivamente le parti contraenti.

Aspetti operativi	
Flusso Uniemens	
↓	↓
Adesione	Revoca
↓	↓
Occorre indicare in <DenunciaAziendale>, elemento <FondoInterprof>, elemento <Adesione> contenente le informazioni relative alle comunicazioni di adesione ai Fondi interprofessionali. Tale elemento deve essere popolato indicando in <CodFondo> il codice del fondo a cui aderisce l'azienda e in <NumDip> il numero di dipendenti per i quali è effettuata l'adesione al fondo	Occorre indicare in <DenunciaAziendale>, elemento <FondoInterprof>, elemento <Revoca> nonché il codice relativo. Nessun dato deve essere riportato nelle rimanenti caselle

Mobilità tra Fondi

La legge consente poi la mobilità tra Fondi, ossia la possibilità per l'azienda di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente a quello in precedenza scelto.

L'esercizio della flessibilità è comunque soggetto ad alcune limitazioni:

- 1) il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea 6 maggio 2003 n. 361;
- 2) l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
- 3) le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti all'1.1.2009.

La mobilità tra Fondi è, inoltre, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi ma, in ogni caso, rimane garantita la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata a prescindere dai limiti fissati per l'operatività del trasferimento.

Revoca

La revoca è libera e non soggetta a particolari vincoli temporali.

La revoca dai Fondi può essere comunicata durante l'intero anno solare con decorrenza degli effetti dal periodo di paga (mese di competenza del flusso Uniemens) nel quale le stesse vengono indicate (e non più dal 1° gennaio dell'anno successivo). In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica la data di riferimento è quella di effettivo invio.

Settori particolari

I Fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative oppure come apposita sezione all'interno dei Fondi interprofessionali nazionali (art. 118, comma 1, legge n. 388/2000, Inps, circ. n. 71/2003).

Nel settore agricolo le modalità di adesione/revoca possono variare a seconda della tipologia dei lavoratori occupati in base al seguente criterio:

- 1) col sistema **Uniemens** per le aziende agricole che occupano impiegati, quadri e dirigenti;
- 2) col sistema **DMAG Unico** per le aziende che occupano operai: in questo caso le scelte vengono effettuate ogni trimestre e gli effetti decorreranno dal trimestre nel quale vengono espresse anche in caso di modelli DMAG tardivi relativi a competenze pregresse.

Finanziamento

I Fondi interprofessionali sono finanziati con il contributo integrativo 0,30% dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (articolo 25, comma 4, legge n. 845/1978).

Il versamento di tale contributo viene fatto pertanto all'Inps, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i soli costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro con l'atto di adesione descritto in precedenza.

I datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi sono comunque tenuti al versamento del predetto contributo all'Inps (Inps, circolare n. 71/ 2003, Inps, circolare n. 67/2005).

Fondo	Campo applicativo	Flusso Uniemens	
		Codice adesione	Codice revoca
Fondimpresa	Fondo per i lavoratori delle imprese industriali	FIMA	REVO
Fondirigenti	Fondo per i dirigenti industriali	FDIR	REDI
For.te	Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti	FITE REVO	
Fon.dir	Fondo per i dirigenti del terziario	FODI	REDI
Fon.ar.com	Fondo per i lavoratori dei settori del terziario, artigianato, delle piccole e medie imprese	FARC	REVO
Fondo formazione Pmi	Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali	FAPI	REVO
Fondo dirigenti Pmi	Fondo per i dirigenti delle piccole e medie imprese industriali	FDPI	REDI
Fondo artigianato formazione	Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane	FART	REVO
Fon.coop	Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative	FCOP	REVO
Fon.ter	Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione - servizi	FTUS	REVO
Fon.der	Fondo per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa	FREL	REVO
Fondoprofessioni	Fondo per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegati	FPRO	REVO
For.agri	Fondo per la formazione continua in agricoltura	FAGR	REVO
Fondazienda	Fondo per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del commercio - turismo - servizi, artigianato e piccola e media impresa	FAZI	REVO

Fondo banche assicurazioni	Fondo per la formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni	FBCA	REVO
Formazienda	Fondo per la formazione continua sottoscritto tra l'organizzazione datoriale Sistema commercio e impresa e quella sindacale Confsal	FORM	REVO
Fonditalia	Fondo per la formazione continua nelle industrie e nelle piccole e medie imprese	FEMI	REVO
Fondo formazione servizi pubblici	Fondo per la formazione continua nei servizi pubblici	FISP	REVO
Fond.agri	Fondo per la formazione continua nel settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale	FGRI	REVO

Operazioni societarie

Nell'ambito delle attività gestionali previste nei casi di operazioni societarie l'impresa subentrante all'azienda ceduta deve presentare all'Inps una dichiarazione aziendale di "continuità nell'adesione" al Fondo interprofessionale, già espressa su una diversa posizione contributiva.

L'Inps deve verificare (Inps circolare n. 54/ 2009):

- sulla posizione oggetto di chiusura per fusione e/o incorporazione: la presenza dell'adesione ad un Fondo e la relativa decorrenza;
- sulla posizione contributiva incorporante ovvero su quella costituita a seguito di operazione societaria nella quale dovrà essere "ereditata " l'informazione relativa ad un Fondo: l'eventuale presenza di una precedente adesione.

Accesso alle iniziative dei Fondi

Ogni Fondo emana i bandi di partecipazione alle iniziative formative in base ad avvisi o inviti periodici fissando i destinatari, i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei progetti formativi, i requisiti, le tipologie di costi ammessi al finanziamento, l'entità del finanziamento nonché i criteri per selezionare le richieste.

I contributi erogati dai Fondi sono tuttavia soggetti ai vincoli della normativa Ue sugli aiuti di Stato. A tale proposito il Ministero del lavoro con nota del 4 giugno 2012 ha reso noto di aver emanato il relativo regolamento attuativo di quello europeo (n. 800/2008) e di attenderne la definitiva approvazione.

Tra gli aspetti principali del regolamento non ancora ufficiale, come detto, segnaliamo il limite massimo di intensità dell'aiuto pari, in caso di formazione generale, a:

- 80% dei costi ammissibili per le piccole imprese;
- 70% per le medie imprese;
- 60% per le grandi imprese.

Tali incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato entro il limite definiti dal regime del *de minimis* (massimo di 200.000 euro per impresa in un triennio).

I principali bandi attivi per ciascun Fondo interprofessionale

Fondo	Atto	Scadenza	Obiettivo
Fondimpresa	Avviso 4/2012	21.1.2013 (stanziati 33 milioni di euro)	Piani formativi condivisi, rivolti ad un minimo di 80 lavoratori appartenenti ad almeno 5 imprese aderenti, che riguardano, secondo logiche unitarie nella strategia e nella gestione delle azioni formative, una o più aree tematiche, quali innovazione tecnologica, sviluppo organizzativo, competenze tecnico-professionali, gestionali e di processo, ambiente e sicurezza, riqualificazione
		22.7.2013 (stanziati 33 milioni di euro)	
For.te	Avviso 5/2012	30.10.2012 28.2.2013	Progetti formativi in materia di sviluppo dell'innovazione tecnologica e/o di processo
		12.12.2012 13.3.2013	Azioni formative promosse dagli enti bilaterali, a favore delle aziende aderenti agli stessi
Fon.ar.com	Avviso 6/2012	31.3.2013	Attività di formazione continua a favore dei dirigenti con dotazione economica complessiva a 250.000 euro
	Avviso 4/2012	31.3.2013	Attività formative per la generalità dei lavoratori (collaboratori compresi) mirate alla sicurezza sul lavoro, all'internazionalizzazione e all'innovazione tecnologica.
Fondoartigianato	Invito 1/2012	30.11.2012	Attività formative per 5.500.000 euro rivolte al miglioramento della competitività aziendale e alla promozione di occupazione stabile
Fondoprofessioni	Avviso sociale 10.7.2012	29.10.2012	Attività formative rivolte in via esclusiva a donne, giovani, lavoratori provenienti da una medesima area geografica od operanti in contesti di criticità economica.



PROFESSIONE - Crisi economica e incarichi di CTU

La crisi economica che sta vivendo il nostro Paese coinvolge tutti i settori, quello dei professionisti compreso. Nelle aree di riferimento delle attività degli ingegneri e architetti, dei geometri e periti, un'evidente contrazione del mercato si segnala nel settore dell'edilizia e nelle attività a esso connesse. Questo ha indotto molti a diversificare gli ambiti di attività rivolgendo l'attenzione a settori in precedenza trascurati; tra quelli a cui si è rivolto il maggiore interesse vi sono gli incarichi giudiziari di consulente tecnico di ufficio e ausiliario giudiziario, settore che negli ultimi anni ha fatto registrare un rilevante incremento del numero delle domande per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici anche da parte di professionisti da tempo attivi e con una buona esperienza alle spalle sviluppata in altre aree. Agli osservatori più attenti tale fenomeno non può non porre seri interrogativi in relazione alla idoneità e preparazione dei soggetti in tale delicato compito e, più specificamente, alla resa complessiva del loro mandato agli effetti del funzionamento del processo.

Paolo Frediani, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15.10.2012, n. 915

La crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, unitamente agli aspetti più evidenti posti alla quotidiana attenzione dai massmedia, porta con sé una serie di fenomeni definibili "collaterali" sui quali può essere utile svolgere qualche riflessione.

La contrazione del mercato, il calo della domanda sui consumi, unitamente a una debolezza strutturale del sistema economico italiano, si riverberano inesorabilmente sui diversi settori economici, non ultimo quello delle professioni.

Questo, nel recente periodo, a seguito della mutazione delle condotte della clientela in ragione di minori disponibilità economiche ovvero di una generale scarsa propensione alla spesa, si è caratterizzato di forti cambiamenti e tangibili difficoltà, anche causati dal massiccio numero di soggetti attivi e dalla carenza annosa di una reale riforma del sistema delle professioni che, solo in parte - a giudizio di chi scrive - è stata colmata dal recente intervento legislativo di cui al D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148 del 14 settembre 2011".

Per quanto attiene le aree di attività di ingegneri, architetti, geometri e periti e altri, un'evidente contrazione si è registrata nel settore dell'edilizia in particolare; questo sta conoscendo una notevole crisi del mercato con conseguenze dirette per coloro che svolgevano prevalentemente la propria attività professionale nelle aree della progettazione, della direzione lavori e ambiti connessi. Tale situazione ha indotto molti professionisti a diversificare le aree delle proprie attività rivolgendo l'attenzione a settori in precedenza trascurati ovvero a conferire maggiore impulso a quegli spazi professionali sino a quei momenti ritenuti marginali.

Tra gli ambiti maggiormente interessati da questa significativa migrazione vi è quello degli incarichi giudiziari di consulente tecnico di ufficio e ausiliario giudiziario, sino a oggi rimasto variamente estraneo all'interesse della maggiore comunità professionale, per l'evidente caratterizzazione di rilevanti rapporti fiduciari ausiliario/ magistrato e (forse, ma non solo) per l'apparente esiguità dei compensi riconosciuti.

Il fenomeno, che si registra in vario modo su tutto il territorio nazionale, è significativo sia nel settore degli incarichi di ausiliario giudiziario di cui all'art. 68 cod. proc. civ. (esecuzioni immobiliari), negli ultimi anni assai cresciuti per i noti motivi legati alla crisi economica e dove, peraltro, nell'immaginario dei professionisti, i compensi sono ritenuti in qualche modo garantiti dalla presenza di istituti di credito quali creditori, sia negli incarichi di CTU di cui all'art. 61 cod. proc. civ. (processi di cognizione e cautelare) che, nonostante il particolare momento, non sono calati nel numero complessivo e che richiedono costantemente il ricorso alla consulenza tecnica.

Per comprendere meglio il fenomeno può essere utile riferire che una ricerca svolta da questo autore su un numero di sette Tribunali ha individuato in una variabile tra il 20 e il 38% l'aumento delle domande presentate negli ultimi due anni per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici.

Lo studio, pur privo di rilevanza scientifica e delle caratteristiche di indagine statistica degna di questa definizione, è comunque significativo per attestare il fenomeno, rispecchiando l'andamento già percepito tra la comunità dei professionisti che da più tempo e in modo continuativo svolgono incarichi giudiziari.

La fenomenologia segnalata indica come moltissimi professionisti, tra i quali spiccano soggetti già operanti da tempo nell'attività professionale, hanno deciso di intraprendere *ex novo* l'attività di ausiliario giudiziario e consulente tecnico di ufficio.

Se da una parte l'evento è da osservare come conseguenza inevitabile della generale contrazione degli spazi professionali disponibili, peraltro contribuendo ad accelerare la già attuata competizione nell'affidamento degli incarichi in virtù dei disposti normativi che obbligano il giudice a favorire una rotazione tra gli iscritti, dall'altra, ad analisti più attenti, non può non porre alcuni interrogativi. Tra questi, uno dei più seri è da correlarsi alla competenza e alla preparazione che possono garantire detti soggetti e, conseguentemente, agli effetti complessivi della loro prestazione all'interno del processo; l'importanza della questione è tutt'altro che trascurabile per chi conosce la delicatezza, le responsabilità e la portata del ruolo del consulente tecnico di ufficio e ausiliario giudiziario nell'odierno panorama processuale civile ed è tale dal dover essere attentamente analizzata e - a parere di chi scrive - possibilmente corretta.

I soggetti di cui in parola, come già rilevato, non necessariamente debbono intendersi giovani professionisti; in verità, i segnali registrati, nella maggior parte dei casi, sono nell'indicare gli aspiranti consulenti professionisti individui maturi e iscritti agli ordini/ collegi già da tempo. Sono coloro che - a parere di questo autore - pongono i maggiori interrogativi in ordine alle competenze e conoscenze richieste dal ruolo.

D'altra parte il giovane professionista, proprio perché all'inizio del proprio cammino professionale e conscio di avere limitate conoscenze, è certamente più consapevole della portata delle responsabilità che assume con il mandato e sull'importanza delle funzioni affidategli; tali condizioni suggeriscono frequentemente il ricorso a studi e approfondimenti specifici anche a mezzo di percorsi formativi dedicati atti ad acquisire l'apprendimento delle conoscenze almeno di base, utili a garantire lo svolgimento di un mandato corretto e compiuto. Inoltre, seppur condizione di per sé non sufficiente, giova osservare come alcuni ordini e collegi, a carico di questi soggetti, pongano limitazioni temporali alla proposizione della domanda di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici.

Condizione diversa è invece rappresentata dai professionisti già maturi, attivi da tempo e con una buona esperienza sviluppata in altri settori. Sono quei professionisti che in qualche modo ritengono che la loro preparazione, l'esperienza e la conoscenza tecnica maturata in tanti anni di attività professionale possano essere sufficienti a garantire un adempimento corretto del mandato; sono gli stessi che magari hanno sempre osservato l'attività di consulenza tecnica di ufficio come "parte" dell'attività professionale quotidiana, talvolta riservandole tempi e spazi marginali rispetto ai più remunerativi settori della progettazione, topografia ecc.

Sono coloro che, indubbiamente dotati di competenze tecniche specifiche in talune materie, non ne hanno alcuna ovvero ne possiedono in grado insufficiente, in quelle peculiari (speciali) del consulente; questi deve possedere, infatti, piena cognizione delle regole codicistiche poste a presidio di un corretto e conforme svolgimento del mandato giudiziario e, se vogliamo, delle particolari sensibilità che, per l'esclusivo ambito nel quale svolge la propria opera, l'esperto del giudice dovrebbe garantire.

D'altra parte occorre registrare come nel percorso scolastico e universitario non si siano mai curate in modo specifico la formazione e la specializzazione del futuro consulente tecnico, ancorché a questi vengano, da sempre, affidati compiti di rilevante responsabilità e incombano, ove le liti si risolvano in questioni di natura tecnica, le responsabilità di decidere l'esito della controversia.

E infatti l'esperto del giudice svolge una funzione giurisdizionale importante per il magistrato. Esso rappresenta "l'occhio specialistico" quando questi si trova a dover decidere su aspetti che esulano dalle proprie competenze e conoscenze. Occorre altresì osservare che sempre più spesso - ancor di più nello stato attuale della giustizia nel nostro Paese - il risultato del lavoro dell'esperto (la cosiddetta *relazione peritale*), quando la questione controversa si risolve in aspetti esclusivamente tecnici - diventa la sostanza della decisione del magistrato. Pertanto, non appare eccessivo sostenere che il consulente tecnico finisce per decidere, in quei casi, come già ricordato, le ragioni e i torti nella vertenza.

I professionisti di cui trattiamo, generalmente, si affacciano agli incarichi con scarsa consapevolezza delle proprie responsabilità, insufficiente conoscenza delle particolarità insite nel ruolo e della rilevante portata del lavoro a loro affidato; condizioni aggravate dalla presunzione che accompagna spesso coloro che praticano l'attività professionale da tempo, ritenendo sufficiente la sola conoscenza tecnica della materia (spesso basata più sull'esperienza) a svantaggio delle regole nel cui regime il mandato trova esplicazione, desumendo che la consulenza tecnica si fondi esclusivamente in una risposta specialistica ai quesiti (tecnici) del magistrato. Inoltre, in questi soggetti è carente, come già accennato, una generale sensibilità propria del ruolo del consulente tecnico; non a caso per questi consulenti (ne è sicuramente testimone il lettore esperto quando svolge incarico di consulente di parte), per esempio, è pressoché estraneo lo svolgimento nell'ambito del mandato del tentativo di conciliazione, vissuto come attività non riguardante la sfera tecnico-scientifica del mandato; questo, tutt'al più, si riduce in una semplice richiesta di manifestazione di volontà ai difensori delle parti.

Ma, ancora, nei soggetti in parola è carente una compiuta e seria attività che, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa, soddisfi idonei spazi di confronto con i consulenti tecnici delle parti, visti spesso come (inevitabile) intralcio al compimento della loro "opera" ed espressione parziale per suggerire e proporre valutazioni tecnicoscienze degne di considerazione. Aggiungiamo, per completare l'idilliaca analisi, che in molti casi (è fenomeno accertato negli ultimi tempi con allarmante frequenza), i neo-consulenti tecnici, per accrescere il loro livello di visibilità agli occhi del magistrato, tendono a svolgere il mandato con profili di bassa remunerazione richiedendo compensi significativamente inferiori ai già pur non rilevanti onorari stabiliti dalla normativa. E siccome siamo tutti convinti che, come ben definito nella lucidissima analisi di John Ruskin, scrittore, poeta e critico d'arte britannico vissuto nell'800, non è compatibile con la legge economica "...pagare poco e ottenere molto..." (1) le conclusioni possono essere sufficientemente chiare al lettore così come dovrebbero esserle al magistrato e a tutti coloro che hanno interesse a un corretto e compiuto adempimento del mandato giurisdizionale dell'ausiliario.

Ma se quello dei compensi è un problema tutto dei consulenti che svolgono con continuità quell'opera (certamente rappresenterà una seria difficoltà in prospettiva se non corretta dagli stessi giudici), il problema ben più rilevante per la pubblica giurisdizione (e di conseguenza per la collettività) è quello del già evidenziato livello di preparazione e competenza dei neo-consulenti e dei conseguenti effetti che ciò sta provocando nel processo. Appare, pertanto, quanto mai essenziale riaffermare che il fondamentale sapere del consulente tecnico si sostanzia in:

- sapere tecnico;
- sapere giuridico;
- sapere relazionale.

Sapere tecnico

Riguarda la competenza specialistica nel settore in cui l'esperto svolge la propria attività.

Nel descrivere la figura di coloro che possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici, l'art. 15 disp. att. cod. proc. civ. stabilisce che «... Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, ...». Un approfondimento etimologico del termine ci introduce alla definizione dal francese "*spécialiste*" *specializzato in una particolare tecnica e disciplina* e anche dal latino "*specialem*" ossia *non comune, particolare, di qualità eccellente*.

Pertanto, il termine vuol significare che il richiedente deve possedere non già una competenza *purchessia* (come quella meramente spiegata dall'iscrizione a un ordine o collegio professionale) ma una competenza tecnica "*particolare*" ovvero specifica in un determinato settore. Poiché un esperto non è in grado né può conoscere adeguatamente ogni ambito della propria sfera di attività, è da escludere (e nella specie se ciò non avvenisse il consulente prescelto dovrebbe astenersi dall'incarico) la possibilità che un giudice conferisca incarico a un consulente che non risulti adeguatamente esperto nel settore oggetto della controversia (per esempio, incarico di analisi chimiche e fisiche di un terreno conferito a un geometra); al contrario, se l'accertamento ricade nell'ambito più generale di una specifica attività professionale di quella categoria, ciò assume carattere di normalità (per esempio, accertamenti di conformità edilizi/urbanistici, verifiche catastali, computo metrico estimativo di lavori edili, calcolo danni conseguenti a imperizia nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un edificio). Occorre comunque evidenziare la necessità che, all'atto della domanda di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici, il richiedente debba indicare le proprie specializzazioni, eventualmente supportate da titoli e qualifiche, al fine di consentire al giudice una più agevole scelta.

Sapere giuridico

Il tecnico che espleta l'attività di CTU deve conoscere compiutamente le norme che regolano l'ambito nel quale la propria attività trova esplicazione.

Tale concetto può sembrare di una imbarazzante banalità, ma spesso coloro che affrontano l'attività di consulente tecnico di ufficio la ritengono, nei fatti, una parte diretta e accessoria della professione, trascurando la portata che talune obbligazioni stabilite dall'ordinamento processuale e dal codice di procedura civile rappresentano per il corretto svolgimento dell'incarico.

D'altra parte, come già rilevato in precedenza, nessuno si è mai preoccupato di far capire ai consulenti che per svolgere l'incarico è necessario conoscere le norme che regolano lo svolgimento del processo. Negli incarichi di consulente tecnico di ufficio le norme di procedura civile influiscono e condizionano in modo decisivo il mandato. Potremmo dire che *la norma rappresenta nella consulenza tecnica di ufficio quello che il sale rappresenta per la pasta: come il sale non si vede, ma se non c'è, appena assaggiata la prima forchettata, si apprezza!*

Il mancato rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa, ovvero assumere documentazione irrituale nel corso dell'incarico o per quella acquisita non garantirne la consegna alle parti costituite o ancora dare inizio o prosecuzione alle operazioni senza darne avviso alle parti, ammettere alle attività un consulente tecnico di parte irregolarmente nominato possono rappresentare circostanze e fatti idonei a spiegare l'annullabilità della consulenza tecnica di ufficio con le eventuali conseguenze sul piano delle responsabilità del consulente tecnico.

Per il tecnico, per sua stessa natura non "tecnico del diritto", si impone pertanto la conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo che consente di poter svolgere nel migliore dei modi la propria attività, mettendosi al riparo da eventuali spiacevoli conseguenze.

Il consulente deve quindi conoscere le norme che regolano la propria attività e specificamente quelle relative alle disposizioni regolanti l'iscrizione, la tenuta, la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici (artt. 13 disp. att. cod. proc. civ. e segg.), nonché quelle relative alle sanzioni e responsabilità cui è soggetto, quelle relative alla propria attività e quella dei consulenti di parte (artt. 90 disp. att. cod. proc. civ. e segg.), le disposizioni generali (artt. 61 cod. proc. civ. e segg.) e quelle concernenti il processo di cognizione (artt. 191 cod. proc. civ. e segg.) nonché quelle più generali.

Sapere relazionale

Un ulteriore aspetto delle conoscenze del consulente - tutt'altro che scontato - è rappresentato dal sapere relazionale che con altro termine potrebbe definirsi il *saper essere*, ovvero quell'insieme particolare di modelli comportamentali, relazionali e di sensibilità che l'ausiliario deve saper utilizzare nello svolgimento del compito.

Nella generalità, tra gli esperti giudiziari, si registra come modello diffuso quello ispirato allo *stile autoritario*; se vogliamo, ciò è indotto anche dalla percezione di "ordine imposto" con il quale viene connotato, nella visione comune e in un certo senso convenzionale, l'incarico giudiziario.

Tale modello, se da un lato può rispondere a esigenze di ritualità nello svolgimento delle fasi tipiche dell'incarico, dall'altro non risulta né funzionale né tantomeno efficace laddove, in altre fasi del mandato, la priorità debba essere indirizzata a privilegiare caratteri di relazionalità e confronto con i diversi soggetti coinvolti come accade, per esempio, nei tentativi di conciliazione.

Ed è in queste fasi che emergono con ogni evidenza i limiti del modello citato.

Con lo stile autoritario il consulente non detiene la forza che invece viene riconosciuta a chi adotta quello cooperativo (negoziale) che implica l'autorevolezza. Il primo si impone, il secondo viene riconosciuto.

Ed è questo uno dei limiti nella dinamica di azione che - allo stato attuale - non consente al consulente di connotare positivamente i propri esperimenti conciliativi e che spesso - in una visione parziale ed errata - porta a ritenere che la conciliazione non possa essere raggiunta in corso di causa. E invece l'esperienza indica che è proprio vero il contrario. È essenziale per il consulente comprendere che solo attraverso il dialogo è possibile offrire alle parti un cambiamento di prospettiva della controversia. Proprio quel dialogo che manca in un conflitto che viene acuito dall'assenza della comunicazione; le parti, nel corso del procedimento giudiziario, normalmentemantengono il dialogo esclusivamente attraverso i propri legali che mediano ogni scambio comunicazionale, per iscritto, a mezzo di lettere, atti e istanze. Le parti raramente sono chiamate personalmente a doversi confrontare sui temi specifici formanti la controversia e, se obbligate, tendono a frapporre filtri di varia natura. L'abituarsi nuovamente al dialogo è un po' come per una persona che, a seguito di un trauma, ricomincia una lenta e dolorosa fase di riabilitazione per riprendere pienamente le proprie funzioni deambulative; le prime azioni saranno limitate e circospette per poi, man mano che si riappropria della giusta confidenza e naturalezza, lasciare spazio a una iniziativa accompagnata da maggiore forza e convinzione. Sono proprio le difficoltà di ordine comunicativo a rappresentare il vero scoglio in questi contesti, la cui gestione è tale da richiedere al consulente una preparazione specifica e adeguata.

Fin quando i consulenti - e i magistrati - non comprenderanno che la conciliazione è una vera e propria attività professionale che richiede preparazione e una formazione specifica, i risultati, se non demandati alla buona volontà del singolo, non potranno sostanzialmente mutare.

Ma la dinamica per così dire cooperativa non premia solo le attività della sfera conciliativa nell'incarico del consulente.

Al consulente, oltre a fornire una esauriente e motivata risposta alle questioni poste dal giudice istruttore, si chiede di dare attuazione a un reale e concreto confronto con le parti (legali e consulenti tecnici di parte, qualora nominati), onde consentire loro di esprimere giudizi e motivate osservazioni in merito alle questioni riguardanti gli accertamenti, anche a mezzo delle osservazioni alla relazione peritale preliminarmente che il consulente tecnico deve inviare alle parti. Questo ha un duplice scopo:

- concretizzare il rispetto del contraddittorio, permettendo ai soggetti in causa di avanzare all'esperto ogni utile osservazione nel momento in cui questi formerà il proprio convincimento;
- contenere i tempi del giudizio, prevenendo l'eventuale chiamata a chiarimenti.

La detta condizione presuppone anche la capacità da parte del CTU di mettersi in discussione, accettando critiche al proprio operato nella responsabile consapevolezza che la relazione peritale andrà a costituire la sostanza della decisione del giudice. Tale qualità risulta indispensabile anche qualora il giudice sia costretto a chiamare a chiarimenti il consulente. Solo in questo modo l'incarico potrà rispondere pienamente alle esigenze giurisdizionali indirizzate ad avere una giustizia più rapida e concreta.

Il quadro critico in relazione al fenomeno segnalato, seppur in una sommaria analisi, non può non porre seri interrogativi agli operatori del diritto (alcuni magistrati stessi segnalano la delicata questione), in quanto si sta registrando con preoccupante diffusione a livello nazionale. Tutto questo incide negativamente in un quadro già di per se stesso connotato da precarietà e generale deficienza del funzionamento del sistema e che, se non opportunamente corretto, provocherà seri problemi al meccanismo processuale.

Spetta agli ordini e collegi professionali e alla magistratura porre rimedio a tale stato di cose; innanzitutto segnalando le anomalie presenti, instaurando e favorendo l'approccio qualitativo verso gli incarichi giudiziari e impostando una selezione e scelta dei soggetti incaricati a vantaggio dei soggetti idonei.

Gli ordini e i collegi professionali debbono far crescere la cultura e le sensibilità del ruolo del consulente tecnico di ufficio e di ausiliario giudiziario sostenendo una capillare informazione del settore e formazione adeguata anche con l'ausilio di programmi di aggiornamento e di perfezionamento in accordi locali con i Tribunali unitamente a programmi seminariali periodici sulle novità e modifiche legislative; ciò a "premiare" coloro che dedicano impegno e tempo alla propria crescita professionale specialistica e formazione nel ruolo.

In buona sostanza è necessario da parte delle categorie professionali "far passare il messaggio" che il ruolo del consulente tecnico non può considerarsi meramente surrogato di altre attività, richiedendo conoscenze specifiche ottenute a mezzo di adeguati studi; è altresì utile far comprendere che il professionista, ove nominato e non in possesso delle competenze necessarie per il compimento dell'incarico - come in una comune prestazione professionale richiesta da un cliente - dovrebbe astenersi. Il riaffermare il complesso quadro delle responsabilità penali, civili e disciplinari dovrebbe fornire a ciò adeguato deterrente. Come ricordato (ciò è ancor più di rilievo alla luce delle riforme del processo del 2006 e del 2009), non appare scontato il fatto che un buon tecnico possa rappresentare un buon consulente tecnico, poiché per svolgere efficacemente l'attività di ausiliario del giudice questi deve possedere particolari conoscenze e qualità, che, come abbiamo visto, possono ritenersi in un certo senso anche autonome rispetto alle mere competenze scientifiche e professionali; è quello che contraddistingue la figura del consulente tecnico di ufficio rispetto a quella di un professionista tecnico in senso lato ed è condizione per la quale è possibile che una consulenza tecnica ineccepibile dal punto di vista scientifico possa non esserlo da quello delle regole processuali. Ma d'altra parte nel nostro Paese non si è mai sviluppata una seria riflessione sul concetto della professionalità e qualità che il consulente tecnico di ufficio deve poter garantire; né da parte delle categorie professionali né da quella della magistratura. Certamente, come già osservato, i requisiti per l'iscrizione all'Albo non sono né sufficienti né idonei a rendere plausibile il corretto, compiuto e soddisfacente assolvimento all'incarico. Dovrebbe invece, a parere di questo autore, farsi strada una considerazione diversa del ruolo del consulente, contraddistinta da riconoscimenti dedicati e specifici anche realizzando percorsi formativi speciali dapprima nell'ambito dei cicli scolastici e successivamente d'indirizzo professionale. In questo senso è da registrare con estremo interesse l'iniziativa assunta dalle categorie degli avvocati e geometri che a mezzo della Scuola superiore dell'avvocatura e dell'associazione nazionale geometri consulenti tecnici, arbitri e mediatori (Geo-C.A.M.), rispettivamente Fondazione del Consiglio nazionale forense e Fondazione geometri italiani che, nel precipuo fine di stabilire principi, requisiti e metodologie pratiche nel rispetto delle regole poste a base del processo, hanno definito **Il Codice della Relazione Peritale - Linee guida per la relazione peritale nel processo civile ordinario**, opera di prossima diffusione.

Il Codice della Relazione Peritale prefigura uno standard di qualità professionale uniforme rivolto al mondo professionale e a quello della magistratura in grado di rappresentare il termine di raffronto e il punto di riferimento per i consulenti tecnici in modo da consentire l'adempimento al mandato in modo trasparente e corretto. Il Codice si pone l'obiettivo di uniformare la metodologia di redazione della relazione peritale a vantaggio di una visione comune, di un sapere condiviso, di una crescita e

di uno sviluppo culturale del ruolo del consulente, nella consapevolezza che è responsabilità dell'ausiliario offrire un documento peritale completo per forma e sostanza. Il Codice considera la pratica operativa in combinato con i precetti normativi e le regole processuali al fine di delineare standard minimi indispensabili per lo svolgimento corretto al mandato giurisdizionale. Non esistendo ancora nel nostro Paese uno standard in tema di relazione peritale che possa identificare un documento riconosciuto unico e condiviso, il Codice della Relazione Peritale vuole porsi l'obiettivo di offrire uno strumento di lavoro per tutti i professionisti che operano nel settore delle consulenze tecniche di ufficio con riguardo agli obblighi assunti dinanzi alla pubblica giurisdizione. La magistratura, per sua parte, dovrebbe garantire un intervento, di concerto alle categorie professionali interessate, indirizzato a fornire riconoscimento - nel rispetto della rotazione degli incarichi disposto dalla norma - ai consulenti qualificati e preparati che curino in modo costante il proprio aggiornamento. Occorre favorire una scelta basata più sulle qualità e affidabilità professionali specifiche del ruolo piuttosto che applicare mere operazioni matematiche di assegnazione degli incarichi indirizzando a premiare più *"il saper fare piuttosto che il poter fare"*; in questa ottica, con ogni evidenza, non può trovare riconoscimento la politica, già richiamata, del ricorso al ribasso dei compensi adottata da taluni come possibile fonte di assegnazione di nuovi incarichi. Al contrario dovrebbe darsi rilevanza al fatto che assai frequentemente profili di economicità non corrispondono allo svolgimento corretto del mandato, al rispetto dei precetti normativi e codicistici, alla restituzione di un elaborato peritale esaustivo e compiuto, al dare impulso a esperimenti negoziali per la soluzione concordata della vertenza; insomma, in generale, a una prestazione con corretti e idonei standard qualitativi.

In ultimo non è estranea a questa opera l'avvocatura che nel proprio essenziale ruolo di " fruitore del servizio" del consulente deve esercitare importanti attività di controllo sulle attività e sulle qualità dell'ausiliario e - perché no - pur nel rispetto dell'autonomia del magistrato, di indirizzo e orientamento qualificato.

In conclusione, rispetto a quanto segnalato e all'analisi proposta, è quanto mai indispensabile e auspicabile una urgente presa di coscienza del fenomeno con l'adozione di tutte le iniziative necessarie da parte degli organismi interessati e preposti; solo questo potrà porre rimedio a tale stato di cose, nell'interesse dei consulenti tecnici stessi ma, in particolare, della collettività e delle esigenze che la stessa pone in termini di efficacia, credibilità e ragionevole durata del processo.

(1) Non è saggio pagare troppo. Ma pagare troppo poco è peggio. Quando si paga troppo si perde un po' di denaro, e basta. Ma se si paga troppo poco si rischia di perdere tutto, perché la cosa comperata potrebbe non essere all'altezza delle proprie esigenze. La legge dell'equilibrio negli scambi non consente di pagare poco e di ricevere molto: è un assurdo. Se si tratta col più basso offerente, sarà prudente aggiungere qualcosa per il rischio che si corre; ma se si fa questo si avrà abbastanza per acquistare qualcosa di meglio.

Antincendio e prevenzione incendi

**Gli impianti e la classificazione delle zone per i luoghi con pericolo di esplosione**

Un'atmosfera esplosiva è una miscela di sostanze infiammabili (gas, vapori, nebbie o polveri) in aria.

Affinché possa essere formata un'atmosfera potenzialmente esplosiva, però, la sostanza infiammabile deve essere presente in una determinata concentrazione, altrimenti non può verificarsi alcuna esplosione.

L'esplosione può avvenire solo in presenza di una sorgente di innesco e quando la concentrazione è all'interno del campo di esplosività delle sostanze, ovvero è compresa tra il limite minimo (LEL) e il limite massimo (UEL) di esplosività alle condizioni ambientali in cui la miscela si trova.

I luoghi con pericolo di esplosione, ovvero in cui ci si può trovare in presenza di miscele esplosive, sono soggetti a numerosi obblighi di legge.

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18

L'Unione europea, nell'ambito del rischio dovuto alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, ha adottato due direttive armonizzate, comunemente denominate direttive ATEX:

- direttiva 99/92/CE - relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive;
- direttiva 94/9/CE - contenente disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.

La direttiva 99/92/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 233/ 2003 [1], entrato in vigore il 10 settembre 2003, mentre la direttiva 94/9/CE è stata recepita in Italia con il D.P.R. n. 126/1998 [2] ed è applicata ai prodotti messi in commercio dal 1° luglio 2003.

In seguito, il successivo D.Lgs. n. 81/2008 (in particolare il Titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive") e il suo aggiornamento (D.Lgs. n. 106/2009) hanno superato il D.Lgs. n. 233/2003.

La direttiva 99/92/CE ha prescritto la classificazione delle zone con pericolo di esplosione e ha imposto l'adozione di misure minime di sicurezza (indicate nell'Allegato II alla direttiva stessa).

La direttiva 94/9/CE ha prescritto, invece, i requisiti minimi di sicurezza che devono possedere i prodotti (elettrici e non elettrici) destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.

Queste due norme comunitarie rientrano nelle così dette "direttive nuovo approccio". In base al nuovo approccio le direttive hanno fissato i requisiti essenziali obbligatori che i prodotti immessi nel mercato dell'Unione devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno dell'Unione stessa. Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive sono definite in norme armonizzate CEN o CENELEC, norme tecniche che hanno prefigurato, quindi, presunzione di conformità ai requisiti fissati dal provvedimento comunitario.

La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione prescritta nella direttiva 99/92/CE ha previsto, sostanzialmente:

- la determinazione della probabilità di formazione e/o di presenza di una miscela esplosiva in un dato ambiente (livello di pericolosità);
- definire l'estensione, i limiti spaziali di queste zone.

Il risultato finale del processo di classificazione dei luoghi consiste nella:

- la qualifica delle zone;
- la determinazione dell'estensione delle stesse.

La qualifica di una zona può esprimere il grado di pericolosità di quell'ambiente in relazione alla frequenza di formazione e al tempo di permanenza della miscela esplosiva.

La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è, quindi, uno strumento che serve a definire l'estensione di zone a diversa probabilità di rischio di esplosione al fine di poter scegliere impianti e apparecchiature aventi caratteristiche tali da non costituire una potenziale sorgente di innesco (più generale e nota per gli impianti elettrici).

La qualifica del tipo di zona è funzione della probabilità di presenza di un'atmosfera esplosiva e dipende principalmente:

- dalla quantità e dalla frequenza di emissione della o delle sostanze infiammabili in un determinato ambiente;
- dalle condizioni di ventilazione dell'ambiente.

LA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Le norme tecniche di riferimento per gli impianti elettrici e la classificazione delle zone sono le seguenti:

- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87), "Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas";
- CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88), "Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili";
- CEI EN 60079-14 (CEI 31-33), "Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici";
- CEI EN 60079-17 (CEI 31-34), "Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici".

Queste norme sono norme internazionali recepite a livello nazionale dal CEI. Vale la pena sottolineare che il problema della classificazione delle zone con pericolo di esplosione è solo "incidentalmente" elettrico.

Esistono, inoltre, a livello nazionale, alcune guide che approfondiscono il tema della classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili e polveri combustibili.

Anche in questo caso le guide sono divise tra luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, di vapori o di nebbie e luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, i cui riferimenti sono:

- la guida CEI 31-35;
- la guida CEI 31-56.

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI

La determinazione di zone a diversa probabilità di rischio di esplosione (classificazione dei luoghi pericolosi) è necessaria per il progettista dell'impianto elettrico al fine di poter scegliere impianti e apparecchiature elettriche idonei a ciascuna zona in ossequio ai principi generali di sicurezza contenuti nella norma CEI 31-87.

La classificazione dei luoghi pericolosi può offrire, inoltre, in quanto valutazione analitica del rischio, la possibilità di evidenziare gli elementi che concorrono a determinare il livello di rischio.


La classificazione dei luoghi, infine, non deve essere considerata come di pertinenza esclusiva del progetto elettrico o, peggio ancora, del progettista elettrico, piuttosto nella valenza più ampia di strumento di analisi del rischio di esplosione.

PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI

La procedura di classificazione dei luoghi pericolosi è composta (si veda lo *schema 1*), schematicamente, delle seguenti attività:

- identificazione delle sostanze infiammabili e raccolta delle loro caratteristiche;
- identificazione delle sorgenti di emissione delle sostanze infiammabili e determinazione del loro grado di emissione;
- determinazione della portata di emissione;
- determinazione del tipo di zona;
- determinazione dell'estensione di ciascuna zona.

Schema 1



DETERMINAZIONE E ANALISI DELLE SOSTANZE INFIAMMABILI

Per definizione una sostanza è infiammabile se, di per sé, in combinazione con l'aria, forma un'atmosfera esplosiva oppure se può produrre un gas o un vapore o una nebbia che, in combinazione con l'aria, forma un'atmosfera esplosiva.

Per quanto riguarda le polveri, sono pericolose perché quando sono disperse in aria, con qualunque mezzo, formano atmosfere potenzialmente esplosive. Inoltre, strati di polvere possono accendersi e comportarsi come sorgenti di accensione per un'atmosfera esplosiva.

In linea di principio, ai fini della classificazione delle zone pericolose è necessario prendere in considerazione, quindi, tutte le sostanze che, considerata la situazione ambientale oggettiva e la modalità di immissione nell'ambiente, se miscelate con l'aria in determinate proporzioni, possono originare una atmosfera esplosiva.

L'unico criterio in qualche modo dichiarato dalla norma deve essere desunto dalla definizione di luogo pericoloso; non esistono, pertanto, delle quantità minime, prefissate, di riferimento ma il limite è definito dalla quantità di sostanza tale da poter originare atmosfere esplosive di entità tale da richiedere provvedimenti particolari per la realizzazione, l'installazione e l'impiego di costruzioni elettriche.

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI EMISSIONE E DETERMINAZIONE DEL GRADO DI EMISSIONE

Elementi fondamentali per la determinazione del tipo di zona pericolosa sono:

- l'identificazione delle sorgenti di emissione;
- la definizione del grado di emissione.

Il punto, la fessura o l'area di un componente dalla quale sono emessi i gas, i vapori o le nebbie infiammabili, costituiscono la sorgente di emissione.

Il grado di emissione qualifica la sorgente di emissione con riferimento alla possibile frequenza e alla durata dell'emissione stessa.

Il grado di emissione qualifica, quindi, contemporaneamente, le modalità con le quali una sorgente di emissione immette nell'ambiente sostanze infiammabili e il tempo complessivo presunto di emissione.

E' necessario identificare le condizioni nelle quali le apparecchiature di processo, le fasi del processo o altre azioni che possono essere previste siano condotte negli impianti, possono formare atmosfere esplosive da gas, da polvere o da strati di polveri.

Ogni emissione è classificata secondo 3 gradi:

- grado continuo - si ha quando la sorgente emette con continuità o per tempi lunghi sostanze infiammabili durante il funzionamento normale, o dove una nube di polvere esiste continuamente, o può essere prevista continuare per lunghi periodi, o per periodi brevi che avvengono frequentemente; casi tipici di sorgenti di grado continuo sono le vasche a cielo libero, gli sfiati costantemente aperti, le bocche di caricamento di serbatoi permanentemente aperti;
- primo grado - si ha quando l'emissione avviene periodicamente oppure occasionalmente durante il funzionamento normale; sono casi tipici di sorgenti di primo grado le bocche di caricamento a ciclo aperto, gli sfiatatoi a intervento saltuario, le valvole di sicurezza, le pozze di liquido presenti saltuariamente, gli scarichi per controllo di processo, gli spurghi, i premistoppa di valvole e macchinari non a perfetta tenuta oppure immediatamente attorno al punto di riempimento o svuotamento di un sacco aperto;
- secondo grado - si ha quando l'emissione può avvenire solo in seguito a guasto o a usura e si mantiene per tempi brevi; non è prevista avvenire nel funzionamento normale e, se avviene, è possibile solo poco frequentemente e per brevi periodi. Per esempio, un impianto dove si manipolano polveri nel quale sono presenti depositi di polvere oppure le flange, i premistoppa, i giunti ordinariamente a tenuta perfetta.

Nella valutazione delle potenziali sorgenti di emissione non è richiesto di prendere in considerazione i guasti agli impianti di entità catastrofica o relativi a incidenti rilevanti.

LA QUALIFICA DELLE ZONE

Stabilito, con la procedura preliminare, che il luogo potrebbe richiedere provvedimenti particolari per gli impianti elettrici, devono essere qualificate le zone che contengono le sorgenti di emissione. La qualifica del tipo di zona è funzione della probabilità di presenza di un'atmosfera esplosiva e dipende, quindi, principalmente:

- dal grado di emissione delle sorgenti;
- dalle condizioni di ventilazione dell'ambiente e dalla presenza di sistemi di captazione.

La norma CEI 31-87 ha previsto tre qualifiche che la guida CEI 31-35 completa con l'indicazione dei limiti di probabilità caratteristici di ciascuna qualifica:

- zona 0 - volume totale o parziale del luogo pericoloso in cui è presente, con continuità o per periodi complessivamente superiori a 1.000 ore all'anno, una atmosfera esplosiva;
- zona 1 - volume totale o parziale del luogo pericoloso in cui è possibile la presenza saltuaria (da 10 a 1.000 ore complessive all'anno) di atmosfera esplosiva durante il funzionamento ordinario;
- zona 2 - volume come sopra dove non è possibile la presenza di atmosfera esplosiva durante il funzionamento ordinario; l'atmosfera esplosiva potrebbe formarsi in seguito a usura o a guasti prevedibili che possono persistere per tempi brevi (complessivamente per non più di 10 ore all'anno).

La qualifica delle zone è stabilita confrontando le caratteristiche di ventilazione del luogo con il grado di emissione delle sorgenti.

La norma CEI 31-88 ha classificato, invece, i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri analogamente a quanto ha fatto la norma CEI 31-87 in base alla frequenza e alla permanenza della presenza di atmosfere esplosive:

- zona 20 - un luogo in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di una nube di polvere combustibile nell'aria è presente permanentemente o per lunghi periodi oppure per brevi periodi ma frequentemente;
- zona 21 - un luogo in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di una nube di polvere combustibile nell'aria ha probabilità di essere presente in maniera occasionale durante il funzionamento normale;
- zona 22 - un luogo in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di una nube di polvere combustibile nell'aria non ha probabilità di essere presente durante il funzionamento normale ma che, se questo si verifica, persiste solamente per un breve periodo di tempo.

Una sorgente di emissione genera sempre attorno a sé una prima zona correlata con il grado di emissione:

- emissione continua = zona 0 e/o 20;
- primo grado = zona 1 e/o 21;
- secondo grado = zona 2 e/o 22.

ESTENSIONE DELLE ZONE

L'estensione delle zone è principalmente influenzata dalle seguenti grandezze:


- la portata di emissione di gas, di vapore o di polvere;
- il LEL;
- la ventilazione;
- i sistemi di captazione;
- il grado di sorveglianza;
- la densità relativa del gas o del vapore al momento dell'emissione;
- le condizioni climatiche;
- la topografia.

In conclusione, la procedura di classificazione (si vedano gli *schemi* 2 e 3) può essere sostanzialmente riassunta nei seguenti passaggi:


- l'individuazione delle sostanze infiammabili presenti;
- la determinazione per ogni sorgente di emissione e grado di emissione della portata di emissione in condizioni cautelative;
- la definizione dei valori di riferimento della temperatura ambiente e delle caratteristiche della ventilazione (grado e disponibilità);
- l'identificazione di sistemi di captazione/bonifica e del grado di presidio del luogo;
- la classificazione delle zone;
- la determinazione della sorgente e della sostanza che determinano le condizioni peggiori in termini di estensione della zona;
- la determinazione dell'estensione delle zone in base alle indicazioni della norma CEI 31-87, della norma CEI 31-88 ovvero a guide e raccomandazioni relative a specifiche industrie.

Schema 2

Procedura di classificazione del luogo pericoloso per la presenza di gas-vapore



Schema 3



PROGETTAZIONE, SCELTA E INSTALLAZIONE

Gli impianti in cui si ha presenza di sostanze infiammabili devono essere progettati, eserciti e mantenuti in modo da ridurre al minimo le loro emissioni e le conseguenti estensioni dei luoghi pericolosi, sia nel funzionamento normale, sia in quello anormale.

Nei casi in cui vi sia possibilità di un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas devono essere effettuati i seguenti interventi:

- escludere la possibilità che l'atmosfera esplosiva si trovi in prossimità di una sorgente di accensione;
- eliminare la sorgente di accensione.

Quando questo non sia possibile, le misure protettive, le apparecchiature di processo, i sistemi e le procedure devono essere scelti e preparati in modo che la probabilità di formazione di atmosfera esplosiva con contemporanea presenza di sorgenti di accensione sia così piccola da poter essere accettabile.

GRUPPI DI APPARECCHIATURE

La norma CEI EN 60079-14 ha definito i criteri generali per la progettazione, la scelta e l'installazione degli impianti elettrici. La norma CEI EN 60079-14 ha previsto per le apparecchiature elettriche per atmosfere esplosive una classificazione in gruppi:

- **gruppo I** - le apparecchiature elettriche del gruppo I sono destinate all'uso in miniere con possibile presenza di grisou. Le apparecchiature elettriche destinate a miniere in cui l'atmosfera può contenere, oltre al grisou, significative quantità di altri gas infiammabili (per esempio, diversi dal metano), devono essere costruite e provate conformemente alle prescrizioni relative al Gruppo I e anche alla suddivisione relativa al Gruppo II corrispondente agli altri gas infiammabili;
- **gruppo II** - le apparecchiature elettriche del gruppo II sono destinate all'uso in luoghi con atmosfere esplosive per la presenza di gas diversi dalle miniere con possibile presenza di grisou. Le apparecchiature elettriche del Gruppo II sono suddivise in:
 - IIA (per esempio, propano);

-- IIB (per esempio, etilene) - queste apparecchiature sono adatte ad applicazioni che richiedono il gruppo IIA;

-- IIC (per esempio, idrogeno) - queste costruzioni sono adatte ad applicazioni che richiedono il gruppo IIA e IIB;

- **gruppo III** - le apparecchiature elettriche del gruppo III sono destinate all'uso in luoghi con atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile diversi dalle miniere con possibile presenza di grisou.

La norma ha fornito, quindi, le prescrizioni per tutte le apparecchiature elettriche e i componenti Ex in relazione al gruppo di appartenenza; le prescrizioni particolari in relazione ai singoli modi di protezione sono riportati, invece, nelle relative norme.

[1] "Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive", *nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003, n. 197.*

[2] "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva", *nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1998, n. 101.*



L'impatto della legislazione ambientale sulla filiera dell'industria elettrotecnica

Negli ultimi anni, l'emanazione di un quadro legislativo ambientale sempre più orientato alle specifiche di settore nella legislazione di processo e di prodotto ha innescato un flusso di richieste di informazioni lungo la *supply chain* dell'industria elettrotecnica ed elettronica, con implicazioni di ordine legale, ma più spesso con legittimazioni di natura negoziale. Questi due aspetti, legislativo da una parte e commerciale dall'altra, pur se svincolati tra loro in linea teorica, sono stati spesso confusi nella pratica amministrativa aziendale, favorendo, all'interno delle dinamiche di filiera, le logiche di mercato rispetto ai requisiti legislativi.

Pierpaolo Kamidis, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012 - n. 18 (Inserito)

L'attuazione della direttiva RoHS 2002/95/CE, entrata in vigore nel 2003, costituisce un esempio paradigmatico dei rapporti che si sono venuti a creare, negli ultimi anni, tra i settori "legislativo" e "commerciale" all'interno dell'industria elettrotecnica ed elettronica. L'impianto della direttiva, infatti, sotto la "*legal base*" dell'armonizzazione totale nell'Unione europea, prevedeva, come ben noto, che qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica immessa sul mercato comunitario non dovesse contenere determinate sostanze pericolose, a meno di tolleranze percentuali per materiale omogeneo, di deroghe emanate dalla Commissione Ue, o di apparecchiature esentate.

Il produttore o l'importatore comunitario di apparecchiature elettriche ed elettroniche, una volta risolta la questione dell'appartenenza o meno all'ambito di applicazione del proprio prodotto, era l'unico responsabile della conformità ai requisiti legislativi. In estrema sintesi, il produttore è chi appone il proprio marchio sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, sia questi il fabbricante, l'importatore o il rivenditore. La direttiva, pur fornendo un'articolata definizione di produttore, non disciplinava le dinamiche per ognuna delle fattispecie previste nella stessa. Più specificamente per il componentista, il terzista e, genericamente, il fornitore, non veniva contemplata alcuna responsabilità dell'eventuale presenza di sostanze pericolose nelle forniture. Allo stesso tempo, tuttavia, questi soggetti venivano chiamati in causa implicitamente dalla definizione di materiale omogeneo, data nella lista delle domande più frequenti (FAQs) della Commissione Ue; se un'apparecchiatura doveva essere conforme alla direttiva *RoHS*, per ciascun suo materiale omogeneo, il produttore che assemblava più materiali omogenei in un'unica AEE, doveva rispondere anche della conformità dei prodotti dei suoi fornitori.

Da un lato, quindi, la direttiva delegava agli Stati Membri la disciplina dell'apparato sanzionatorio e delle eventuali procedure di attestazione della conformità; dall'altro, mancavano regole o indicazioni sui rapporti nella catena di fornitura. Nella prassi comune, l'assenza di una disciplina normativa su scala comunitaria delle logiche di filiera, ha messo il cliente in condizione di richiedere al fornitore garanzie, spesso secondo criteri arbitrari (in quanto rispondenti a logiche negoziali e, quindi, a vantaggio del contraente con peso commerciale maggiore), pur se standardizzati (non a caso si è assistito via via al consolidarsi di tre tipologie di richieste quali la dichiarazione di conformità, le analisi quantitative interne o le analisi quantitative esterne), di adempimento ai requisiti della direttiva. E' in questo ambito, soprattutto nell'ultimo caso, che l'assenza di una procedura standardizzata all'interno della direttiva, ha favorito il prevalere di logiche di mercato, rispetto al buon senso, in particolare da parte del mercato dell'estremo oriente.

DIRETTIVA 2011/65/UE: CONSEGUENZE SUI RAPPORTI NELLA FILIERA

La Commissione europea, come noto, ha sottoposto a rifusione la direttiva RoHS, la cui nuova versione (direttiva 2011/65/UE) è entrata in vigore nel giugno 2011 e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 2 gennaio 2013. Trascurando le differenze tra le due versioni della direttiva, è comunque utile analizzare le potenziali conseguenze sui rapporti nella filiera.

E', tuttavia, necessario rimarcare che, al giugno 2012 - quindi a 6 mesi dall'attuazione negli Stati Membri della nuova direttiva - la Commissione non ha ancora rilasciato il documento delle FAQs (*frequently asked questions*) in cui, come nel caso della pubblicazione della direttiva del 2002, vengano chiariti i non pochi aspetti controversi della nuova rifusione; in questa circostanza, non è chiaro se l'estensione totale dell'ambito di applicazione, pur se nel 2019, e la contemporanea mancanza di relazione tra apparecchiatura elettrica ed elettronica e prodotto finito, in qualche modo possa far rientrare sotto regime RoHS II anche i produttori di componenti elettrici ed elettronici.

Con la rifusione, tuttavia, il legislatore ha introdotto importanti novità, soprattutto nell'ambito della dimostrazione della conformità da parte del fabbricante/importatore. La direttiva precedente, infatti, non faceva alcun riferimento esplicito alla questione, ma delegava agli Stati membri; in questo caso, invece, si richiama esplicitamente la decisione 768/2008/CE, sulla commercializzazione dei prodotti in Ue e, in particolare, l'Allegato II il cui Modulo A disciplina il controllo interno della produzione. Inoltre, la direttiva prevede che il fabbricante, a seguito del controllo interno della produzione, rediga la dichiarazione di conformità, di cui è responsabile legalmente, e quindi apponga la marcatura CE sull'apparecchio. Infine, viene introdotto il principio della presunzione di conformità in base al quale una AEE recante la marcatura CE è presunta conforme ai requisiti della direttiva.

Nell'ottica di filiera, la direttiva fissa e disciplina obblighi anche per altri soggetti rispetto al fabbricante di AEE, richiamando anche i mandatari, gli importatori e i distributori; a questi ultimi, in particolare, viene data la facoltà di non immettere sul mercato le AEE che vengano presunte non conformi (e che, quindi, non riportino la marcatura CE).

Non poche, tuttavia, sono le incertezze relative agli adempimenti del produttore e del fornitore di componenti elettrotecnici ed elettronici; non è chiaro, come si è accennato in precedenza, se questi, al momento della fornitura della parte o componente, debba anche rilasciare una dichiarazione di conformità redatta secondo quanto disciplinato dalla direttiva, o se, piuttosto, della redazione di questo documento sia responsabile esclusivamente il produttore dell'apparecchiatura assemblata (prodotto finito).

L'incertezza deriva dall'estensione totale del campo di applicazione; in particolare, nell'Allegato in cui vengono elencate le categorie di AEE, è stata introdotta una undicesima categoria, nella quale ricadono tutte le AEE non comprese nelle 10 categorie precedenti; nella definizione di AEE, inoltre, non è presente alcun riferimento al prodotto finito. Queste due condizioni fanno sì che il testo della direttiva non garantisca che le parti o le componenti siano escluse dal campo di applicazione e che, quindi, il loro produttore non debba effettuare la dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE, secondo quanto previsto. A questo proposito, si attende la pubblicazione di un documento della Commissione europea, che chiarisca le aree grigie del testo della direttiva, come nel caso della prima pubblicazione del 2003 con il documento delle FAQs, che per l'industria di settore ha costituito un riferimento di primaria importanza.

In merito alla trasmissione di informazioni lungo la catena di fornitura, si segnala la recente emanazione della norma IEC 62474, che fornisce uno *standard* internazionale per lo scambio dei dati relativi alla composizione dei materiali e per la loro dichiarazione; questa norma, fissando i requisiti per la dichiarazione di sostanze e materiali, costituisce anche un *database* che specifica all'industria di settore quali sostanze, gruppi di sostanze o classi di materiali, devono essere inclusi nella "dichiarazione dei materiali" (*material declaration*); inoltre, la norma fornisce anche informazioni ai realizzatori di *software* sul formato dei dati per questa dichiarazione.

IL REGOLAMENTO REACH

Non si può, infine, non accennare a un'altra legislazione di notevole impatto per l'industria elettrotecnica, pur se non specificamente di settore; il regolamento n. 1907/ 2006, sulla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (regolamento REACH). Il provvedimento, come noto, ha costituito una vera e propria "rivoluzione" nella gestione delle sostanze chimiche, con implicazioni in tutti i comparti dell'industria; rispetto alla direttiva RoHS, tuttavia, lo scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento assume una centralità non solo negli intenti del legislatore, ma trova anche una sua disciplina formale, che prevede un coinvolgimento necessario per tutti i soggetti della filiera, fino al consumatore finale. Il trattamento esplicito nel testo del regolamento delle informazioni nella catena di approvvigionamento, ha impedito che le richieste lungo la filiera assumessero un'arbitrarietà a vantaggio del soggetto con peso negoziale maggiore; nello schema legislativo, infatti, vengono individuati chiaramente i soggetti e gli obblighi di questi soggetti, di modo da non assistere al proliferare di richieste lontane dai requisiti del regolamento. Infine, per quanto concerne l'industria elettrotecnica ed elettronica, la nuova norma IEC 62474 sulla *material declaration* può costituire uno strumento importante per la comunicazione lungo la filiera, anche in considerazione dei continui aggiornamenti previsti dal regolamento, sia in materia di sostanze regolamentate sia di scadenze nell'attuazione da parte dei soggetti coinvolti.



Prodotti e industria elettrotecnica: la dichiarazione e il database dei materiali

I prodotti elettrici ed elettronici contengono numerose sostanze, alcune delle quali, altamente inquinanti, come ad esempio il piombo, il mercurio e il cadmio, che sono soggette a regolamentazione e vanno opportunamente segnalate. Questa esigenza ha un notevole impatto sul settore industriale, poiché, in un mercato globale, i prodotti e i componenti si muovono ben oltre i confini dello Stato in cui vengono prodotti.

Si è avvertita, quindi, la necessità di pubblicare una norma IEC 62474 "*Dichiarazione dei Materiali per i prodotti e per l'industria elettrotecnica*", in grado di fornire i riferimenti utili per aiutare le industrie a rintracciare e a dichiarare le informazioni relative ai materiali che compongono un prodotto.

Andrea Legnani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18 (Inserito)

La norma internazionale IEC 62474, pubblicata a marzo 2012[1], definisce i requisiti per la segnalazione di sostanze e materiali, standardizza i protocolli e facilita il trasferimento e l'elaborazione di dati poiché armonizza tutta la catena di approvvigionamento e migliora, in ultima analisi, l'efficienza economica.

Grazie a questa nuova norma, per i produttori e i fornitori che la utilizzano, non sarà più necessario richiedere un elenco separato di sostanze oggetto di informativa e utilizzare un formato diverso di dichiarazione da ogni cliente. La norma permette il trasferimento di informazioni sui materiali che compongono i prodotti lungo tutto il suo processo, dalla produzione alla consegna, fino allo smaltimento in modo efficiente e conveniente. E' da sottolineare che la norma IEC 62474 consente una flessibilità nella quantità di informazioni scambiate e, oltre ai requisiti di base, le organizzazioni (produttori, fornitori ecc.) che si scambiano questi dati potranno aggiungere altre informazioni supplementari.

IL DATABASE ASSOCIATO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Il "*database*" IEC 62474 accompagna la norma IEC 62474. Questa banca dati, che viene monitorata e aggiornata da un *team* di validazione formato da esperti dei comitati nazionali membri partecipanti al TC 111, è costituita da un elenco di sostanze, gruppi di sostanze e da classi di materiali comuni da dichiarare, incluse le loro soglie di *reporting*.

La banca dati contiene anche informazioni utili che aiutano gli sviluppatori di *software* a realizzare strumenti informatici per la dichiarazione di materiale conforme alla norma.

La norma IEC 62474 specifica i criteri per aggiungere, modificare o eliminare dal *database* un dato relativo alle sostanze o al gruppo di sostanze, al gruppo o alla classe di materiali.

Ci sono tre criteri di base per l'inclusione di sostanze/materiali nel *database* IEC 62474:

- "*attualmente disciplinata*";
- "*solo per informazione*";
- "*per valutazione*".

Si tratta di una struttura simile a quella della lista GADSL del settore automotive (*global automotive substance list* dichiarabili), ma è rilevante per il settore dei prodotti elettrotecnici.

Le sostanze del *database* inserite sotto la voce "*solo per informazione*" sono opzionali e sono destinate a essere utilizzate per le iniziative di progettazione ecologica del settore elettrotecnico.

La categoria "*per valutazione*" segnala ai produttori le sostanze per le quali non è stata specificata una data effettiva di regolamentazione.

E' ovvio che una sostanza, per essere inclusa nel *database*, deve essere presente nei prodotti elettrotecnici.

IL PROCESSO DI DICHIARAZIONE STANDARDIZZATO

La norma IEC 62474 stabilisce i requisiti minimi che deve soddisfare una dichiarazione dei materiali e i requisiti supplementari per la dichiarazione di ulteriori informazioni facoltative.

I requisiti di base richiedono la segnalazione di tutte le sostanze e gruppi di sostanze (come il piombo e leghe di piombo) incluse nel prodotto finale che viene consegnato ai clienti.

I requisiti aggiuntivi consentono di comunicare le sostanze e i gruppi di sostanze presenti nei materiali e nei componenti del prodotto.

Inoltre, è consentita la segnalazione di diverse ulteriori sostanze e gruppi di sostanze non presenti nella lista standardizzata contenuta nel *database* IEC 62474.

SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

La norma IEC 62474 presenta notevoli vantaggi:

- i dati elettronici possono essere scambiati utilizzando il normale formato "XML". Tabella e schema di sviluppo *software* sono forniti per aiutare gli sviluppatori di programmi informatici, privati e commerciali, ad avere un metodo standardizzato di scambio dati;

- la necessità di dichiarare una sostanza dichiarabile che supera la soglia prefissata. Ogni materiale omogeneo, che contiene una sostanza dichiarabile al di sopra della soglia indicata, deve essere dichiarato;

- la presenza di un nuovo e distinto campo "scambio di dati" per qualsiasi applicazione dichiarabile. Nelle norme precedenti, l'applicazione "dichiarabile" è combinata con un nome di sostanza.

Ciò contribuisce a migliorare la qualità dei dati, tenuto conto che due diversi pezzi di informazione vengono combinati in un unico campo di dati.

La norma IEC 62474 contiene gli allegati informativi che illustrano come realizzare praticamente una dichiarazione dei materiali conforme sia ai requisiti di base sia a quelli aggiuntivi, le informazioni contenute nella tabella di sviluppo *software* e quelle necessarie ai comitati nazionali per presentare eventuali richieste di modifica al *database* IEC 62474.

IL RIFERIMENTO PER IL FUTURO

La norma IEC 62474:

- poiché fornisce uno *standard* internazionale, aiuta i produttori a fornire le informazioni dettagliate e armonizzate sui materiali inclusi nei loro prodotti e include l'eventuale presenza di sostanze soggette a restrizioni;

- contribuirà, inoltre a:

- garantire che questi prodotti siano conformi ai requisiti legislativi;

- sostenere il commercio;

- ridurre l'eventuale impatto ambientale negativo di molti componenti e prodotti elettrici ed elettronici.

[1] *La corrispondente norma europea EN 62474 è stata pubblicata nel giugno 2012, essa verrà adottata come norma CEI entro l'estate 2012.*



D.L. SVILUPPO - Le novità in materia di titoli edilizi

Il provvedimento principe in materia edilizia, contenente le misure ritenute urgenti dal Governo Monti per la crescita del Paese e denominato decreto Sviluppo, di cui al D.L. 83/2012, è stato definitivamente convertito nella legge 134/2012, che ha introdotto alcune significative modifiche rispetto al testo originario, tra cui la figura di un "garante" per la certezza del rispetto dei tempi di rilascio dei titoli edilizi, lo Sportello unico quale unico referente per il cittadino, l'acquisizione degli atti a corredo delle istanze in materia edilizia a cura dello stesso Sportello unico, la liberalizzazione degli interventi su edifici destinati a esercizio di impresa nonché ulteriori semplificazioni in tema di rilascio SCIA, DIA e permesso di costruire.

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15.10.2012, n. 915

Garante del procedimento in materia edilizia

La legge di conversione con una significativa modifica all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241 del 7 agosto 1990, introduce la figura del Garante del procedimento in materia edilizia (con applicazione anche a ogni altro procedimento amministrativo). In base a tale innovazione ogni Pubblica amministrazione dovrà indicare per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato potrà rivolgersi per dare impulso al potere sostitutivo. Tale soggetto, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, dovrà comunicare senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, dovrà assumere su di sé la responsabilità del funzionario inadempiente oltre a quella propria. In buona sostanza, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, il privato potrà rivolgersi a tale soggetto affinché questi, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o, addirittura, nomini un commissario *ad acta* per la conclusione del procedimento.

La disposizione si applica esclusivamente ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, ossia in quei casi in cui le Pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il Governo Monti, di recente, era già intervenuto con due significative modifiche finalizzate a rendere effettivo l'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo. In particolare, Il D.L. 5/2012, denominato "semplificazione e sviluppo", aveva sostituito i commi 8 e 9 dell'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo prevedendo due conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancata conclusione del procedimento nei termini: con la prima modifica si era stabilito che le sentenze passate in giudicato di accoglimento di un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione vengano trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti mentre con la seconda modifica si era disposto che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale, conclusivo del procedimento amministrativo, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

L'ulteriore novità, introdotta in sede di conversione in legge del decreto sviluppo, conclude l'*iter* normativo in esame.

Si deve, infine, segnalare che la competenza per la scelta del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, da individuare nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, spetta all'organo di governo dell'amministrazione stessa. In ogni caso, nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Sportello unico per l'attività edilizia

Viene modificato l'art. 5 del D.P.R. 380 del 6 giugno (Testo Unico per l'edilizia) con il quale era stato istituito lo Sportello unico per l'edilizia che rappresenta il punto di contatto tra il privato cittadino e l'Amministrazione comunale per quanto riguarda le pratiche edilizie. Lo Sportello unico per l'edilizia costituirà ora l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso e dovrà fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

Acquisisce altresì presso le Amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sempre ai fini della semplificazione amministrativa viene introdotto, nell'art. 5 del T.U. edilizia, il comma 1-ter, il quale prevede che le comunicazioni al richiedente siano trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non potranno trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e saranno tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione a esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Nella logica del legislatore del T.U. edilizia lo Sportello unico per l'edilizia doveva avere la funzione di implementare l'efficienza della Pubblica amministrazione andando a costituire l'unica interfaccia della Pubblica amministrazione per l'utente. Nella realtà, però, il cittadino doveva continuare ad acquisire presso le varie Pubbliche amministrazioni la documentazione necessaria per il completamento della pratica edilizia vanificando l'intento che aveva mosso il legislatore a istituire lo Sportello unico. Con il D.Lgs. 112/1998 e il successivo D.P.R. 447/1998 (modificato e integrato dal D.P.R. 440/2000), veniva istituito lo Sportello unico per le attività produttive istituito nell'ambito di un processo di semplificazione delle procedure amministrative con l'obiettivo di ridurre il carico burocratico sul settore privato e sulle imprese. Con il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 133/2008, si prevedeva che lo Sportello unico per le attività produttive fosse l'unico soggetto istituzionalmente preposto al coordinamento e alla regia dell'*iter* autorizzatorio per l'insediamento di qualunque attività imprenditoriale. Lo Sportello esplica, da allora, un'azione di raccordo tra tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte, e si pone come interlocutore unico nei confronti dell'imprenditore e dei suoi consulenti tecnici e commerciali. Lo scopo dello Sportello unico è di fornire all'imprenditore servizi sempre più efficaci e tempestivi, attraverso la semplificazione delle procedure. Il successo di tale innovazione ha spinto il legislatore ad applicare la medesima previsione anche per lo Sportello unico per l'edilizia rivolto, come detto, al singolo cittadino e non alle imprese.

Ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera

La legge di conversione del decreto Sviluppo, con l'art. 13-bis, modifica l'art. 6 del T.U. edilizia ampliando le ipotesi di interventi edilizi da eseguirsi senza alcun titolo edilizio previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.

In particolare: viene aggiunta la lett. *e-bis*) che attiene alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa. La norma appare volta ad agevolare l'attività d'impresa per lo sviluppo economico.

Per tale intervento edilizio nonché per le opere di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, si potrà limitare a trasmettere all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dovrà dichiarare preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che dovrà asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Le novità per il permesso di costruire

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, la legge di conversione inserisce il comma 3 all'art. 5 del Testo Unico in materia edilizia, sempre in materia di Sportello unico, stabilendo che dovrà essere lo Sportello unico per l'edilizia, e non più il privato cittadino, ad acquisire direttamente, ovvero tramite conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

- a.** il parere dell'Azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art. 20, comma 1;
- b.** il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
- c.** le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli artt. 61, 62 e 94;
- d.** l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'art. 333 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66 del 15 marzo 2010;
- e.** l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 374 dell'8 novembre 1990;
- f.** l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Codice della navigazione;
- g.** gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo Codice;
- h.** il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 171 del 16 aprile 1973, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art. 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
- i.** il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- l.** gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- m.** il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 3 della legge 394 del 6 dicembre 1991, in materia di aree naturali protette.

Ulteriori semplificazioni per la SCIA e la DIA

Il decreto Sviluppo si inserisce nell'ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, già avviate con l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni in materia di attività edilizia libera, di segnalazione certificata di inizio attività e di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire e di tolleranza nella rilevazione delle difformità progettuali. Tali misure hanno determinato la modifica del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 (nella *tabella 1* riportiamo le più recenti).

Per quanto attiene alla SCIA, all'art. 19 della legge 241 del 7 agosto 1990 il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti». In tal modo, come è stato sottolineato nella relazione illustrativa allegata al testo di legge, si raggiungerebbe lo scopo di estendere la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi (con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria) previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare. La precisazione appare di rilevante importanza se si considera che a livello regionale e locale molti farraginosi passaggi procedurali risultano previsti da atti anche regolamentari, l'utilizzo del termine normativa, in luogo di legge, è proprio inteso superare tali difficoltà applicative.

TABELLA 1

D.L. 40 del 25.3.2010, convertito in legge 73 del 22.5.2010	Sono state ampliate le ipotesi di attività edilizia totalmente libere di cui all'art. 6 del T.U. edilizia.
D.L. 78 del 31.5.2010, convertito in legge 122 del 30.7.2010	È stato modificato l'art. 19 della legge 241 del 7.8.1990 introducendo la segnalazione certificata di inizio attività.
D.L. 70 del 13.5.2011, convertito in legge 106 del 12.7.2011	<ul style="list-style-type: none"> - Si è precisato che la SCIA sostituisce la DIA. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del T.U. edilizia. - Si è precisato che la DIA troverà ancora applicazione ove prevista, in base alla normativa statale o regionale, quale alternativa o sostitutiva al permesso di costruire. - Si è ridotto il termine assegnato al comune per vietare la prosecuzione dell'attività edilizia di cui alla SCIA da 60 a 30 giorni. - Si è introdotto il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire salvo il caso della presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. - Si è aggiunto il comma 2-ter all'art. 34 del T.U. edilizia, disponendo che non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

La stessa previsione di semplificazione procedimentale si prevede anche per la DIA, mediante la modifica dell'art. 23 del T.U. edilizia. In tal modo vengono dettate indicazioni analoghe e omogenee sia nel caso in cui l'intervento edilizio si realizzi con la DIA sia che si applichi la SCIA.

Ne consegue che anche in caso di DIA ove la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1.

Restano esclusi dalla possibilità di asseverazione i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria. Nei casi in cui è consentita l'asseverazione viene, comunque, fatta salva la possibilità di eseguire verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, potrà essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, a eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia avrà efficacia recettizia, si considererà, quindi, presentata al momento della ricezione da parte dell'Amministrazione.

Le Amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni appena commentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Interventi edilizi assoggettati a SCIA

Appare, a questo punto, opportuno riassumere sinteticamente le ipotesi applicative della SCIA premettendo come, in ogni caso, la segnalazione certificata di inizio attività non sostituisca i nulla osta necessari in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né nei casi in cui si ricorre alla DIA in sostituzione della Super-DIA.

Dall'ambito applicativo sono anche esclusi gli interventi di nuova costruzione e le ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che implicano modifiche di volume. Si può ricorrere al titolo abilitativo semplificato per restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d'uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all'interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l'apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici. In sintesi, si tratta degli interventi di cui all'art. 22, commi 1 e 2 del T.U. edilizia nei quali vanno compresi anche gli interventi di cui all'art. 137 del medesimo T.U. (tabella 2). La SCIA deve comunque considerarsi una facoltà e non un obbligo per l'interessato che voglia realizzare gli interventi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, o dell'art. 137 del T.U. in materia edilizia; questi, dunque potrà sempre richiedere il rilascio del permesso di costruire gratuito in alternativa alla SCIA. In questa ultima ipotesi si deve escludere che l'eventuale violazione della disciplina urbanisticoedilizia possa comportare l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 44 del T.U. in materia edilizia poiché in questo senso depone l'art. 22, comma 7, del T.U.

TABELLA 2

<p>Art. 22, comma 1, D.P.R. 380/2011</p>	<p>- Gli interventi non espressamente ricompresi nell'elenco di cui all'art. 10 del T.U.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nuova costruzione; 2. ristrutturazione urbanistica o edilizia; 3. nel caso di aumento di unità abitative; 4. modifiche del volume, della sagoma; 5. dei prospetti o delle superfici; 6. mutamento di destinazione d'uso in zone A. <p>- Gli interventi che non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 T.U. per i quali non è prescritto nessun titolo abilitativo nonché agli interventi <i>ad attività "libera"</i> per i quali è peraltro richiesta la previa comunicazione inizio lavori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi di restauro e risanamento conservativo; 2. i mutamenti di destinazione d'uso "funzionale"; 3. gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio (e come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, del T.U. relativo all'attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori); 4. i singoli interventi "strutturali" non costituenti un insieme sistematico e quindi non qualificabili come opere di ristrutturazione edilizia. <p>- Gli interventi di frazionamento o l'accorpamento di una unità immobiliare in due o più distinte unità mediante l'esecuzione di opere "interne", per ottenere la fisica separazione o fusione dell'unità.</p> <p>- Gli interventi di ampliamento di fabbricati all'interno della sagoma esistente che non determini volumi funzionalmente autonomi.</p> <p>- Gli interventi costituiti da semplici modifiche prospettiche (come per esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte).</p>
<p>Art. 22, comma 2, D.P.R. 380/2011</p>	<p>- Gli interventi edilizi di variante a titoli abilitativi che non incidano su parametri urbanistici o su volumetrie, non modifichino la destinazione d'uso o la categoria edilizia e non modifichino la sagoma dell'edificio.</p>
<p>Art. 137, D.P.R. 380/2011</p>	<p>- Gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici.</p> <p>- Gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di parcheggi a uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.</p>

Interventi edilizi assoggettati a DIA

Rimangono soggetti alla denuncia di inizio attività gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla DIA alternativa al permesso di costruire (Super-DIA). Si tratta di interventi di ristrutturazione pesante, che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. A questi si aggiungono poi tutti i lavori per i quali le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al permesso di costruire. In sintesi, si tratta degli interventi di cui all'art. 22, commi 3 del T.U. in materia edilizia (*tabella 3*).

TABELLA 3

Art. 22, comma 3, D.P.R. 380/2011

- Gli interventi di "ristrutturazione pesante" ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U. in materia edilizia:
1. interventi che determinano la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee "A", comportano mutamenti delle destinazioni d'uso;
 2. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
 3. interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
 4. interventi per i quali le varie leggi regionali prevedano la possibilità di ricorrere alla DIA in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire.

Le principali differenze tra SCIA e DIA o Super-DIA

La DIA è efficace dopo 30 giorni dal momento della presentazione e solo da tale momento possono essere iniziati i lavori salva la possibilità che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifichi, entro il suddetto termine, l'ordine motivato di non iniziare i lavori. Con la SCIA, il cantiere può partire nello stesso giorno in cui viene consegnata l'istanza, che potrà essere inviata anche mediante raccomandata, ma il dirigente entro 30 giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione. Decorso questo termine, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

La DIA ha efficacia limitata a tre anni. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere completati previa presentazione di una nuova DIA. Lo stesso termine di validità deve intendersi applicabile alla SCIA.

La SCIA, come la DIA, è ammessa anche nel caso di immobili vincolati previo rilascio dei pareri o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il decreto Sviluppo ha, infatti, specificato che questa non sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Come detto, per entrambi i titoli abilitativi, l'art. 13 del D.L. 83/2012, ha modificato l'art. 19 della legge 241/1990, così che nei casi in cui la normativa vigente preveda l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Dunque, per l'avvio dell'attività edilizia, tutti gli atti, richiesti dalla normativa vigente (non solo di rango legislativo ma anche regolamentare), possono essere sostituiti dalle certificazioni, asseverazioni dei tecnici abilitati.

Energia

**D.L. SVILUPPO - Dal 2014 colonnine elettriche obbligatorie nei nuovi edifici**

Nuove norme per lo sviluppo della mobilità sostenibile, mediante la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. Tante novità all'orizzonte. Tra queste anche l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali entro il 1° giugno 2014.

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.10.2012, n. 915

La legge 134 del 7 agosto 2012 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 83 del 22 giugno 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". Il testo ha subito notevoli modifiche e integrazioni nel corso dell'esame a Montecitorio introducendo rilevanti novità soprattutto in materia di edilizia.

Tra le principali novità ricordiamo:

- l'inserimento delle disposizioni relative allo *Sportello unico per l'edilizia* (SUE) che diventerà l'unico punto di accesso, una sorta di front-office, per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso;
- viene confermato *l'aumento dal 36% al 50% per la detrazione per ristrutturazioni edilizie* con il tetto massimo di spesa agevolabile che passa da euro 48 mila a euro 96 mila;
- la *detrazione per riqualificazione energetica viene prorogata* integralmente fino giugno 2013;
- viene ulteriormente semplificata la procedura per la richiesta del permesso di costruire in quanto si ricorre alle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni dei tecnici abilitati per la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge.

La modifiche che verranno inserite nel T.U. edilizia

Tra le principali novità previste, mediante l'inserimento dei due nuovi commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1, art. 4 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (cosiddetto T.U. edilizia), ricordiamo quella che stabilisce che entro il 1° giugno 2014 i comuni dovranno adeguare i loro regolamenti edilizi «prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso». Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, «le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39» (annullamento del permesso di costruire). Quindi, qualora successivamente a tale e data si dovessero riscontrare *titoli abilitativi difformi* le regioni avranno la *facoltà di annullare il permesso di costruire rilasciato in precedenza*.

Le novità previste per le infrastrutture private

È prevista anche una novità per le infrastrutture private relativamente alla realizzazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici mediante l'installazione di colonnine adibite alla ricarica che costituiranno *opere di urbanizzazione primaria* realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione. Saranno, quindi, le leggi regionali a prevedere uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica a uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento, prevedendo contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

Le maggioranze condominiali

Al fine di agevolare l'installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche negli edifici condominiali, si è previsto che, «fatto salvo il regime di cui all'art. 1102 cod. civ., le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2, cod. civ.». Quindi, per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, in edifici in condominio, è prevista comunque una preliminare delibera assembleare, in prima o in seconda convocazione, sempre con la maggioranza semplice dei condomini purché titolari della metà dei millesimi di proprietà. Si è preferito utilizzare una maggioranza semplice, rendendo «valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio», al fine di rendere più agevole tali installazioni senza incorrere in meccanismi ostruzionistici che avrebbero solo la finalità di rendere irrealizzabile tale impianto. In caso di mancato assenso della collettività condominiale, il singolo condominio, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare, a proprie spese, i dispositivi. In quest'ultimo caso l'unico limite posto è che con l'installazione non vengano danneggiate le parti comuni o alterati la sicurezza o il decoro dell'edificio oppure ostacolati altri comproprietari nell'uso delle parti comuni. Inoltre, se gli altri condomini vogliono avvalersi dell'impianto di ricarica pagato solo da uno, lo potranno fare contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione.

AUTO ELETTRICA: ISTRUZIONI PER L'USO

Le auto elettriche più avanzate raggiungono un livello di autonomia di circa 100-120 km con un pieno di elettricità (gran parte degli automobilisti percorre in media, ogni giorno, 50 km nel tragitto casa-lavoro).

Le modalità di ricarica dell'auto elettrica sono essenzialmente tre:

- ricaricare l'auto dalla presa elettrica di casa o del garage (durata 6 ore);
- ricaricare l'auto dalle colonnine nei parcheggi pubblici o aziendali in modalità "quick recharge" (durata 30 minuti);
- sostituire la batteria elettrica a una stazione di servizio (durata 3 minuti).

- Il rendimento di un motore elettrico è nettamente superiore a quello di un motore termico. In altri termini, un'auto elettrica può raggiungere un rendimento elevato, pari anche al 90%, a differenza di un'auto a benzina o diesel che raggiunge soltanto il 25%. Ciò significa che quasi tutta l'energia potenziale è sfruttata in energia meccanica;

- la silenziosità e l'eliminazione delle emissioni CO2 del veicolo (unico neo, il riciclaggio delle batterie esauste).

Questo fattore varia da gestore a gestore; per un contratto medio all'incirca di euro 2 per circa 150-200 km di autonomia.

Verso un piano di mobilità sostenibile nazionale

La novità che si appresta a entrare in vigore si inserisce in un quadro di previsione molto più ampio già avviato dall'attuale Governo.

Infatti, al fine di concretizzare queste novità legislative, è stato previsto che venga approvato un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. Tale piano dovrebbe essere aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e avere come fine la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti.

Sulla base di questo piano nazionale, dovrebbero essere definite le linee guida per lo sviluppo unitario del servizio di ricarica nel territorio nazionale sulla base di criteri oggettivi che tengano conto di vari elementi come la congestione di traffico veicolare, la criticità dell'inquinamento atmosferico e lo sviluppo della rete stradale.





Agenti cancerogeni: esposizione lavorativa a scarichi di motori diesel

Nel mese di giugno l'autorevole IARC ha classificato gli scarichi dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo di gruppo 1. La definizione non è una novità assoluta ma ha imposto elementi di attenzione, soprattutto nei luoghi di lavoro.

I rischi igienico-occupazionali connessi con l'impiego di motori alimentati a gasolio devono essere rivalutati in un numero assai vasto e diversificato di realtà lavorative con veicoli stradali e non, ai quali devono essere aggiunti le macchine operatrici come, per esempio, nelle imprese manifatturiere, logistiche, nelle attività agricole e nella cantieristica civile, metalmeccanica, nei trasporti ferroviari e navali e negli aeroporti. Una diffusione ubiquitaria che ha posto, non solo ora, problemi operativi non sempre facilmente risolvibili.

In attesa che siano completamente chiariti gli aspetti teorici e gli orientamenti applicativi e che siano consolidate le migliori soluzioni tecniche praticabili, occorre agire, come sempre, secondo i principi di cautela e di ragionevolezza.

La valutazione dei rischi chimici e cancerogeni secondo il D.Lgs. n. 81/2008 dovrà essere ripercorsa implementando i programmi di miglioramento e di adeguamento alle migliori buone prassi preventive e protettive, che devono essere declinate caso per caso.

I parametri da tenere in conto per valutare l'esposizione per ogni mansione sono molti, le tipologie e l'efficienza dei motori, i sistemi di controllo degli scarichi, le caratteristiche dei carburanti, il grado di confinamento dei luoghi, i tempi e i modi di lavoro, i monitoraggi ambientali dei diversi composti con effetti avversi sulla salute.

Gino Gianandrea, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 02.10.2012, n. 18

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato lo scarico dei motori diesel fra i cancerogeni di gruppo 1, quindi, fra i 108 agenti a maggiore criticità per i quali esistono prove sufficienti a stabilire un nesso causale tra l'esposizione e lo sviluppo di tumori nell'uomo.

Secondo l'autorevole fonte è stata riscontrata un'incontrovertibile evidenza che le emissioni diesel aumentino il rischio di tumore al polmone (e non solo), pertanto, è stato giustificato l'aggiornamento della precedente classificazione più blanda nel gruppo 2A, invariata dal 1988.

Pur non costituendo una novità assoluta, la riclassificazione ha aggiunto un elemento di grande rilievo che ha imposto, tra l'altro, un'attenta riflessione sugli aspetti igienico-occupazionali in un'assai vasta casistica di luoghi di lavoro.

Nella *tabella 1* sono sintetizzate le classificazioni degli scarichi diesel secondo diverse fonti di riconosciuta validità internazionale, pur con la precisazione che le categorie non sono immediatamente paragonabili [1], è emerso un orientamento univoco che con ogni ragionevolezza convergerà ulteriormente.

La documentazione IARC, non ancora completamente rilasciata sotto forma di "monografia" dedicata, è supportata da lavori e studi epidemiologici americani (NCIUS e NIOSH) per coorti di minatori e non solo.

L'esposizione agli scarichi può avvenire nei luoghi di vita, viaggiando o lavorando, determinando problematiche:

- di salute pubblica, connessa con l'inquinamento urbano o ambientale, in determinate zone, e l'impiego di veicoli stradali, autobus, mezzi pesanti, navi e treni non elettrici;
- di natura prevalentemente occupazionale per l'impiego di macchine operatrici, generatori di potenza, mezzi agricoli, veicoli leggeri e pesanti e motori in luoghi confinati e semiconfinati.

Lo stesso gruppo di lavoro IARC, che si è espresso all'unanimità, ha dato atto che in entrambe le tipologie il miglioramento tecnologico e regolamentare sta agendo sui due fronti, proprio nelle ultime decadi, con effetti positivi anche se non è chiaro come il miglioramento qualitativo potrà essere tradotto sulla salute.

Nelle conclusioni, l'*abstract* del documento IARC ha fatto anche presente che occorre tenere conto dei tempi di ricambio del parco di motori esistente e dei diversi *standard* ambientali nei paesi con regolamentazioni ambientali non avanzate.

Del resto, anche in Europa, per motivazioni di varia natura (dalla scala produttiva al grado di evoluzione tecnologica e di compatibilità economica) sono programmati miglioramenti qualitativi dei carburanti e dei motori con livelli di emissione decrescenti diversificati fra veicoli e macchine non stradali (si veda la *tabella 2*); anche le tempistiche di riduzione delle emissioni nocive fra i diversi impieghi hanno cronoprogrammi differenziati. In questo quadro non solo gli *standard* per i veicoli "passeggeri e commerciali" sono più avanzati e stringenti ma, nella maggioranza dei casi, anche i tempi di ricambio del parco motori funzionante sono più brevi.

Tabella 1

Cancerogenicità degli scarichi dei motori diesel			
Fonte	Denominazione	Classificazione	Note sintetiche
EPA - US	Environmental Protection Agency	Likely	L'evidenza è adeguata a dimostrare il potenziale cancerogeno per l'uomo ma non raggiunge la consistenza per essere classificato nel gruppo 1
IARC - OMS	Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro	Gruppo 1	Evidenza sufficiente che l'esposizione è associata a un aumento del rischio di tumore polmonare
MAK - DE	MAK Commission*	Gruppo 2	Da considerare cancerogeno per l'uomo sulla base di sufficienti studi animali
NIOSH - US	National Institute of Occupational Safety & Health	Cancerogeno	Potenziale cancerogeno occupazionale
NTP - US	National Toxicology Program	RAHC	Reasonably Anticipated to be a Human Carcinogen Evidenza parziale o indiretta multipla
Commissione Permanente del Senato sui rischi occupazionali per la salute derivanti dai composti chimici			

Tabella 2

Regolamentazione delle emissioni dei veicoli e dei motori		
Ambito	Atto Comunitario	Note
Veicoli passeggeri e commerciali (c.d. Euro 5 ed Euro 6)	Regolamento (CE) 715/2007 del 20 giugno 2007 (e s.m.i.), relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOX) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore
Motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	Direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997 (e s.m.i.), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	La direttiva si applica ai motori ad accensione per compressione (diesel) e ai motori ad accensione comandata (benzina) impiegati nelle macchine mobili non stradali, tra cui anche le locomotive ferroviarie e le navi della navigazione interna.

I rischi chimici

Non è possibile identificare un confine netto fra i due profili di esposizione descritti, costituiti dall'ambiente di vita e aperto, in generale, e dall'ambito lavorativo. Limitando l'esame agli aspetti di igiene occupazionale occorre ricordare che i composti chimici identificabili negli scarichi sono innumerevoli, accompagnati da una pluralità di effetti, non solo cancerogeni, ma anche, secondo i casi, mutageni e di altra natura.

Il diesel è un carburante ricavato dal petrolio dalla cui combustione nei motori a scoppio (con l'omonimo ciclo di lavoro) si sviluppano gas e particolati, a loro volta miscele multicomponenti.

Il crescente grado di raffinazione e l'integrazione con altri tipi di carburante equivalente quali il biodiesel hanno introdotto ulteriori variabili i cui effetti sulla salute a lungo termine potrebbero risultare migliorativi.

Fra i gas e i vapori generati prevalgono l'anidride carbonica e il monossido di carbonio (che aumenta esponenzialmente in caso di mancanza di aria), gli ossidi di azoto e di zolfo, gli idrocarburi, incombusti e non, inclusi i policiclici aromatici e le aldeidi.

Il particolato è composto da polveri di carbone e organiche, inclusi gli IPA condensati, metalli in tracce e diversi stati. Negli ultimi anni i particolati fini e ultrafini, di cui il traffico veicolare e la combustione sono le sorgenti principali, sono stati messi al centro dell'attenzione per il controllo dell'inquinamento atmosferico. I componenti identificati maggiormente rappresentativi, variabili anche secondo l'alimentazione e le condizioni di esercizio, sono sintetizzati nelle *tabelle 3 e 4* con i relativi valori limite occupazionali delle più autorevoli fonti.

Alcuni composti hanno, fra gli effetti avversi, anche la caratteristica di cancerogenicità ora assegnata all'insieme dello scarico, senza dimenticare la famiglia degli IPA (si veda la *tabella 5*), di cui molti componenti sono noti per essere cancerogeni e mutageni.

Tabella 3

Scarichi diesel: inquinanti gassosi										
Nome	CAS	Limiti occupazionali (ppm)								
		PEL(1)		TLV(2)		REL(3)			VLE 81/08(4)	
		TWA	Ceiling	TWA	STEL	TWA	STEL	Ceiling	8 h	B.T.
Anidride carbonica	124-38-9	5.000		5.000	30.000	5.000	30.000	=	5.000	=
Monossido carbonio	630-08-0	50		25	=	35	=	200	=	=
Diossido di azoto	10102-44-0	=	5	3	5	=	1	=	=	=
Monossido di azoto	10102-43-9	25	=	25	=	25	=	=	=	=
Anidride solforosa	05/09/7446	5	=	=	0,25	2	5	=	=	=

[1] *Permissible Exposure Limit Occupational Safety & Health Administration (OSHA)*
 [2] *Threshold Limit Value American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)*
 [3] *Recommended Exposure Limit National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)*
 [4] *Valori limite di esposizione professionale D.Lgs. n. 81/2008.*

Tabella 4

Scarichi diesel: altri inquinanti									
Nome	CAS	Limiti di esposizione (ppm)							VLE (4) 81/08
		PEL(1)		TLV(2)			REL(3)		
		TWA	STEL	TWA	Ceiling	STEL	TWA	STEL	
Acroleina	107-02-8	0,1	=	=	0,1	=	0,1	0,3	=
Anisaldeide	123-11-5	=	=	=	=	=	=	=	=
Benzene	71-43-2	1	5	0,5	=	2,5 Skin	0,1	1	1
Formaldeide	50-00-0	0,75	2	=	0,3	=	=	=	=
Trimetilbenzene	25551-13-7	25	=	25	=	=	25	=	=
Cumarina	91-64-5	=	=	=	=	=	=	=	=
Benzofurano	271-89-6	=	=	=	=	=	=	=	=
4-idrossicumarina	1076-38-6	=	=	=	=	=	=	=	=
3-idrossiacetofenone	121-71-1	=	=	=	=	=	=	=	=
2-idrossi-4-metossiacetofenone	552-41-0	=	=	=	=	=	=	=	=
Menadione	58-27-5	=	=	=	=	=	=	=	=
6-metossitetralone	1078-19-9	=	=	=	=	=	=	=	=
6-metilcumarina	92-48-8	=	=	=	=	=	=	=	=
3-metil-2-ciclopenten-2-olone	80-71-7	=	=	=	=	=	=	=	=

[1] *Permissible Exposure Limit Occupational Safety & Health Administration (OSHA)*
 [2] *Threshold Limit Value American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)*
 [3] *Recommended Exposure Limit National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)*
 [4] *Valori limite di esposizione professionale D.Lgs. n. 81/2008.*

Tabella 5

Scarichi diesel: idrocarburi policiclici aromatici			
IPA	CAS	IARC	CLP
Acenaftene	83-32-9	=	=
Acenaftilene	208-96-8	=	=
Antracene	120-12-7	3	=
Benzoantracene	56-55-3	2A	Carc. 1B-H35
Benzo[b]fluorantene	205-99-2	=	=
Benzo[k]fluorantene	207-08-9	=	=
Benzo[ghi]perilene	=	=	=
Benzo[a]pirene	50-32-8	2A	Carc. 1B-H35
			Muta. 1B-H3 Repr. 1B-H36
Benzo[e]pirene	192-97-2	3	Carc. 1B-H35
Crisene	218-01-9	1	Carc. 1B-H35
			Muta. 2-H34
Dibenzo[a,h]antracene	53-70-3	2A	Carc. 1B-H35
Fluorantene	206-44-0	3	=
Fluorene	86-73-7	3	=
Indeno[1,2,3cd]pirene	193-39-5	=	=
Naftalene	65996-93-2	=	=
Fenantrene	85-01-8	3	=
Pirene	129-00-0	3	=

L'esposizione lavorativa e la sua valutazione

Per inquadrare completamente gli effetti pratico-normativi della ri-classificazione IARC e consolidare le conoscenze scientifiche condivise occorrerà attendere ancora qualche tempo e la pubblicazione integrale della monografia IARC. Tuttavia, fin da subito è possibile utilizzare gli strumenti a disposizione per identificare i rischi per gli addetti.

L'esposizione potenziale agli scarichi diesel può riguardare, infatti, un'ampia platea di organizzazioni e soggetti, di cui un elenco non esaustivo è riportato nella *tabella 6*.

In ogni situazione occorre censire, in primo luogo, le "sorgenti" costituite dai motori alimentati a ciclo diesel e verificarne l'interazione con i lavoratori secondo le loro mansioni e tempi di esposizione.

Le concentrazioni degli scarichi nel luogo di lavoro dipenderanno da diversi parametri:

- il numero degli scarichi;
- le dimensioni del motore e il regime di funzionamento (portata);
- il punto di emissione (a terra o in elevazione, all'esterno di un luogo confinato tramite aspiratori, ventilatori e condotti di espulsione/adduzione, con o senza sistemi di abbattimento);
- il grado di confinamento dell'area di lavoro;
- i sistemi di ricambio dell'aria (naturale o forzato);
- in qualche caso, dalla presenza di dispositivi individuali o collettivi di protezione.

Il monitoraggio degli inquinanti gassosi aerodispersi (ambientale fisso e dosimetrico personale) può contribuire non solo a documentare e a verificare le condizioni di lavoro, ma anche a controllare nel tempo i risultati conseguiti con i programmi di miglioramento implementati.

Nel suo insieme, la valutazione richiesta dal Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008, deve far parte di un sistema di programmazione integrato, dalle procedure di acquisizione dei macchinari allo studio dei *layout*, dalla formazione dei conduttori alla gestione degli impianti, il tutto con l'apporto del medico competente aziendale (si veda la *tabella 7*).

In sostanza, anche per gli scarichi diesel, insieme di sostanze pericolose e cancerogene, devono essere applicate tutte le misure preventive e protettive disponibili, che in molti casi non sono poche.

La gerarchia delle azioni ha messo sempre al primo posto, ogni qualvolta possibile, l'eliminazione alla fonte:

- utilizzare in alternativa macchine con alimentazione e motori elettrici;
- adottare procedure e sistemi di lavoro ottimizzati quali lo spegnimento motore, i lontancomandi con azionamento a distanza, robot ecc.;
- realizzare impianti di scarico convogliati o aspirati;
- ridefinire i *layout* e le compartimentazioni.

In subordine, la riduzione dell'esposizione deve comprendere la sostituzione dei motori obsoleti e l'impiego di macchine e di veicoli adeguati agli *standard* più avanzati, selezionandoli fin dalla fase di indagine dimercato preventiva all'acquisizione, nonché la manutenzione periodica programmata e a ogni evidenza di mal funzionamento (si veda la *tabella 8*).

Per certi motori sono disponibili impianti di abbattimento degli scarichi installabili anche a *posteriori* (retrofit), ed è plausibile che l'offerta aumenti ulteriormente.

E' possibile intervenire anche sul fronte dell'alimentazione.

Il diesel è, in realtà, una famiglia di prodotti di cui a tutt'oggi non sono differenziati gli effetti secondo le diverse qualità e tipologie. Tuttavia, l'impiego di prodotti di qualità, altamente raffinati e desolforati, può eliminare o ridurre fortemente alcuni dei componenti nocivi.

Il contenimento dell'esposizione può essere raggiunto anche con altri mezzi, quali:

- procedure di lavoro che limitino i tempi di permanenza e la prossimità agli scappamenti dei lavoratori (inclusa l'interferenza manovratori/conduttori con terzi);
- ottimizzazione dei *layout*;
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie o cabine "filtrate";
- aspiratori, estrattori, ventilazione meccanica/ naturale, flussi controllati di aria convogliata;
- riduzione qualitativa/quantitativa degli scarichi con l'aggiornamento tecnologico del parco motori;
- misure comportamentali.

Per esempio, da tempo i caselli autostradali sorvegliati hanno sistemi di adduzione di aria a pressione positiva e analoghi impianti consentono, negli scavi in galleria, l'adduzione di aria pulita nella zona di lavoro degli addetti.

Fra le misure comportamentali sono annoverate:

- l'igiene personale, in particolare delle mani e degli indumenti, che può limitare l'esposizione cutanea e l'ingestione degli inquinanti in fase condensata;
- il divieto di fumo anche all'aperto in presenza di scarichi contaminanti.

Tabella 6

Ambiti di esposizione a scarichi diesel	
Comparto/Settore	Sorgenti
Agricoltura	Trattorie macchine agricole Impianti con motori diesel Generatori FEM
Acciaierie e industria pesante	Movimentazione con carrelli elevatori/Gru/Carri Ponte
Aziende manifatturiere in genere	Guida mezzi Movimentazione con carrelli elevatori/gru Generatori FEM
Cantieristica	Mezzi da cantiere /Macchine movimento Ruspe Gru Generatori FEM
Cave, Miniere, Scavi	Mezzi meccanici, Macchine movimentazione, Generatori FEM
Logistica	Guida mezzi trasporto /veicoli Movimentazione con carrelli elevatori/Gru/carro-ponte
Autoriparazioni, Officine meccaniche, Autolavaggi e assimilabili	Prova e riparazione motori, Veicoli con motore acceso
Scali aerei e marittimi	Personale di piazzale e lavorazioni sui pontili
Trasporti navali, manovra ferroviaria	Conduzione, Sala macchine, Manutenzione
Trasporti, Parcheggi, Autorimesse, Caselli	Bus, Veicoli con motore acceso

Tabella 7

Metodologia per la valutazione dei rischi	
1.	Rivalutare i rischi chimici per la salute e la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX, Capi I e II)
2.	Identificare quali-quantitativamente le sorgenti
3.	Correlare mansioni ed esposizioni
4.	Monitorare gli agenti misurabili
5.	Verificare l'adeguatezza delle precauzioni adottate, tecniche procedurali organizzative
6.	Integrare il sistema tecnico-gestionale con il medico competente aziendale
7.	Formare gli addetti con attenzione agli aspetti sostanziali della salute e della sicurezza
8.	Programmare l'ulteriore miglioramento
9.	Monitorare i risultati raggiunti
10.	Aggiornare periodicamente le valutazioni e i programmi secondo l'evoluzione della tecnica e delle conoscenze

Tabella 8

Indicazioni per ridurre l'esposizione agli scarichi	
Motori a basse emissioni	Sostituire i motori obsoleti dove possibile; le nuove attrezzature diesel devono essere alimentate da motori a bassa emissione secondo gli standard di omologazione più avanzati.
Combustibile a basso tenore di zolfo	Il combustibile a basso tenore di zolfo estende la vita del motore, riduce le emissioni e permette ai dispositivi catalitici antinquinamento di lavorare meglio.
Dispositivi di post-trattamento o equivalenti	Post trattamento sugli scarichi, filtri, catalizzatori di ossidazione; ambienti condizionati e cabine chiuse.
Lavorare solo in condizioni idonee	Se la ventilazione artificiale/forzata o l'aspirazione è interrotta per qualsiasi motivo, tutte le attrezzature diesel dovrebbero essere spente.
Formazione/addestramento	Imparare a riconoscere i pericoli, le modalità di corretto funzionamento e manutenzione delle apparecchiature diesel. Procedure chiare per le richieste di intervento di riparazione/manutenzione.
Manuali di uso e manutenzione	Osservare rigorosamente i programmi di manutenzione e le procedure di funzionamento per minimizzare le emissioni.
Attenzione al nero fumo	In un motore diesel è il risultato della combustione in carenza di aria. Indica che è necessaria la manutenzione.
No agli sprechi	Tenere il motore inutilmente acceso al minimo aumenta le emissioni e i consumi, determina maggiore usura.
Pulizia	La manutenzione periodica del sistema di aspirazione e dei filtri è necessaria per massimizzare le prestazioni del motore. La diminuzione dell'aria aspirata comporta un aumento delle emissioni.
Regime di funzionamento e sovraccarico	Il surriscaldamento del motore è la causa più frequente di guasti. Assicurarsi che l'olio di lubrificazione mantenga la viscosità corretta e i livelli raccomandati, che gli scambiatori di calore siano puliti e in buono stato. Un carico elevato e bassa velocità (lugging) aumenta le emissioni cambiare marcia per diminuire il carico del motore.
Sovralimentazione fai da te	L'iniezione di carburante deve essere impostata in base alle specifiche del costruttore. L'elaborazione del sistema di alimentazione per aumentare la potenza deve essere evitato. Utilizzare macchine di potenza adeguata all'attività.

Osservazioni conclusive

Le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori in conseguenza dell'impiego di motori a combustione interna e, primariamente, nei luoghi confinati o semi confinati sono all'ordine del giorno fin dagli anni '50.

Anche se gli effetti avversi sulla salute degli scarichi dei motori a ciclo diesel sono da anni incontrovertibili e non riguardano solo la cancerogenicità, la recente ufficializzazione IARC ha rinnovato l'attenzione e ha fornito nuovo impulso alla valutazione dei rischi chimici connessi che potenzialmente coinvolgono numerosi addetti.

Il rischio derivante dai gas di scarico è spesso mal compreso o sottovalutato; la combustione di un chilogrammo di gasolio (1,2 litri) richiede circa 15 kg di aria producendo più di 14 metri cubi di gas di cui una parte è assolutamente pericolosa per la salute.

In attesa di indicazioni e di orientamenti da parte degli enti e delle commissioni italiane, nonché degli auspicabili e utili apporti delle associazioni professionali e delle parti sociali, le conoscenze disponibili e le fonti reperibili non sono poche e coprono i diversi temi utili alla valutazione, alla gestione e alla minimizzazione dei rischi e, come sempre, le risorse *on line* possono fornire interessanti contributi per l'approfondimento (si veda *latabella 9*).

La verifica delle soluzioni possibili può essere anche un'occasione per riflettere sull'attenzione, l'approfondimento e l'aggiornamento necessari nel campo dell'igiene occupazionale e della valutazione di tutti i rischi chimici da lavoro, impegni profusi, di norma, in quantità assai inferiore a quella realmente utile.

Tabella 9

Repertorio selezionato di risorse <i>on line</i>		
Organizzazione	Acronimo	Link
Environmental Protection Agency – USA (National Clean Diesel Campaign - Clean School Bus)	EPA	www.epa.gov
National Institute for Occupational Safety and Health USA	NIOSH	www.cdc.gov/niosh
Occupational Safety & Health Administration – USA (Diselexhaust)	OSHA	www.osha.gov
American Cancer Society	=	www.cancer.org
National Cancer Institute - USA	NCI	www.cancer.gov
International Agency For Research On Cancer	IARC	www.iarc.fr
Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	INRS	www.inrs.fr
Health and Safety Executive UK	HSE	www.hse.gov.uk
Agenzia Europea per la Sicurezza e salute sul lavoro	OSHA	http://osha.europa.eu/it/

[1] Per un approfondimento si rimanda direttamente alle fonti originali.

L'Esperto risponde

Appalti

■ GARE D'APPALTO SUPERIORI A ? 20.658.000,00

D. *Un RTI orizzontale composta da tre imprese deve partecipare ad una procedura aperta per esecuzione di lavori pubblici con le seguenti quote; Impresa A) 40%; Impresa B) 30%; Impresa C) 30%; tutte, sono in possesso di attestazione SOA Classifica VII L'importo della gara è pari a € 28 milioni circa. Fermo restando la necessità di dimostrare il possesso dell'intero RTI del requisito economico (cifra d'affari in lavori, nell'ultimo quinquennio, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara) SI CHIEDE: 1) l'importo del fatturato posseduto da ciascuna impresa, deve corrispondere alla quota di partecipazione al RTI? 2) se l'impresa B) non possiede il 30% del fatturato richiesto al RTI, può avviarsi con l'istituto dell'avvalimento? oppure risulta sufficiente che il RTI dimostri complessivamente il possesso di tale requisito, prescindendo dalle quote di partecipazione di ciascuna impresa al RTI?*

R. Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.p.r. 207/2010 "Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara". Posti tali riferimenti, per rispondere al primo quesito, segnalo che l'identità richiesta della legge è tra le quote di partecipazione e quelle dei lavori. Per cui il riferimento non è alla percentuale di fatturato rappresentato da una certa impresa. Con riferimento al secondo punto, la stessa norma chiarisce che la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. Quindi, fermo restando tale quota minima e inderogabile, è ipotizzabile che sia il RTI nel complesso a soddisfare il requisito.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti risponde, 03.10.2012)

■ PROCEDURA CONCORSUALE MANDANTE

D. *In caso di procedura concorsuale ovvero di concordato prefallimentare (dunque non di vera e propria procedura concorsuale) che coinvolga la mandante, la mandataria in possesso dei requisiti può assumere direttamente l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 37 comma 19 del Codice dei contratti (che parla solo di FALLIMENTO)?*

R. Come correttamente rilevato, l'art. 37 comma 19 del D. lgs. 163/06 stabilisce che In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia

in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Come indicato nella norma la possibilità per il mandatario di eseguire direttamente le opere o di individuare un'impresa subentrante, è legata alla dichiarazione di fallimento, che nel concordato preventivo non c'è. Per cui ritengo che la norma non si applichi al caso di concordato preventivo.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti risponde, 11.10.2012)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ IVA AL 10% NEL FOTOVOLTAICO CEDUTO «CHIAVI IN MANO»

D. *La società Alfa fornisce ed installa impianti fotovoltaici "chiavi in mano" ed emette la seguente fattura con le seguenti voci: moduli, inverter, progettazione, strutture ed altri materiali. In particolare, chi progetta l'impianto è un dipendente con la qualifica di direttore generale tecnico. È esatto applicare a tutte le voci sopra elencate l'Iva del 10%? In caso di risposta negativa, quali sono le aliquote corrette?*

R. La risposta è positiva. La fornitura e installazione di impianti fotovoltaici "chiavi in mano" è soggetta ad aliquota Iva ridotta del 10 per cento, ai sensi del numero 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72. Per una conferma, si rinvia ai chiarimenti espressi con la risoluzione agenzia delle Entrate 474/E del 5 dicembre 2008.

(A cura di Giorgio Confente, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 15.10.2012)

■ NELLA CASA IN COSTRUZIONE REGIME IMPIANTI AL 4%

D. *Tizio sta costruendo un immobile di civile abitazione, non di lusso, su terreno di sua proprietà. Ha i requisiti previsti per richiedere le agevolazioni prima casa e intende affidare i lavori a più imprese in relazione alle opere e agli impianti da realizzare. Con specifico riferimento all'impianto elettrico ed idraulico, i materiali necessari (tubazioni, fili, interruttori, contatori, caldaia e quant'altro) saranno forniti dalle ditte incaricate, pertanto la fattura sarà comprensiva di materiali e manodopera. È possibile richiedere l'applicazione dell' Iva al 4% sulle fatture emesse dalle ditte esecutrici considerando quindi la realizzazione degli impianti come una prestazione di servizio? Se così non fosse, quale aliquota sarebbe applicabile? Inoltre, i lavori di movimento terra per la realizzazione delle mura di contenimento scontano l'aliquota ridotta?*

R. La risposta è affermativa. Anche la realizzazione dell'impianto elettrico e idraulico in edificio in corso di costruzione deve essere considerato appalto (i materiali tra l'altro vengono forniti direttamente dalle imprese nel caso di specie). Come tale si rende applicabile l' Iva al 4% in presenza dei requisiti prima casa in capo al committente (residenza nel comune, non possesso nel comune di altra abitazione e in Italia di porzione di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, nota II bis, Tabella dpr 131/1986), ai sensi del n.39, Tabella A, parte II, Dpr 633/72. Alle stesse conclusioni si giunge per l'appalto relativo ai lavori di movimento terra per la realizzazione dei muri di contenimento, trattandosi comunque di lavori connessi all'appalto principale.


(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 15.10.2012)

 **Edilizia e urbanistica****■ CERTIFICATO DI ELIMINATO PERICOLO**

D. Sono un tecnico incaricato di redigere un certificato di eliminato pericolo. gradirei sapere fino a quanto tempo sono responsabile per eventuali danni che possano verificarsi dopo la redazione della certificazione?

R. Il quesito non permette di individuare le condizioni in cui tale certificazione sia stata rilasciata e nemmeno se, in relazione al caso concreto, sia prevista una normativa specifica che ne disciplini tempi e modalità. Per cui è possibile dare una risposta generica, in applicazione di principi generali. Posto ciò, una certificazione resa dal soggetto che, per legge o regolamento, ne detiene i poteri e che certifichi uno stato di "eliminato pericolo", determina una condizione di fatto e di diritto al momento in cui è fatta, sulla base di tutti i dati conosciuti e conoscibili in quel momento in applicazione dei principi di diligenza professionale. Non è dato individuare un termine generale di "scadenza" della certificazione, ma solo eventi imprevedibili, sopravvenuti o cause esterne che rendono quella certificazione non più attuale. Per cui, verosimilmente, nel caso di eventi futuri occorrerà verificare se gli stessi trovano la loro causa in fatti e circostanze non rilevate al momento della certificazione o successive e indipendenti da quest'ultima.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 03.10.2012)

 **Ambiente, suolo e territorio****■ TERRE E ROCCE DA SCAVO**

D. Nel caso in cui un progetto definitivo riguardante un'opera infrastrutturale di interesse nazionale, sia stato approvato ed in seguito sia stata bandita una gara d'appalto per un progetto integrato, il Piano di Utilizzo (introdotto dal nuovo regolamento che disciplina le terre e rocce da scavo) chi lo dovrebbe presentare, il committente in quanto titolare delle autorizzazioni rilasciate in precedenza sul Progetto Definitivo oppure l'impresa alla quale è demandata l'onere della redazione del Progetto Esecutivo? Nel caso sopra esposto, l'Autorità competente deputata ad autorizzare il suddetto piano, è il Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in quanto soggetti che hanno espresso il parere di VIA? Oppure nel caso di Regioni a statuto speciale potrebbe configurarsi nella stessa Regione?

R. Come è noto l'art. 4 del recente **D.M. n. 161/2012** stabilisce le nuove condizioni al ricorrere delle quali il "materiale da scavo" (inteso quale il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali in generale, rimozione e livellamento di opere in terra, materiali litoidi in genere etc.) è un sottoprodotto e non già un rifiuto, rilevando, tra le stesse, anche (e soprattutto) il fatto che il materiale da scavo sia utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo ... 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di Cava" (art. 4, c. 1, lett. B. citato). Nel definire in dettaglio la disciplina relativa al Piano di Utilizzo, l'art. 5 del menzionato decreto si limita a dire come il detto Piano debba essere presentato "dal proponente" all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera..., specificando, altresì, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, come ciò debba avvenire "prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale". Ora in virtù del noto principio "ubi lex voluit dixit" deve ritenersi che non

avendo dettagliato meglio, il legislatore, chi debba intendersi per "proponente" (se l'azienda responsabile dell'opera in fase progettuale piuttosto che quella in fase esecutiva...), diversi soggetti interagenti con la realizzazione dell'opera potranno individuarsi come tali. Sta di fatto, peraltro, che trattandosi di un adempimento preliminare alla realizzazione dell'opera sarà, generalmente, il responsabile in fase progettuale quale onerato in tal senso... Diverso è il discorso per quanto concerne l'autorità competente da individuarsi all'uopo, soccorrendo in tal senso la definizione contenuta all'art. 1 del regolamento in questione, a tenore del quale è tale "...l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo **5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006** e successive modificazioni" ovvero "la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti". Ne consegue che, a seconda delle tipologia dell'opera da realizzare (ricompresa nei diversi allegati alla parte II, **D.lgs. n. 152/2006**), qualora l'opera ricada in VIA nazionale tale dovrà essere il Ministero dell'Ambiente, mentre nell'ipotesi di VIA in sede regionale dovrà ritenersi competente la direzione regionale deputata ad occuparsi della realizzazione di tali opere.

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 05.10.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ GESTIONE RIFIUTI

D. *E' possibile che un'azienda che stocca la propria merce presso un magazzino esterno ne deleghi la gestione a fine vita (registri di carico e scarico, formulari, raccolta e trasporto per avvio allo smaltimento) al magazzino stesso? Se sì, la società delegante non è tenuta all'iscrizione al SISTRI ed alla tenuta dei registri di carico e scarico?*

R. Dal quesito sembra doversi intendere che trattasi di due società differenti. In tal caso, invero, il quesito dovrebbe trovare risposta nella definizione di "produttore di rifiuti" ex art. **183, D.lgs. n. 152/2006**, da intendersi quale "il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti" (lett. F, art. 183 citato), talché nel caso in questione risulterebbe opportuno approfondire da un lato in cosa consiste la menzionata "delega a fine vita" - se cioè trattasi della trasmissione, o meno, in capo ad altri, della volontà di disfarsi del rifiuto - e, sotto altro profilo, di che tipologia sia la merce in questione (altro sarebbe infatti il caso di prodotti scaduti - es. farmaci, alimenti etc. - in relazione ai quali è pacifica la degradazione a rifiuti in un dato momento, piuttosto che altre tipologie di beni non deperibili...). A parte le considerazioni che precedono, vero è, tuttavia, la possibilità di una diversa valutazione a livello contrattuale, con imputazione in capo alla società esercente il magazzino di un potere decisionale circa lo smaltimento o meno della merce ivi depositata, con conseguente riconduzione alla medesima società della qualifica di "produttore del rifiuto" in virtù di un'attività (la cernita e scelta dei prodotti non più servibili, distinti da quelli ancora tali) invero ad essa riconducibile. Ne conseguirà la tenuta ai tradizionali obblighi gestionali, cartacei (registro di carico e scarico, formulario di trasporto, MUD etc.) e, a far data dal 1 luglio 2013, anche informatici secondo la disciplina sul SISTRI (D.M. n. 52/2011 e art. **52, c. 1, D.L. n. 83/2012** conv. in **l. 134/2012**, salvo ulteriori differimenti/abrogazioni).

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 12.10.2012)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****■ SORVEGLIANZA SANITARIA**

D. *Il Datore di lavoro che svolge attività lavorativa in cantiere edile unitamente ai suoi dipendenti (piccole imprese edili), è soggetto alla sorveglianza sanitaria? Il committente che ha l'obbligo di verificare l'idoneità sanitaria deve richiedere anche l'esito della sorveglianza al Datore di Lavoro?*

R. Generalmente i datori di lavoro che svolgono attività lavorativa nei cantieri edili sono considerati "lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile" e, come tali, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs 81/08. La norma, come noto, concede a tali soggetti la facoltà - ma non impone loro l'obbligo - di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 del medesimo decreto. Si ritiene comunque opportuno far osservare che alla regola generale ora indicata possono esservi delle eccezioni. Infatti, in virtù dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08, al datore di lavoro è equiparato, tra gli altri, anche il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso, oltre all'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile. In tali casi il datore di lavoro, essendo equiparato al lavoratore, è in conseguenza soggetto alla sorveglianza sanitaria. Proprio al fine di ovviare a tali difficoltà di ordine normativo ed interpretativo, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera è solito indicare, come misura obbligatoria da inserire nell'ambito del piano di sicurezza, il requisito che tutti i soggetti che lavorano in cantiere debbano aver l'idoneità sanitaria attestata dal medico competente. In questo senso deve essere letto l'articolo 94 del D.Lgs 81/08 che testualmente recita "I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza". Circa l'obbligo del committente, nella fase di verifica dell'idoneità sanitaria, di richiedere anche l'esito della sorveglianza, si evidenzia che spetta al medico competente trasmettere copia del giudizio al lavoratore e al datore di lavoro solo nei casi di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, di inidoneità temporanea e di inidoneità permanente. A puro titolo informativo si ricorda poi che il comma 2, dell'articolo 104, del D.Lgs 81/08 prevede che, nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 16.10.2012)

■ LAVORATORI AUTONOMI

D. *Affidamento lavori ad unica impresa. Se durante i lavori l'impresa si avvale della collaborazione di un lavoratore autonomo, scatta l'obbligo della nomina del Coordinatore della sicurezza da parte del committente? e se a chiamare il lavoratore autonomo è direttamente il committente?*

R. In merito all'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza da parte del committente il legislatore cita, nell'art. 90, comma 3, del D.Lgs 81/2008 - e citava ancor prima nell'art. 3, comma 3, del D.Lgs 494/1996 così come modificato dal D.Lgs 528/1999 - la condizione della presenza di più imprese, anche non contemporanee, e non di quella dei lavoratori autonomi, lasciando intendere quindi che questi ultimi non sono da computare fra le imprese al fine di determinare le condizioni affinché, per il committente, sussista l'obbligo della nomina del coordinatore, oltre al verificarsi ovviamente delle altre condizioni indicate nel decreto legislativo medesimo.

Si è quindi portati a ritenere che, nel caso di specie e a seguito di una lettura lessicale della norma ed a stretto rigore giuridico, non sussiste l'obbligo, da parte del committente, della nomina del coordinatore nel caso in cui questi incarichi uno o più lavoratori autonomi ad eseguire delle opere in un cantiere edile. In via generale occorre comunque far osservare che, su tale argomento, la dottrina si è più volte chiesta se il mancato riferimento ai lavoratori autonomi nell'art. 90, comma 3, sia stata una dimenticanza del legislatore oppure se esso è stato fatto volutamente. Per quanto riguarda il lavoratore autonomo (definito, dall'articolo 89, comma 1, let. d) del D.Lgs 81/08 come "la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"), non si comprende infatti come questi non debba essere equiparato ad una impresa ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili ed, in particolare, dei commi 3 e 4 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008. Si consideri infatti che il lavoratore autonomo è destinatario del PSC (art. 101, comma 2, del D.Lgs 81/2008); che deve adeguarsi ai fini della sicurezza alle indicazioni fornite dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (art. 94 dello stesso decreto); che è soggetto alla verifica tecnico professionale da parte del committente, (art. 90, comma 9, lettera a); che è destinatario di sanzioni specifiche (art. 160); che è sottoposto al controllo da parte del coordinatore in fase di esecuzione (art. 92, comma 1, lettera a); che, infine, deve cooperare con i datori di lavoro ai fini della applicazione delle norme di sicurezza e curare la reciproca informazione con gli stessi (art. 92 comma 1 lettera c). Ed in effetti numerosi organi di controllo sono orientati a ritenere che il mancato riferimento, nei commi 3 e 4 dell'art. 90, ai lavoratori autonomi, rappresenti più una "dimenticanza" del legislatore che una volontà precisa di non tenere conto di tali soggetti nell'imporre la condizione della presenza di più imprese, non contemporanee, in cantiere per determinare l'obbligo, da parte del committente, di nominare i coordinatori per la sicurezza. In ogni caso vale poi la considerazione che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno e l'opportunità, in questi casi, suggerisce quello che in fondo emerge da una lettura invece sistematica del D.Lgs 81/2008, visto anche che un comportamento contrario può oltretutto costituire una colpa specifica nel caso del verificarsi di un evento infortunistico: opportuna sarebbe quindi la necessità di equiparare comunque i lavoratori autonomi alle imprese, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e ciò anche per evitare il paradosso di essere obbligati a provvedere alla nomina di un coordinatore per la sicurezza nel caso della presenza di due piccole imprese che intervengono ad operare in un cantiere, anche se non contemporaneamente, e lasciare invece che più ed anche numerosi lavoratori autonomi, pur se lavorano in cantiere contemporaneamente, possano svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali senza che vi sia un coordinamento tra loro.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 02.10.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano